Milano. 13 maggio 2019 netinsurance(f3 let Cr/Sh

Via email

Spettabile
Net Insurance S.p.A.
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 - ROMA

Spettabile
Net Insurance Life S.p.A.
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 - ROMA

Alla cortese attenzione del Dott. Andrea Battista Amministratore Delegato di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A.

Oggetto: Errore in bilancio di esercizio di compagnia assicurativa

Gentile Dottor Battista,

faccio seguito alla Sua cortese richiesta, nonché ai successivi colloqui intercorsi, al fine di fornirLe il mio parere in merito al tema in oggetto.

Premessa

Premetto che mi è stato chiesto, per ragioni di riservatezza, di non menzionare i nomi delle società e delle persone controparti del Gruppo Net nell'articolata vicenda in esame.

Pertanto, nel testo del Parere, le società e le persone controparti del Gruppo Net vengono definite con lettere; un'opportuna legenda è nell'allegato B di cui potrà esserne omessa la diffusione senza che il Parere perda dei suoi contenuti.

1. Il quesito

Net Insurance S.p.A. e la sua controllata totalitaria Net Insurance Life S.p.A. (di seguito anche solo, rispettivamente, "Net Insurance" e "Net Life" e, congiuntamente, le "Società" o le "Compagnie" o il "Gruppo Net") mi hanno chiesto di esprimere un parere tecnico-contabile (di seguito, il "Parere") in merito al seguente tema: "Considerando i fatti rappresentati, si chiede se i bilanci chiusi al 31

dicembre 2017 predisposti da Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. possono essere considerati inficiati da un rilevante errore".

2. I fatti

Nel primo semestre 2016, Net Insurance ha intrapreso iniziative volte a rafforzare la propria posizione patrimoniale; pertanto, dopo varie analisi, Net Insurance ha deciso di emettere un Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 (di seguito, il "Prestito Obbligazionario"), strumento giudicato adeguato per raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'advisor dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario è risultato essere la società P (di seguito, "P"); in data 19 luglio 2016 il consiglio di amministrazione di Net Insurance ha deliberato di emettere il Prestito Obbligazionario per un importo massimo di Euro 15 milioni.

F (di seguito, "F"), società lussemburghese che – in assenza di riscontri oggettivi – potrebbe probabilmente fare capo allo stesso soggetto economico di P, si è dichiarata disponibile a sottoscrivere il Prestito Obbligazionario per Euro 2 milioni. Nel corso dei contatti con l'ex management di Net Insurance, F ha proposto la stipula di un contratto di prime brokerage tra la stessa F e le controparti Net Insurance e Net Life. Net Life ha accettato la proposta e, in data 28 settembre 2016, ha sottoscritto il "Prime Brokerage Agreement" con F. Tra il settembre 2016 e il febbraio 2017, Net Life ha trasferito titoli di Stato italiani per nominali Euro 10,5 milioni su un conto indicato da F, rubricato a nome di Net Life, presso la depositaria B.

Inoltre, si segnala che:

- in data 29 dicembre 2016, Net Insurance e Net Life hanno comunicato a P. la volontà di recedere dal contratto di "Investment Advisory" stipulato con la stessa P. nel precedente mese di giugno 2016;
- in data 2 gennaio 2017, a seguito dell'esercizio del recesso di cui al punto precedente, le Società hanno stipulato un contratto di consulenza con B1. (di seguito, "B1"), società facente capo allo stesso soggetto economico di F;
- in data 17 febbraio 2017, attraverso lettera indirizzata a F, Net Life: (i) ha comunicato di volere recedere dal "Prime Brokerage Agreement" con F; (ii) avendo contestualmente stipulato, in pari data, un "Prime Brokerage Agreement" con B1, ha chiesto a F, di trasferire i titoli e la liquidità giacenti sul conto aperto presso quest'ultima, sul conto attivato nell'ambito del nuovo "Prime Brokerage Agreement" con B1 (il contratto prevedeva l'apertura di un conto presso N, di

seguito, "N"). I titoli di Stato italiani, inizialmente trasferiti da Net Life a F, venivano trasferiti da F a B1. mediante un "giro conto interno" su richiesta formulata a B1.

Nel gennaio 2017, anche Net Insurance ha stipulato un "Prime Brokerage Agreement" con BI, di contenuto identico a quello stipulato da Net Life, e a fine febbraio 2017 ha trasferito titoli di Stato, di sua proprietà, depositati presso V sul conto indicato da BI, per un valore nominale di Euro 10 milioni. Nell'aprile 2017, Net Life ha trasferito ulteriori titoli di Stato di valore nominale pari a Euro 5 milioni dal conto deposito aperto presso U a B..

Nel luglio 2017, su richiesta di B2. (di seguito "B2"), società riconducibile allo stesso soggetto economico di F e B1, le Compagnie hanno accettato di recedere dal contratto di consulenza con B1. e, contestualmente, di stipulare un nuovo contratto di consulenza con B2. Nel medesimo mese di luglio 2017, Net Insurance e Net Life hanno stipulato un "Prime Brokerage Agreement" con B2. Ulteriormente, si rileva che:

- i contratti di Prime Brokerage Agreement stipulati dalle Società con B2, al pari di quello stipulato con B1, prevedevano che depositaria dei titoli di Stato, per un valore nominale complessivo a luglio 2017 pari Euro 25,5 milioni, fosse N;
- B2 non è mai stata in possesso della qualifica di Prime Broker; inoltre le autorità inglesi Financial Conduct Authority ("FCA") e Bank of England hanno avvertito gli investitori di astenersi dall'intraprendere qualsiasi attività regolamentata con tale società¹;
- F. B1 e B2, quali brokers, hanno sempre attestato la sussistenza, la proprietà e la piena disponibilità dei titoli di Stato ad esse trasferiti da Net Insurance e Net Life;
- in data 28 agosto 2017 B. ha stipulato un contratto di prestito titoli con la società S di Malta (di seguito, "S").

In data 1º aprile 2019, le Società hanno presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano un atto di denuncia e querela nei confronti del signor X (che, secondo quanto ad oggi è stato possibile accertare, sarebbe intervenuto nella vicenda nella sua qualità di "Controller & Operations Manager – B1"), del signor Y (soggetto a cui sarebbero riferibili e che, comunque, sarebbe collegato alle società P, F. B e B2), nonché di tutti i soggetti che siano responsabili, anche a titolo di concorso, della distrazione dei titoli di Stato di proprietà della Compagnie per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita aggravata, falso, autoriciclaggio, riciclaggio e/o di impiego di

¹ Fonte: sito della Financial Consuct Authoriy; si veda link

ACASSIMO DREMOKA

denaro, beni o utilità di provenienza illecita e/o per ogni altra ipotesi di reato che dovesse emergere in relazione alla suddetta illecita distrazione.

Lo scrivente sostiene che i fatti sopra esposti, pur costituendo una sintesi solo parzíale della complessa e articolata vicenda in cui si collocano le relazioni tra le Net Insurance e Net Life, da un lato, e F, B1, B2, e S, dall'altro, siano tali da fornire sufficienti elementi per la espressione del Parere.

3. L'errore e la frode: definizione e trattamento contabile nella disciplina dei principi contabili nazionali

Il principio contabile OIC 29 ("Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"), nell'edizione emanata nel dicembre 2016 ed aggiornata con gli emendamenti del dicembre 2017, in vigore alla data di predisposizione dei bilanci d'esercizio di Net Insurance e Net Life al 31 dicembre 2017, definisce "errore" la "rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa" (OIC 29, § 10, enfasi e sottolineatura aggiunte).

Sempre secondo il principio contabile OIC 29 (enfasi e sottolineatura aggiunte):

- paragrafo 44: "Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile";
- paragrafo 45: "Gli errori non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura. In particolare, non costituiscono errori: a. le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento, né b. l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza";
- paragrafo 46: "Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La

MASSIMO EREMONA

rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze."

Inoltre, l'OIC 29 statuisce che la rilevazione in bilancio della correzione di un errore deve avvenire "nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento" (OIC 29, § 47). Tale rilevazione risulta differente a seconda che si tratti di un errore "rilevante" o "non rilevante".

In particolare, in ipotesi di "errori rilevanti commessi in esercizi precedenti", la correzione è "contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore", apportando "solitamente" una "rettifica ... negli utili portati a nuovo" o in "altra componente del patrimonio netto se più appropriato" (OIC 29, § 48, enfasi e sottolineatura aggiunte). La società, "ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue: a) se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente, o b) se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente" (OIC 29, § 49, enfasi aggiunta).

Per converso, in ipotesi di "errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti", la correzione è "contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore" (OIC 29, § 48, enfasi aggiunta).

Detto ciò, tenuto anche conto del menzionato esposto presentato dalle Società alla Procura della Repubblica di Milano, lo scrivente osserva che, a differenza del principio contabile internazionale IAS 8 ("Principi contabili, cambiamenti nelle stime e contabili ed errori"), sui cui si tornerà più diffusamente nel paragrafo 7, l'OlC 29 non tratta specificamente degli errori dovuti a "frodi"; ciò sia che si tratti di errori derivanti da frodi commesse dalla società per ottenere un vantaggio ingiusto o illecito (di seguito, "frodi interne"), sia che si tratti di errori derivanti da frodi commesse dai terzì in danno della società (di seguito, "frode esterna").

Peraltro, si deve rilevare che "commettere un errore è in primis un allontanarsi da quanto riportato dall'art. 2423 cod. civ. che stabilisce il principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio" con le "conseguenze, anche eventualmente penali", per chi ha dolosamente "causato gli errori o per chi ha malamente vigilato sul lavoro altrui ... L'OIC 29 tratta dei soli errori commessi in buona fede, anche se è pur vero che la sistemazione di errori commessi in modo doloso segue lo stesso

iter contabile, salvo le diverse implicazioni legali e giuridiche per gli amministratori, i sindaci e i revisori"².

Infine, si segnala che, in taluni casi, un "errore rilevante commesso in esercizi precedenti", qualunque ne sia l'origine, potrebbe determinare una causa di nullità o annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio e, dunque, rendere obbligatorio il percorso di rifacimento e riapprovazione del bilancio stesso. L'OIC 29 precisa che, "in quanto di natura strettamente giuridica, la trattazione delle circostanze che possono dar luogo all'invalidità della delibera di approvazione del bilancio" esula dall'ambito di applicazione del principio contabile (OIC 29, § 53).

4. Negligenza nella raccolta di informazioni propedeutiche per una corretta formazione del bilancio d'esercizio delle Società e del bilancio consolidato del Gruppo Net

Le Società, nella predisposizione del rispettivo progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, e Net Insurance, nella predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Net alla medesima data, utilizzando procedure di acquisizione e verifica delle informazioni guidate dalla normale diligenza hanno accertato la mancata disponibilità dei titoli di Stato italiani per un valore di circa Euro 26.6 milioni, che, sulla base del "Prime Brokerage Agreement" con B2, avrebbero dovuto essere depositati presso N. ma che quest'ultima nega di aver mai ricevuto in deposito da B2, in nome e per conto delle Compagnie.

Il Gruppo Net, a parere dello scrivente, in sede di formazione dei predetti bilanci di esercizio e consolidato, chiedendo alla depositaria N. la conferma dell'esistenza e della disponibilità dei titoli di Stato ha posto in essere una normale attività propedeutica a una corretta formazione dei bilanci stessi. Le Società avrebbero dovuto porre in essere un'analoga attività in sede di formazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, in quanto – come detto – ispirata da normale diligenza. Le Società hanno, invece, chiesto la suddetta conferma al Prime Broker (B2), società - fra l'altro - non autorizzata a svolgere tale attività regolamentata, invece che alla depositaria (N).

Peraltro, si deve ammettere che, se anche si volesse non considerare l'anomala identificazione del destinatario della conferma, si dovrebbe in ogni caso constatare come le Compagnie abbiano iscritto

² R. Provasi, "Il cambiamento dei principi contabili, di stime, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio", in L. F. Franceschi (a cura di), "Bilancio di esercizio e principi contabili nazionali", 2017, Vita e Pensiero, Milano, pagg. 334-335. Il testo citato si riferisce alle frodi interne; tuttavia, le medesime conclusioni in merito al trattamento contabile della correzione degli errori risultano applicabili al caso delle frodi esterne, anche laddove non fossero ravvisabili ipotesi di responsabilità per il management gli amministratori, i sindaci o i revisori della società.

in bilancio i titoli di Stato in assenza di qualsivoglia estratto conto che potesse fornire un'evidenza documentale della loro esistenza, proprietà e disponibilità alla data di chiusura dell'esercizio.

Pertanto, a giudizio di chi scrive, le Società hanno agito con negligenza "nel raccogliere le informazioni ..., per un corretto trattamento contabile" del portafoglio di proprietà. In altri termini, attuando procedure minimamente affidabili ai fini della predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, esse avrebbero potuto disporre delle informazioni necessarie per corretta applicazione dei principi contabili.

Tale negligenza ha causato la commissione di un errore nella redazione dei medesimi bilanci costituito dalla sovrastima del portafoglio dei titoli di Stato di proprietà. L'errore si è rilevato rilevante, considerate "la dimensione e la natura dell'errore stesso". Infatti l'errore è stato ben superiore ai limiti di materialità imposti dalle usuali prassi contabili e adottati dalla società di revisione incaricata del controllo contabile, nonché ha contribuito affinché i bilanci in esame evidenziassero i risultati esposti nella tabella A.

5. L'assenza di adeguate procedure amministrative e contabili. L'attività del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dell'internal auditor nelle compagnie assicurative quotate

Lo scrivente ha accertato, con esito negativo, l'adozione da parte del Gruppo Net di idonec policy e procedure interne che, per quanto di interesse in questa sede, fossero dirette a disciplinare la gestione e il controllo dei processi di:

- selezione delle controparti contrattuali a cui affidare l'attività di broker;
- definizione dei contenuti contrattuali minimi per l'affidamento di tale attività, anche sotto i
 profili dei flussi informativi (documentazione e modalità di comunicazione) e della possibilità
 di controllo dell'attività stessa;
- selezione di controparti contrattuali a cui affidare il deposito di titoli di proprietà;
- identificazione dei soggetti da cui acquisire informazioni in merito al deposito dei titoli di proprietà (con adeguate segregazioni dei compiti di invio delle richieste e di ricezione delle risposte all'interno);

³ I limiti di materialità riportati nella relazione annuale presentata dalla società di revisione al collegio sindacale sono; Net Insurance - Patrimonio netto: Euro/000 39.020 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 1.171 (3% del patrimonio netto) Net Life - Patrimonio netto: Euro/000 16.413 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 489 milioni (3% del patrimonio netto) Gruppo Net - Patrimonio netto: Euro/000 42.657 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 1.280 (3% del patrimonio netto).

formazione dei bilanci di esercizio e consolidato:

In particolare, per quanto riguarda la selezione delle controparti, vale la pena evidenziare la necessità che una società si doti di adeguate normative aziendali al fine di assicurare la conclusione di contratti con controparti di consolidata reputazione in termini di integrità e correttezza, nonché in possesso delle competenze, delle capacità e di qualsiasi autorizzazione di legge per svolgere le attività ad esse demandate in modo professionale e affidabile.

Per quanto riguarda il contenuto dei contratti, è necessario prevedere apposite clausole che definiscano, fra l'altro: • i livelli di servizio ("service level agreement") a cui le controparti si obbligano nei confronti della società; • i flussi informativi comunicati alla società al fine di verificare i livelli di servizio raggiunti dalle controparti; • le modalità per l'esecuzione da parte della società dei controlli sull'attività svolta dalle controparti per effetto del contratto.

Per quanto riguarda la formazione del bilancio, la società deve definire i principi, i requisiti, i processi, i controlli e le responsabilità per la predisposizione dell'informativa finanziaria, al fine di garantire la produzione di dati e informazioni documentati, attendibili e di elevata qualità e, dunque, di ridurre al minimo il rischio contabile e di reporting (garantendo la corretta applicazione delle norme e dei principi di contabili di riferimento, nonché proteggendo le stabilità finanziaria e la reputazione dell'impresa).

In definitiva, lo scrivente ritiene che l'assenza di adeguate policy e procedure aziendali per definire (i) la selezione delle controparti contrattuale e l'affidamento dell'attività ad esse richieste; (ii) l'acquisizione delle informazioni e delle attestazioni sull'attività svolta dalle controparti (con adeguata "segregation of duties") e (iii) efficaci controlli sulla formazione del bilancio, sia da considerarsi una grave negligenza nel processo di produzione dell'informativa finanziaria, una significativa debolezza del sistema di controllo interno e infici gravemente l'affidabilità dell'assetto amministrativo contabile

Per quanto concerne i compiti e le responsabilità del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della funzione di revisione interna si fa riferimento, nel caso specifico, al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o

"TUF") e al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, vigente all'epoca dell'accadimento dei fatti descritti nel paragrafo 2 e recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione. Per completezza di analisi, si evidenzia che il menzionato Regolamento ISVAP n. 20/2018 è stato abrogato con l'entrata in vigore del successivo Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario.

L'organo competente per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Net Insurance e del bilancio consolidato del Gruppo Net e, quindi, per la correttezza della sua predisposizione è il consiglio di amministrazione di Net Insurance, il quale peraltro si avvale delle attestazioni rese dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex dell'art. 154-bis del TUF.

Nel dettaglio, in conformità al comma 3 del citato art. 154-bis del TUF, il "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario".

Inoltre, ad abundantiam che, ai sensi del comma 4 dell'articolo in commento, il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti (di legge) a lui attribuiti ..., nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili".

Per quanto concerne i doveri dell'organo di controllo identificabile nel collegio sindacale delle Società è opportuno ricordare l'art. 8 del citato Regolamento ISVAP n. 20/2008, che prevedeva al comma 3: "L'organo di controllo:... c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto; d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna; e) cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevantì per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione; f) segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge.

anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigitanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni".

Un'altra attività fondamentale nel sistema dei controlli all'interno di una compagnia di assicurazione è svolta dalla Funzione di revisione interna che, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento ISVAP n. 20/2008 "uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica: e) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni; d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità; e) l'efficacia dei controlli svolti sulle attività esternalizzate".

In proposito, a parere dello scrivente, le carenze dimostrate dai vari organi preposti alla attuazione e alla verifica dell'assetto organizzativo, ed in particolare l'assenza di adeguate policy interne finalizzate a prevenire i rischi in cui sono incorse le Società, fa ritenere che la "cultura del controllo interno" di cui all'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 non fosse particolarmente diffusa all'interno del Gruppo Net.

6. La normativa in materia di revisione legale dei conti e l'attività svolta dalla società di revisione legale

L'art. 102 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione è svolta da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'art. 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito, "D.Lgs. n. 39/2010") indica i principi di revisione da applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione legale che, in attuazione della Determina del Ragionerie Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, sono costituiti dai principi di revisione internazionali ISA Italia, nonché dai principi di revisione SA Italia 250B e 720B.

L'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 stabilisce che "il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti; a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, ed illustrano i risultati della revisione

legale; b) verificano nel corso dell'escreizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili".

Inoltre, il revisore legale o la società di revisione legale degli enti di interesse pubblico e, dunque, anche delle imprese di assicurazione⁴ predispongono la Relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e la presentano al collegio sindacale, nella sua qualità di comitato per il controllo e la revisione contabile, il quale, ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a) del D.L.gs. n. 39/2010, la trasmette al consiglio di amministrazione corredata dalle proprie eventuali osservazioni.

Pare quindi opportuno osservare come l'ISA Italia 200 ("Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale") sancisca che l'applicazione dei principi di revisione ha l'obiettivo fondamentale di far acquisire al revisore "una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali" (ISA Italia 200, § 11)⁵.

Per raggiungere tale obiettivo, i principi di revisione stabiliscono che, in sede di pianificazione della propria attività⁶, il revisore deve "identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi" (ISA Italia 315, § 3)⁷.

L'ISA Italia 330 ("Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati") definisce le procedure di "validità" e/o di "conformità" che devono essere applicate dal revisore per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per fronteggiare i rischi di errori significativi nella predisposizione del bilancio. Le procedure di validità hanno l'obiettivo di "individuare errori significativi a livello di asserzioni"; esse "comprendono: i) verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, sui saldi contabili

¹ Net Insurance risulta altresi un ente di interesse pubblico nella sua qualità di società emittente titoli quotati sul mercato AIM Italia – MAC gestito da Borsa Italiana S.p.A.

⁵ L'ISA Italia 200 definisce "errore" una "differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile" (ISA Italia 200, § 13).

⁶ Le regole da applicare nell'attività di pianificazione della revisione contabile del bilancio sono trattate nel principio di

revisione internazionale ISA Italia 300.

L'ISA Italia 315 ("L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera") definisce "asserzioni" le "attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possona verificarsi" (ISA Italia 315, § 4). Inoltre, si rileva che l'applicazione del concetto di "significatività" nello svolgimento della revisione contabile del bilancio è oggetto dell'ISA Italia 320 ("Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile").

MASSIMO CREMONA

e informativa); ii) procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità" (ISA Italia 330, § 4). Le procedure di conformità sono definite "per valutare l'efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni" (ivi).

L'attendibilità degli elementi probativi raccolti dal revisore attraverso lo svolgimento delle suddette procedure, come anche indicato dall'ISA Italia 500 ("Elementi probativi"), è maggiore quando tali elementi provengono da fonti indipendenti esterne all'impresa.

In proposito, l'ISA Italia 330 stabilisce che le conferme esterne costituiscono una adeguata procedura di validità per "fornire elementi probativi rilevanti per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi" nella "situazione" di "titoli e partecipazioni custoditi presso terzi o acquistati da intermediari, ma non ancora consegnati alla data del bilancio" (ISA Italia 330, § A48).

L'ISA Italia 505 ("Conferme esterne") definisce le "regole" da rispettare per ottenere gli elementi probativi dai soggetti destinatari delle richieste (di seguito, i "soggetti circolarizzati"). In questa sede pare opportuno richiamare i seguenti aspetti fondamentali identificati in tali "regole":

- a) l'invio di richieste di conferma e/o informazioni a soggetti che dispongano degli elementi conoscitivi necessari per fornire una risposta affidabile;
- la formulazione di richieste il cui contenuto consenta di acquisire conferme e/o informazioni appropriate e pertinenti rispetto alla finalità del loro invio.

Le richieste di conferme inviate nell'ambito delle attività di revisione dei bilanci di Net Insurance e Net Life al 31 dicembre 2017 al fine di ottenere conferma dell'esistenza e della disponibilità dei titoli di Stato appaiono carenti con riferimento ad entrambi i citati aspetti fondamentali dell'ISA Italia 505. Innanzitutto, per quanto riguarda il soggetto circolarizzato, si deve rilevare che le lettere di "conferma dei saldi e segnalazione di dati e notizie al 31 12.2017" datate 17 gennaio 2018 per la revisione dei bilanci di Net Insurance e Net Life chiusi a tale data risultano inviate a B2 (il Prime Broker), invece che a N (il soggetto depositario dei titoli).

In proposito, pare evidente che qualora, impiegando l'ordinaria diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico di revisione, le lettere fossero state correttamente inviate a N, la società di revisione avrebbe potuto accertare già in sede di controllo contabile dei suddetti bilanci quello che, invece, è potuto emergere solo a seguito dell'insediamento del nuovo management di Net Insurance nel gennaio 2019, ovvero che tali titoli erano stati distratti dalla disponibilità di Net Insurance e Net Life⁸.

^{*} Inoltre, lo serivente ritiene che sarebbe stato ragionevole attendersi che la società di revisione ricercasse notizie sul soggetto circolarizzato e, dunque, anche solamente consultando le informazioni pubblicamente disponibile sul web

Per quanto riguarda il contenuto delle lettere, a giudizio dello scrivente, non può essere trascurato come lo stesso si risolva nel semplice invio del modulo standard di ABI, senza alcun tipo di personalizzazione rispetto alla tipologia e alla complessità dei rapporti contrattuali che hanno dato origine al trasferimento dei titoli di Stato.

Ma vi è di più. La società di revisione pare avere ritenuto che, in assenza di qualsivoglia estratto conto titoli che potesse fornire evidenza della esistenza, proprietà e disponibilità dei titoli di Stato, le sole lettere datate 31 dicembre 2017 trasmesse da B2. alle Compagnie (e, dunque, non alla società di revisione), in cui si attesta che "per quanto a nostra [di B2, n.d.r.] conoscenza" i suddetti titoli sono nella "piena, libera e ininterrotta proprietà e disponibilità" di Net Insurance e Net Life "alla data di carico", potessero costituire un elemento probativo sufficiente e appropriato al fine della loro contabilizzazione nei bilanci di esercizio delle Società e del bilancio consolidato del Gruppo Net. In particolare, ad avviso di chi serive, tale circostanza rende di per sé palese la grave negligenza della società di revisione nell'applicare adeguate procedure, conformi alle regole stabilite dai principi di revisione, al fine di fronteggiare il rischio che i predetti bilanci fossero inficiati da un errore significativo nella contabilizzazione del portafoglio di proprietà.

7. L'errore e la frode: definizione e trattamento contabile nella disciplina dei principi contabili internazionali

Nel panorama dei principi contabili internazionali, applicabili alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance, lo IAS 8 definisce "errori di esercizi precedenti" le "omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erroneo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all'emissione; e b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella presentazione di quei bilanci. Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi" (IAS 8, § 5).

Lo IAS 8 stabilisce, quindi, le circostanze in cui gli "errori di precedenti esercizi" devono essere considerati "rilevanti" e il trattamento contabile da utilizzare per la correzione degli "errori rilevanti

rilevasse, tra l'altro, che B2 non era mai stata in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge per lo svolgimento dell'attività regolamentata di "Prime Broker".

⁹ In proposito, si deve quindi innanzitutto osservare che, come si è già detto, a differenza del principio contabile nazionale OIC 29, lo IAS 8 include espressamente le "frodi" come fattispecie i cui effetti possono originare un errore.

di esercizi precedenti". In entrambi i casi, peraltro, le previsioni del principio contabile internazionale risultano del tutto analoghe quelle dell'OIC 29¹⁰.

Peraltro, si deve osservare come lo IAS 8 statuisce che "il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità" (IAS 8, § 41). Di conseguenza, nel caso di frodi "interne" posta in essere dal management della società per ottenere gli obiettivi citati, lo IAS 8 parrebbe imporre una correzione degli "errori" causati da frodi a prescindere della rilevanza degli stessi, in quanto la maneata correzione degli stessi comporterebbe la non conformità del relativo bilancio agli standard contabili di riferimento.

Inoltre, qualora si potesse estendere la manifestazione della suddetta non conformità del bilancio anche all'ipotesi delle frodi "esterne", si dovrebbe parimenti concludere in merito all'obbligatorietà della correzione degli "errori" causati da tali frodi, sia che si tratti di errori "rilevanti" sia che si tratti di errori "non rilevanti".

Nella fattispecie, lo scrivente ritiene, dunque, che un'interpretazione "prudenziale" del principio contabile in esame porterebbe a sostenere che Net Insurance dovrebbe correggere l'errore del bilancio consolidato del Gruppo Net al 31 dicembre 2017 conseguente alla contabilizzazione dei titoli di Stato, anche qualora si trattasse di un errore "non significativo".

8. Conclusioni

In definitiva, alla luce delle analisi e delle considerazioni esposte nelle pagine precedenti, lo serivente esprime il parere che, tenuto conto dei fatti rappresentati, i bilanci di Net Insurance S.p.A. e di Net Insurance Life S.p.A. al 31 dicembre 2017 contengano errori rilevanti connessi agli effetti della contabilizzazione di titoli di Stato che, come successivamente accertato, non crano nella disponibilità

lo In particolare, il paragrafo 5 dello IAS 8 statuisce che le "omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante". Il paragrafo 42 del principio contabile dispone che "l'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue: a) determinando nuovamente gli importi comparativi per l'esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso Perrore; o b) se l'errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio precedente presentato, determinando nuovamente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il pri no esercizio precedente presentato".

MASSIMO CREMONA

delle Società. In particolare, il valore dei suddetti titoli di Stato è risultato pari a Euro 10,2 milioni per Net Insurance e Euro 16,3 milioni per Net Life (valore di carico bilancio individuale civilistico). L'origine di tali errori, ad avviso dello scrivente, è riconducibile a gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei suddetti bilanci, nonché ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme ai principi di revisione internazionali.

L'individuazione delle più opportune misure di rimedio da adottare per la correzione degli errori rilevanti accertati deriva da valutazioni di carattere strettamente giuridico e che, dunque, esulano dal perimetro tecnico-contabile del presente parere.

Lo scrivente rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Massimo Cremona

Auchain son At						
Bilancio chiuso 31.12.2017	Net	Net Insurance	Net Inc	Net Insurance Life		1
				200	COUSC	Consolidato
	Con titoli di stato	titoli di stato (BIS)	Con titoli di stato	Simulazione Senza titoli di stato (BIS)	Con titoli di stato	Simulazione Senza titoli di
Utile ante imposte						
	7.434.557,00	15.210.575,07	2.536.808,00	13 843.037,00	9.667,599,00	16.852.167.87
Imposte						4
	- 2.176.748,00	200.078,87	789.802.00	3.141.936.00	3.402.067.00	7 906 407 71
41400 0 141						T/1/64-000-7
מינים וופורס	5.257.809,00	15.010.496,20	1.747.006,00	- 10.701.101.00	6 265 522 00	
				20/20-11	00,200,000	13.343.6/0,16
ratimosio Vigilanta (Fondi Propri ammessi a copertura del SCR)	45.070.978,33	23.027.089,46	26.843.471,99	12.303.734.27	51 639 876 75	26 200 224 50
						20,000,734,59
Patrimonio vigilanza minimo (Fondi Propri amassi a						
copertura del MCR)	32.059.026,68	10.015.137,80	22.606.068,63	8.066.330,91	34.739.681,04	9.400.538,88
Solvence Control Boson						
Minima Control Requirement (SCR)	31.572.201,84	31.572.201,84	15.251.932.81	17 226 578 17	40 072 002	40.000
wantion capital Requirement (MCR)	13.870.746,35	13.870.746,35	3.812.983,20	3.812.983,20	17.683.730	17.683.730
Solvency Ratio su SCR						
Solvency Ratio su Barro	142,76%	72,93%	176,00%	71,42%	126.34%	KA 2500
MAIN SE INCH	231,13%	72,20%	592.87%	711 55%	105 AEW	04,55%

	Net Ins	Net Insurance	Net	Net Life	Consc	Consolidato
Limiti di materialità del:						
Utile di esercizio ante imposte- utilizzando la percentuale minima usata nella prassi nazionale (Isa 320)	371.727,85	- 760.528,75	126.840,40	- 692.151,85	483.379,95	- 842.608,39
Patrimonio netto (parametro utilizzato dai revisori)	1.170.602,58	562.553,44	492.390,00	115.978,08	1.279.710,30	671.534,56
Delta conseguente alla mancata raccolta di informazioni necessarie		- 20.268.305,20		- 12.448.107,00		- 20.211.202,16
Patrimonio netto al 31.12.2017	39.020.086,00	18.751.781,39	16.413.000,00	39.020.086,00 18.751.781,39 16.413.000,00 3.865.936,00 42.657.010,00 22.384.485,33	42.657.010,00	22.384.485,33

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno, 45 - 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - +39.02.87.73.07 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it www.trevisanlaw.it

Spett.li

Net Insurance S.p.A Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 00161 – Roma

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Net Insurance Life S.p.A Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 00161 – Roma

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Milano, 15 maggio 2019

Via e-mail

Oggetto: Net Insurance S.p.A - Net Insurance Life S.p.A. - Bilanci d'esercizio e consolidato 2017

Egregi Signori,

facciamo seguito alle interlocuzioni intercorse, per renderVi il seguente parere che si propone di verificare (i) se sussista l'obbligo di legge o meno per Net Insurance S.p.A. ("Net") e Net Insurance Life S.p.A. ("Net Life", congiuntamente a Net "Società") di revoca delle rispettive delibere dell'assemblea ordinaria, tenutesi entrambe il 24.04.2018, di approvazione dei bilanci d'esercizio 2017 (ivi compreso il bilancio consolidato 2017 di Net, congiuntamente "Bilanci 2017"), risultati erronei quanto ad alcune poste patrimoniali ivi registrate, con contestuale nuova approvazione da parte dell'assemblea, dei medesimi bilanci d'esercizio 2017 rettificati (salvo ovviamente quello consolidato che verrà ripresentato), nonché (ii) se ricorrano i presupposti di legge per revocare per giusta causa la società di revisione legale incaricata della revisione dei citati Bilanci 2017, la quale non aveva sollevato alcun rilievo in ordine alla correttezza di tali rendicontazioni finanziarie annuali ("Società di Revisione").

A tal riguardo ed ai fini del presente parere, facciamo esclusivo riferimento alle conclusioni a cui è giunto il Dott. Cremona, incaricato da parte delle Vostre Società di

verificare, da una parte se i Bilanci 2017 di Net e Net Life, già approvati dalle rispettive assemblee ordinarie e depositati presso il Registro delle Imprese rispettassero i corretti principi contabili e, dall'altra, se l'operato della Società di Revisione, nell'ambito dell'attività di revisione dei suddetti Bilanci 2017, si ponesse in linea con i principi di revisione contabile.

Tale esperto, a seguito della propria approfondita analisi, ha verificato che dette rendicontazioni contabili sono affette da "errori rilevanti", verificatisi nell'esercizio 2017 riconducibili a "gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei Bilanci 2017, nonché ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme di revisione internazionali. Lo stesso esperto in particolare ha ravvisato come le Società abbiano agito "con negligenza "nel raccogliere le informazioni per un corretto trattamento contabile" del portafoglio di proprietà. In altri termini, attuando procedure minimamente affidabili ai fini della predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, esse avrebbero potuto disporre delle informazioni necessarie per corretta applicazione dei principi contabili.". Egli inoltre ha precisato che "l'assenza di adeguate policy e procedure aziendali per definire (i) la selezione delle controparti contrattuale e l'affidamento dell'attività ad esse richieste; (ii) l'acquisizione delle informazioni e delle attestazioni sull'attività svolta dalle controparti (con adeguata "segregation of duties") e (iii) efficaci controlli sulla formazione del bilancio, sia da considerarsi una grave negligenza nel processo di produzione dell'informativa finanziaria, una significativa debolezza del sistema di controllo interno e infici gravemente l'affidabilità dell'assetto amministrativo contabile." Quanto poi all'attività di revisione lo stesso esperto ha rilevato una "la grave negligenza della società di revisione nell'applicare adeguate procedure, conformi alle regole stabilite dai principi di revisione, al fine di fronteggiare il rischio che i predetti bilanci fossero inficiati da un errore significativo nella contabilizzazione del portafoglio di proprietà."

Il parere di seguito reso, dunque, muove da tali assunti, come efficacemente rappresentati dal Dott. Massimo Cremona nel proprio elaborato del 10 maggio 2019, cui si rinvia, recependo le conclusioni a cui lo stesso è giunto, senza effettuare alcun riesame e/o revisione critica delle medesime (non essendo oggetto del mandato ricevuto), che dunque costituiscono i presupposti imprescindibili per quanto di seguito riportato.

Revoca delle delibere di approvazione dei Bilanci 2017 e riapprovazione da parte dell'assemblea degli stessi, a seguito di rettifiche.

Come noto, ai sensi dell'art. 2423, comma 2 c.c. il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società al termine dell'esercizio, nonché il relativo risultato economico. Anche per tali fini, infatti, il legislatore e la prassi hanno sviluppato specifici principi contabili cui le società devono attenersi per la redazione del bilancio.

Tale rendicontazione finanziaria svolge un'importante funzione informativa verso l'esterno, in quanto le norme inderogabili dirette a garantire la verità, la chiarezza e la correttezza del bilancio di esercizio, tutelano non solo l'interesse del singolo socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria, ma anche il diritto di tutti gli

altri stakeholders che entrano in rapporto con la società, a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della stessa ed il risultato economico dell'esercizio.

Va, altresì, osservato che, nel caso in cui il bilancio d'esercizio violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dal citato art. 2423, comma 2 c.c., lo stesso avrebbe contenuto illecito, così come l'oggetto della delibera di sua approvazione, con conseguente nullità della medesima.

Ciò appare confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo cui la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro, veritiero e corretto ha un oggetto illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabili dettate a tutela di un interesse generale e, dunque, deve ritenersi nulla ex art. 2379 c.c. In tal scnso "Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e, quindi, nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente" (Cass. Civ. Ord. 12583/2018, vedasi anche Cass. Civ. 22/2013, 27/2000, 9524/1999, 7398/1997, 3652/1997, 8048/96, 1813/1979).

Con riguardo alla fattispecie in esame, il Dott. Cremona ha concluso che i Bilanci 2017 di Net e Net Life non sarebbero rispettosi dei principi di cui all'art. 2423 c.c. Invero, in tali rendicontazioni finanziarie sarebbero stati contabilizzati a patrimonio Titoli di Stato per un valore di circa € 26,6 milioni che, come successivamente accertato nell'ambito della predisposizione dei progetti di bilancio di esercizio 2018, non erano nella disponibilità delle Società e tale fatto avrebbe dovuto essere adeguatamente rilevato sin dall'esercizio 2017. Tale erronea contabilizzazione sarebbe riconducibile, oltre che ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile di cui si dirà nella seconda parte del presente parere, a gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei Bilanci 2017, tra cui il mancato rispetto da parte di queste delle regole di diligenza richieste. Ciò appare confermato dal fatto che Net e Net Life - a seguito del cambio di proprietà delle stesse - nella formazione dei bilanci d'esercizio 2018 (e del bilancio consolidato 2018 quanto a Net), applicando la diligenza richiesta e procedure di controllo rispettose dei principi cui ci si deve ispirare nello svolgimento di tali attività, hanno riscontrato l'assenza della disponibilità di detti Titoli di Stato in capo alle medesime Società.

Si tratterebbe di un errore contabile che assume i connotati di assoluta rilevanza, sia per la dimensione che per l'entità della posta erronea iscritta a bilancio, tale da rendere questo inattendibile sotto un profilo patrimoniale e di risultato d'esercizio. Ciò senza considerare che sulla base di tali Bilanci 2017 si è fondata l'operazione di fusione per incorporazione di Archimede S.p.A in Net e sono stati determinati i valori del concambio delle azioni tra le due società.

In tali precisazioni, dunque, si rende necessario verificare se sussista in capo alle Società un obbligo di legge o meno, oppure una mera facoltà, o diversamente un'impossibilità, di procedere alla revoca delle delibere assembleari di approvazione dei Bilanci 2017 ed alla conseguente approvazione dei bilanci d'esercizio 2017 corretti, a seguito della rettifica delle poste errate.

Si parta dall'assunto che il bilancio sia redatto in violazione dei principi generali di chiarezza, verità e correttezza, non essendo rappresentata in modo corretto l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Laddove – come risulterebbe nel caso di specie – tale errore abbia un impatto significativo sulle poste ivi iscritte, ci troveremmo in una situazione assimilabile a quella del c.d. "falso in bilancio" (che tuttavia verrebbe integrato solo dal comportamento doloso, e non già solo colposo, di chi lo dovesse redigere e/o approvare), il che determinerebbe la nullità della delibera ad esso relativa.

Una delibera nulla deve ritenersi inefficace e come mai intervenuta, comportando, dunque, la necessità di adottarne una legittima nel rispetto delle disposizioni di legge.

Se, dunque, le delibere di approvazione dei Bilanci 2017 devono considerarsi nulle in ragione di quanto sopra, ricorrerà conseguentemente un obbligo in capo alle Società di sottoporre nuovamente all'approvazione delle rispettive assemblee ordinarie i bilanci di esercizio 2017 corretti.

L'analisi normativa diretta a disciplinare i casi di invalidità dei bilanci d'esercizio, conferma quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 2434 bis c.c., al comma 1 è, infatti, statuito che "Le azioni previste dagli articoli 2377^l e 2379² non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo", ed al comma 3 che "Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa".

Dalla lettura del comma 1 della disposizione in esame emerge, dunque, che solo con l'approvazione del bilancio successivo a quello affetto da errori, sia preclusa la possibilità di invalidare la delibera di approvazione di quest'ultimo. Per quanto non esplicitato dalla normativa citata, per un principio di coerenza con la suddetta disciplina, sarebbe possibile sostenere che l'approvazione del bilancio successivo a quello affetto da errori, determini - in parallelo - un'impossibilità di revocare quello precedente erroneo e di sostituirlo con uno nuovo e corretto. Fattispecie che, comunque, non ricorrono, allo stato, nel caso in esame, dal momento che i bilanci d'esercizio 2018 non sono ancora stati approvati dai soci, attesa la revoca delle convocazioni delle relative assemblee.

D'altra parte occorre segnalare anche l'art. 2377, comma 7 c.c. il quale, in caso di annullamento delle deliberazioni (ma anche di nullità per effetto del richiamo di cui all'art. 2379 c.c. per quanto compatibile), impone un obbligo per gli amministratori di assumere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità; in altri termini a porre in essere tutti gli atti necessari a rispristinare la legalità e legittimità di delibere invalide, anche attraverso la sostituzione delle stesse.

Annullabilità delle deliberazioni

² Nullità delle deliberazioni

Peraltro la giurisprudenza - seppur l'argomento non sia trattato diffusamente - è orientata nel ritenere che l'invalidazione del bilancio erroneo tramite un'impugnativa, comporti un obbligo per l'organo amministrativo di redigere un nuovo bilancio in sostituzione di quello impugnato. Ciò per molteplici ragioni, ovvero, sia in quanto appare doveroso che, ad un eventuale atto erroneo debba seguire un atto corretto, sia al fine di assicurare il rispetto del principio di continuità dei bilanci. Se, infatti, non si procedesse alla rettifica dei Bilanci 2017, ma solamente all'approvazione di quelli relativi all'esercizio 2018 (ferma restando la necessità di evidenziare in tale ultimo documento, ai fini comparativi, le variazioni intervenute), questi ultimi registrerebbero delle poste patrimoniali che, in ogni caso, sarebbero riferibili non a fatti di competenza dell'esercizio a cui si riferiscono, bensì a quello precedente. Ciò determinerebbe paradossalmente una rappresentazione non veritiera e non corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria - in quanto non afferente al periodo amministrativo di riferimento - sia per l'esercizio 2017, che per quello 2018. Così facendo, inoltre, le Società, in contrasto con il principio di autotutela posto a loro salvaguardia, rischierebbero di aggravare la situazione in essere piuttosto che porvi rimedio, pur trovandosi nelle condizioni di poterlo fare.

Se così non fosse, peraltro, l'"errore rilevante" dei Bilanci 2017 potrebbe essere motivo di impugnativa da parte dei soci per una dichiarazione di invalidità, esponendo le Società ad ulteriore pregiudizio e gli amministratori ad una responsabilità per fatti omissivi. Senza dimenticare che in capo all'organo amministrativo sussiste un generale obbligo di agire con diligenza, tra cui quello di fornire una rendicontazione del patrimonio e della gestione della società veritiera e corretta, e quello di adottare tutti i presidi per evitare che possano essere integrate false comunicazioni sociali tramite atti commissivi o omissivi.

Sotto tale profilo, un'inattività dell'attuale consiglio di amministrazione, potrebbe addirittura determinare una responsabilità del medesimo ai sensi della disciplina applicabile al caso di specie: la condotta degli amministratori che, pur consapevoli dei gravi errori impattanti in misura significativa sui Bilanci 2017, omettano di sostituire detti Bilanci 2017 con quelli corretti – nonostante la facoltà riconosciutagli in tal senso dalla legge (non essendo applicabili le preclusioni di cui all'art. 2434 bis, comma 1 c.c.) – potrebbe configurare una sorta di "convalida implicita" dei medesimi. Ciò determinando, non soltanto una responsabilità dei consiglieri sotto un aspetto civilistico, ma, altresì, dal punto di vista penale, posto che l'entità delle rettifiche contabili da apportare superano gli indici di rilevanza fissati dal legislatore, oltre i quali - per l'appunto - si configurerebbe la commissione di un illecito penale, connotato dalla sussistenza del dolo.

Da quanto sopra, ne deriva che i consigli di amministrazione di Net e Net Life dovranno procedere rispettivamente alla redazione di un nuovo e corretto progetto di bilancio 2017 (Net anche del progetto di bilancio consolidato 2017), con i quali si dovranno rendere note le ragioni delle rettifiche intervenute, da sottoporre all'assemblea dei soci per la relativa approvazione e successivo deposito presso il Registro delle Imprese. Contestualmente, si dovrà, altresì, sottoporre all'assemblea dei soci ordinari l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2018 (e del bilancio consolidato 2018 di Net) in continuità con quelli rettificati di cui all'esercizio precedente.

Per completezza informativa, dovrà eventualmente essere valutata da parte del consiglio di amministrazione delle Società l'opportunità o meno di riapprovare anche le relazioni semestrali 2017, qualora queste fossero state impattate dalle errate registrazioni contabili, ancorché i fatti da cui originano le criticità in esame, sembrerebbero essersi verificati nella seconda parte di tale esercizio.

Revoca dell'incarico conferito alla Società di Revisione

In riferimento alla tematica inerente l'eventuale possibilità di procedere alla revoca per giusta causa dell'incarico conferito alla Società di Revisione, anzitutto, giova precisare che l'art. 11 del D.Lgs 39/2010 individua i principi di revisione cui il revisore legale dei conti è soggetto nell'ambito dello svolgimento della propria attività, la quale impone allo stesso, ai sensi del successivo art. 14, di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, illustrando i risultati della revisione legale, nonché di verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Nel caso di specie, il Dott. Cremona ha rilevato come la Società di Revisione incaricata dalle Società non abbia adottato un comportamento improntato alla specifica diligenza richiesta per l'attività di revisione, stante il mancato rispetto di alcuni principi e/o regole di revisione contabile. In particolare, la stessa non si sarebbe conformata alle regole dell'ISA Italia 505 relative alle "Conferme esterne", in quanto nell'ambito della revisione dei Bilanci 2017 avrebbe richiesto notizie circa la sussistenza ed il saldo dei Titoli di Stato, non già al soggetto depositario di questi (come avrebbe dovuto), bensì solo a cui sarebbero stati trasferiti tali Titoli di Stato. Peraltro, le citate richieste non sarebbero state personalizzate, come necessario, rispetto alla tipologia ed alla complessità dei rapporti che hanno dato origine al trasferimento dei Titoli di Stato. Gli "errori rilevanti" di cui sono risultati affetti i Bilanci 2017, dunque, parrebbero essere riconducibili anche all'inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile.

In tali precisazioni, si rende necessario verificare se gli inadempimenti e/o condotte poste in essere dalla Società di Revisione, possano essere motivo atto a giustificare la revoca dell'incarico conferitole.

A riguardo rinviene l'art. 13, comma 3 del D.Lgs 39/2010 sopra citato, secondo cui l'assemblea può revocare l'incarico al revisore legale - sentito l'organo di controllo - quando ricorra una giusta causa, dovendo contestualmente conferire il medesimo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Si precisa che non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Secondo quanto previsto dal Decreto MEF n. 261/2012 (Regolamento attuativo del D.Lgs 39/2010 cmanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), costituiscono "giusta causa" di revoca, tra le altre, i gravi inadempimenti del revisore legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto, nonché, i fatti - da motivare adeguatamente - di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

In tal senso, infatti, eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono considerati nulli.

Sul punto si può notare come le ipotesi sopra citate previste dal Decreto MEF n. 261/2012 non siano specificatamente definite, lasciando quindi alla società, al revisore o agli organi pubblici (inclusi quelli giurisdizionali, qualora insorga una controversia), l'interpretazione circa il ricorrere dei fatti impeditivi della prosecuzione del contratto di revisione.

Deve evidentemente trattarsi di circostanze gravi, che ledano definitivamente il rapporto fiduciario tra i contraenti, in modo tale da non permettere la prosecuzione dello stesso, neppure in via provvisoria o temporanea, e senza le quali verrebbe difficile giustificare la necessità d'interrompere il rapporto. Ciò a prescindere dal fatto che tali ipotesi possano o meno essere qualificate, civilisticamente, come inadempimenti.

Nel verificare tali circostanze, la giusta causa deve essere "apprezzata in riferimento alle esigenze del singolo rapporto, determinate dalla sua natura continuativa e fiduciaria". Essa, invero, non può consistere nella generica contestazione di una condotta adempiente, ma deve essere ravvisata in specifiche situazioni o eventi che rendano immediatamente inaccettabili nel loro complesso e non proseguibili le prestazioni lavorative nell'impresa (Cass. Civ. 23381/2013, Cass. 807/2013).

Nel caso di specie, la condotta posta in essere dalla Società di Revisione ci pare possa configurare i presupposti di cui ai "gravi inadempimenti" e alla "giusta causa" per la revoca dell'incarico, attesa l'assenza di diligenza della stessa nello svolgimento del proprio operato ed il mancato rispetto dei principi di revisione, nei termini rappresentati dal dott. Cremona.

E' evidente, infatti, come le Società, oggi, dopo aver appreso che i Bilanci 2017 non fossero corretti quanto ad alcune rilevanti poste patrimoniali ivi contenute, difficilmente potrebbero acconsentire ad una prosecuzione del rapporto con la Società di Revisione, che avrebbe omesso di rendere una propria opinion con rilievi che - se segnalati - avrebbero senz'altro consentito di avvedersi dell'inveritiera rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale dell'esercizio 2017. Ciò si ritiene integri un grave inadempimento della medesima, che incide senz'altro sulla corretta prosecuzione del rapporto, minando la fiducia riposta dalle Società nel proprio consulente. Queste, infatti, in tale rappresentazione, hanno riscontrato come l'attività di revisione legale sia stata carente rispetto agli standard qualitativi richiesti da tale tipologia di attività, da cui la necessità che la revisione dei bilanci venga condotta da parte di un diverso soggetto.

Sotto tale profilo, la prosecuzione del rapporto determinerebbe, infatti, anche una grave situazione conflittuale tra la Società di Revisione da un lato, e Net e Net Life dall'altro. La prima, dopo aver revisionato senza riserve i Bilanci 2017, oggi sarebbe chiamata a revisionare quelli rettificati aventi ad oggetto il medesimo esercizio, con la conseguenza che - assunta la veridicità delle considerazioni del dott. Cremona - dovrebbe giungere a conclusioni opposte a quelle già evidenziate e certificate. Ciò con riguardo non solo a riclassificazioni delle voci contabili, ma anche a rettifiche di quelle sostanziali, per valori significativi, dovendo implicitamente ammettere una propria colpa grave.

Inoltre, verrebbe a mancare in capo alla Società di Revisione il requisito imprescindibile dell'indipendenza per poter svolgere tale attività, atteso che questa, da soggetto

necessariamente terzo ed imparziale, finirebbe per diventare sostanzialmente una controparte interessata, poiché rischierebbe di non essere oggettiva quanto alla riconsiderazione delle proprie precedenti valutazioni rese con riguardo ai Bilanci 2017, con ricadute sulla revisione dei bilanci d'esercizio 2018, in quanto redatti in continuità con quelli rettificati dell'esercizio precedente. Ciò confermerebbe il ricorrere dell'ipotesi di revoca del rapporto per giusta causa, essendo detto conflitto di rilevanza tale da rendere impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, in considerazione delle finalità dell'attività che il revisore sarebbe chiamato a svolgere.

La carenza di fiducia nei confronti della Società di Revisione e la mancanza di imparzialità della stessa originerebbe, altresì, dal fatto che le Società potrebbero decidere di contestare il suo operato e intraprendere un'azione legale risarcitoria nei suoi confronti, determinando ulteriori criticità circa una corretta esecuzione del rapporto. Ci si chiede come potrebbe, infatti, la Società di Revisione analizzare oggettivamente le rendicontazioni finanziarie predisposte da Net e Nel Life, laddove la loro condivisione in tutto o in parte potrebbe implicare nella sostanza l'ammissione di un obbligo risarcitorio nei confronti delle medesime, avendo queste avanzato delle pretese in tal senso.

Ciò precisato, sotto l'aspetto procedurale, il suddetto art. 3 del Decreto MEF n. 261/2012 dispone che competente alla revoca del revisore legale sia l'assemblea dei soci. Nello specifico, le Società dovranno comunicare per iscritto al revisore legale stesso o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, potrà revocare l'incarico. Affinché la delibera sia valida è necessario che in sede assembleare si provveda contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale (o ad un'altra società di revisione legale), stabilendone anche il corrispettivo, oltre che la durata fissata per legge.

Dunque, il potere riconosciuto all'assemblea di deliberare la revoca del revisore legale con contestuale nomina del nuovo revisore, che avverrà dopo aver acquisito le osservazioni formulate dal revisore stesso ed il parere dell'organo di controllo che deve, peraltro, estendersi anche alle menzionate osservazioni. Si può osservare come detto scambio sia finalizzato a fornire all'assemblea un quadro informativo più ampio.

A riguardo si precisa come la norma non specifichi se la comunicazione da parte della società al revisore legale in merito alla presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, debba essere trasmessa a questi contestualmente o successivamente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ragione di ciò, onde evitare qualsivoglia contestazione, si suggerisce – una volta che il consiglio di amministrazione abbia approvato con propria delibera la volontà di convocare l'assemblea dei soci per i fini di cui sopra – di comunicare tale intenzione per iscritto alla Società di Revisione, spiegando i motivi della revoca e, al contempo, fissando un termine entro il quale la Società di Revisione dovrà far pervenire le proprie osservazioni che saranno oggetto di valutazione da parte dei soci. Si segnala che i medesimi passaggi procedurali sono stati seguiti da altre emittenti AIM, sebbene la casistica non sia univoca.

Quanto all'efficacia della delibera di revoca, si segnala che la stessa non necessita della preventiva approvazione del Tribunale o della Consob, rispettivamente per le società non quotate e quotate su un mercato regolamento. Ne consegue, quindi, che la delibera si debba ritenere pienamente efficace sin dal momento della sua adozione. Resta fermo, in ogni caso, che la Società di Revisione potrà sempre agire giudizialmente nei confronti di Net e Net Life, laddove ritenesse ingiustificata la propria revoca dall'incarico assunto, potendo, altresì, richiedere l'emissione di un provvedimento d'urgenza da parte del Tribunale diretto a sospendere la delibera di revoca.

In ogni caso, la repressione di eventuali atti opportunistici potrà essere oggetto di valutazione da parte degli enti pubblici (MEF e CONSOB), eventualmente sollecitati a ciò dall'esame delle informative che giungeranno alla loro attenzione.

L'art. 9 del Decreto MEF n. 261/2012 incrente gli obblighi di comunicazione relativi agli enti di interesse pubblico, come sono le Società, prevede, infatti, che questi entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, debbano trasmettere alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- b) parere dell'organo di controllo;
- c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

Dal canto proprio, il Revisore Legale, dovrà trasmettere alla Consob una copia delle osservazioni formulate alla società entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione delle medesime.

Conclusioni

A seguito dell'analisi sopra svolta, richiamate le conclusioni – nei termini sopra precisati - del Dott. Cremona, si ritiene che le assemblee ordinarie del 24.04.2018 che hanno approvato i Bilanci 2017, stante il loro oggetto illecito, in quanto contrastante con le norme imperative inderogabili in tema di una corretta redazione dei bilanci d'esercizio, debbano ritenersi nulle. Conseguentemente, si rende necessario - anche alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali - procedere alla convocazione di una nuova assemblea dei soci ordinari per entrambe le Società, affinché questi possano deliberare in merito alla revoca della delibera di approvazione dei Bilanci 2017, con contestuale approvazione degli stessi rettificati (con presentazione del bilancio consolidato 2017 Net anch'esso rettificato). In tale occasione, dovranno, inoltre, essere sottoposti all'approvazione i bilanci d'esercizio 2018 (con presentazione del bilancio consolidato 2018 Net), in continuità con quelli rettificati.

Peraltro, richiamate le conclusioni – nei termini sopra precisati - del Dott. Cremona circa l'operato negligente della Società di Revisione stante il suo comportamento in violazione di regole e principi contabili di revisione, si ritiene che sussistano i motivi per revocare per "giusta causa" l'incarico conferito alla stessa. Ciò per le ragioni sopra richiamate e a cui si fa rinvio. L'assemblea, contestualmente alla revoca della Società di Revisione dovrà, altresì, procedere alla nomina del nuovo revisore. Quanto alle modalità esecutive della revoca ed agli ulteriori adempimenti si richiama quanto sopra illustrato.

Nel restare a disposizioni per eventuali chiarimenti sulle questioni oggetto di disamina, porgiamo cordiali saluti.

Avv. Dario Trevisan



PARERE IN MERITO ALLA SUSSITENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RETTIFICA E LA SUCCESSIVA RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017 DELLA NET INSURANCE S.P.A. E DELLA NET INSURANCE LIFE S.P.A.

MAGGIO 2019

PROF. GIOVANNI FIORI

ORDINARIO DI BCONOMIA AZIENDALE NELL'UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

INDICE

i.	PREMESSA	3
2.	IPOTESI E LIMITI DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	5
3.	BREVE RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA	6
4,	RIFLESSI CONTABILI DELLE NOTE VICENDE SUI BILANCI AL 31.12.2017 DELLA NET INSURANCE E DELLA NET LIFE	8
5.	CONCLUSIONI	15

PREMESSA

I sig.ri Dott. Renato Giulio Amato e Avv. Francesca Romana Amato, in qualità di consiglieri di amministrazione della Net Insurance S.p.A. (di seguito anche "Net Insurance" o "NI") e della Net Insurance Life S.p.A. (di seguito anche "Net Life" o "NL", congiuntamente anche le "Società") hanno richiesto allo scrivente Prof. Giovanni Fiori, Ordinario di Economia Aziendale presso la Luiss Guido Carli di Roma, con studio in Roma, via Giovanni Paisiello 24, di redigere un parere tecnicocontabile in merito al seguente tema: "alla luce delle note vicende afferenti i rapporto con la si richiede se sia necessario o meno procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei bilanci chiusi al 31.12.2017 della Net Insurance S.p.A. e della Net Insurance Life S.p.A." (di seguito anche "Bilanci 2017").

Ciò, in quanto, alla convocazione del C.d.A. delle Società previsto il 17.05.2019 è stato allegato inter alia un parere reso dal Dott. Massimo Cremona del 13.05.2019 (di seguito anche "Parere Cremona") dal quale emergerebbe che i predetti Bilanci 2017 "conterrebbero errori rilevanti errori connessi agli effetti della contabilizzazione dei titoli di Stato" (pag. 14) oggetto dei rapporti contrattuali intercorsi con la di seguito anche tali da inficiare il rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta sancito dall'art. 2423 c.c.

In data 15.05.2019, poi, lo Studio Legale Trevisan & Associati ha reso un parere (di seguito anche "Parere Trevisan") dal quale, sulla base delle conclusioni e delle assunzioni del Parere Cremona, "senza però effettuare alcun riesame e/o revisione critica delle medesime", emergerebbe la necessità di "procedere alla convocazione di una nuova assemblea dei soci ordinari per entrambe le Società, affinché questi possano deliberare in merito alla revoca della delibera di approvazione dei Bilanci 2017, con contestuale approvazione degli stessi rettificati (con presentazione del bilancio consolidato 2017 Net anch'esso rettificato)" (cfr. § conclusioni).

Al fine della predisposizione del presente parere, lo scrivente ha potuto esaminare la seguente documentazione:

- convocazione del C.d.A. della Net Insurance S.p.A. per la data del 17.05,2019;
- Parere Cremona;

- Parere Trevisan;
- corrispondenza intercorsa tra lo Studio Legale Trevisan & Associati e lo Studio Legale O'Melveny & Myers LLP di Londra, incaricato dalle Società nell'ambito del contenzioso instauratosi con
- atto di denuncia e querela dinnanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti dei Sig.ri presentato dall'amministratore delegato delle Società in data 1.04.2019;
- comunicazione del 27.03.2019 con cui le Società informavano l'IVASS in merito a quanto accaduto relativamente ai rapporti intercorsi con la BIS.

Ciò premesso – dopo aver fornito una breve ricostruzione dei fatti, sulla base di quanto indicato nel Parere Cremona – si provvederà ad individuare le norme contabili da applicare per la rilevazione degli accadimenti verificatisi nei bilanci al 31.12.2017 delle Società, rispetto a quanto effettivamente contabilizzato dalla NI e dalla NL nei Bilanci 2017.

Tutto quanto sopra, al fine di esprimere un giudizio in merito alla sussistenza, o meno, dei presupposti per procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei predetti Bilanci 2017 della Net Insurance e della Net Insurance Life,

2. IPOTESI E LIMITI DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il lavoro svolto e le conclusioni raggiunte devono essere interpretate alla luce delle seguenti principali ipotesi e limitazioni:

- lo scrivente, pur avendo adottato tutte le necessarie precauzioni per un'attenta valutazione dei dati, dei documenti e delle informazioni a disposizione e, pur avendo svolto l'incarico con diligenza, professionalità e indipendenza di giudizio, non ha effettuato alcun audit sui dati forniti e pertanto non risponde della completezza, accuratezza, attendibilità e rappresentatività di tali dati, documenti e informazioni; resta esclusa, quindi, la responsabilità dello scrivente per qualsiasi errore od omissione concernente tali documenti, dati e informazioni e per qualsiasi errore od omissione che dovesse emergere in sede di valutazione a seguito del loro impiego;
- tutte le informazioni che costituiscono il supporto quantitativo e qualitativo del presente parere sono state fornite dai Sig.ri Dott. Renato Giulio Amato e Avv.
 Francesca Romana Amato e/o risultano comunque pubblicamente disponibili;
- le conclusioni raggiunte sono basate sul complesso delle informazioni disponibili e delle valutazioni effettuate; pertanto, il documento è da intendersi unitario e le sue parti non possono essere utilizzate singolarmente.

3. BREVE RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA

Prima di scendere nel dettaglio circa i riflessi contabili che le vicende avrebbero avuto sui Bilanci 2017 delle Società, appare opportuno riepilogare brevemente i principali accadimenti verificatisi nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra la la Net Insurance e la Net Life, per come descritti – tra gli altri – nel Parere Cremona e nella restante documentazione esaminata dallo scrivente.

Nel mese di luglio 2017, nell'ambito di una più ampia strategia di crescita delle Società, che prevedeva anche l'emissione di un prestito obbligazionario, la Net Insurance e la Net Life hanno stipulato due rispettivi contratti di consulenza, denominati "Prime Brokerage Agreement" con la

Nell'ambito di tali contratti, coerentemente con quanto ivi espressamente previsto, le Società hanno provveduto a traferire titoli di stato italiani aventi un valore nominale (al luglio 2017) complessivamente pari ad Euro 25,5 milioni (di seguito anche i "Titoli") sui propri conti accesi presso la depositaria (di seguito anche

Nel corso del mese di marzo 2019, le Società sono venute a conoscenza che, rispettivamente nel mese di agosto 2017 e di febbraio 2019, la aveva stipulato un contratto di prestito titoli con la della consenza della consenza della consenza di prestito titoli con la quale aveva poi proceduto a vendere i Titoli a terzi soggetti.

Di tutto quanto sopra – secondo quanto riportato dall'esame dei documenti messi a disposizione dello scrivente – le Società sarebbero state del tutto inconsapevoli, tant'è che in data 1.04.2019 l'amministratore delegato ha provveduto a presentare la già richiamata denuncia e querela innanzi alla Procura della Repubblica.

La circostanza per cui le Società siano venute a conoscenza delle illegittime condotte della soltanto alla fine del mese di marzo 2019, oltre ad esser stata espressamente rappresentata sia nella comunicazione trasmessa all'IVASS che nella predetta denuncia a querela, risulterebbe corroborata anche dall'avvenuta approvazione da parte dei C.d.A. (in data 20.03.2019) della NI e della NL dei rispettivi fascicoli di bilancio al 31.12.2018 senza che tra i "fatti di rilievo avvenuti dopo la

chiusura dell'esercizio" fosse rilevata alcuna anomalia in merito alla vicenda che qui ci interessa!.

È, dunque, in tale contesto che si inserisce il Parere Cremona – e, prendendo le mosse dalle risultanze di quest'ultimo, anche il Parere Trevisan – secondo cui, come già anticipato, i Bilanci 2017 conterrebbero dei rilevanti errori attinenti la contabilizzazione dei titoli oggetto dei rapporti contrattuali intercorsi con la tali da inficiare il rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423 c.c. e, quindi, da rendere necessaria una loro rettifica ai sensi dell'OIC 29 – trattandosi di errori – con contestuale necessità di riapprovazione e di nuovo assoggettamento a revisione legale da parte di un'altra società di revisione (cfr. punti 2 e 3 O.d.G. del C.d.A. del 17.05.2019).

Viene solo rappresentata l'adozione di nuove linee guida di investimento e, in tale contesto, la messa in atto di procedure per il rientro dei Titoli depositati presso

4. RIFLESSI CONTABILI DELLE NOTE VICENDE SUI BILANCI AL 31.12.2017 DELLA NET INSURANCE E DELLA NET LIFE

Come anticipato in premessa, nel presente paragrafo si provvederà a rappresentare la corretta contabilizzazione degli accadimenti nei rispettivi bilanci al 31.12.2017 delle due Società, con particolare riferimento ai Titoli di Stato posseduti, sulla base delle vigenti regole contabili.

In primo luogo, poiché le Società predispongono il bilancio di esercizio secondo la normativa civilistica nazionale², le norme contabili di riferimento applicabili sono riconducibili al codice civile, integrato, ove possibile, dai Principi Contabili Nazionali - OIC.

In particolare, le aziende devono far riferimento, in primo luogo, all'art. 2423. comma 2, del codice civile che stabilisce che "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio". Tali principi rappresentano "le linee guida" fondamentali per la redazione del bilancio, necessari a tutelare tutti gli stakeholders coinvolti a vario titolo nella gestione aziendale; l'importanza di tali principi è tale che l'intero impianto normativo successivo è concepito affinché essi siano sempre rispettati.

Per quanto riguarda gli OIC, invece, nel caso specifico oggetto del presente parere, è possibile far riferimento a quanto previsto in linea generale dall'OIC 16 in relazione ai presupposti per l'iscrizione di un asset nell'attivo patrimoniale, sebbene tale principio riguardi il trattamento contabile di attivi diversi dai titoli di stato.

In accordo con la disciplina civilistica italiana, dunque, la possibilità di iscrivere un asset in bilancio è legata alla titolarità del diritto di proprietà dell'asset medesimo.

Sulla base di tale principio generale, occorre effettuare le seguenti osservazioni con riferimento agli accadimenti relativi ai Bilanci 2017.

Sebbene nel 2017 la avesse stipulato il contratto di prestito titoli con la all'insaputa delle Società e di alla data di chiusura dei Bilanci

Per normativa di settore, invero, i principi contabili internazionali si applicano al solo bilancio consolidato.

Vedi mail del 25.03.2019 inviata da all'avvid

(31.12.2017), così come alla data di approvazione degli stessi, la NI e la NL risultavano, comunque, le legittime proprietarie dei Titoli e pertanto, al fine di rispettare l'art. 2423 del codice civile e fornire una rappresentazione veritiera e corretta, dovevano iscrivere – come hanno correttamente effettuato – nel proprio attivo patrimoniale il valore di tali asset.

Sulla base di quanto previsto dai principi contabili nazionali - OIC, ed in particolare dall'OIC 16 in tema di immobilizzazioni materiali - applicabile mutatis mutandis anche alle immobilizzazioni finanziarie (quali i Titoli in questione) - il presupposto cardine per l'iscrizione iniziale di un asset nell'attivo patrimoniale è "il trasferimento del titolo di proprietà" (cfr. par. 24).

Le due Società al 31.12.2017 erano infatti le proprietarie dei Titoli, correttamente contabilizzati nell'attivo dello Stato Patrimoniale,

Volendo anche considerare i principi contabili internazionali IAS, che, ancorché applicabili al solo bilancio consolidato di NI, rappresentano comunque un autorevole riferimento in ambito contabile, a cui, peraltro, anche gli OIC si stanno progressivamente uniformando, è addirittura possibile ricavare un'interpretazione ancora più estensiva della contabilizzazione di un asset in bilancio.

Il Framework IAS, invero, stabilisce che per iscrivere un'attività nel bilancio di esercizio, "questa deve essere una risorsa controllata dall'impresa come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici", chiarendo come, seppur in genere il controllo di una risorsa esista quando l'impresa ne ha la proprietà, il diritto di proprietà non rappresenti una condizione essenziale per l'esistenza – e dunque la contabilizzazione – di un'attività.

Per l'iscrizione di un'attività in bilancio è sufficiente che siano attesi in futuro dei *flussi di benefici economici*, riferibili, nella fattispecie, ai proventi finanziari derivanti da tali Titoli, che le Società hanno, infatti, continuato a percepire⁴ nel corso del 2017, essendo, ad ogni modo, anche titolari della proprietà dei medesimi.

Pertanto, poiché alla data di approvazione dei Bilanci 2017 la aveva si stipulato il noto contratto di prestito titoli (peraltro all'insaputa delle Società e di

⁴ I proventi per interessi risultano poi direttamente reinvestiti nel medesimo titolo.

ma questi ultimi non erano ancora stati (illegittimamente) venduti⁵, non essendovi stato alcun trasferimento dei rispettivi dirittì di proprietà, la Net Insurance e la Net Life risultavano pienamente legittimate ad iscrivere nei propri bilanci il valore dei Titoli in questione.

Anzi, contrariamente a quanto rappresentato nel Parere Cremona e nel Parere Trevisan, proprio il non iscrivere tali Titoli in bilancio avrebbe rappresentato una violazione dei principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta dell'art. 2423 c.c. poiché le Società non avrebbero fornito l'informazione relativa ad un asset di loro proprietà e, dunque, facente parte del patrimonio aziendale.

In sede di predisposizione del bilancio al 31.12.2017, qualora le Società fossero state a conoscenza dell'esistenza del contratto di prestito titoli – e così non era –, non avrebbero, dunque, dovuto apportare alcuna modifica contabile ai propri saldi economico-patrimoniali, atteso il permanere del diritto di proprietà dei Titoli in questione ed il godimento dei relativi proventi, bensì fornire semplicemente un'informativa in nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 9, c.c., invero, nella nota integrativa deve essere indicato "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate".

Tuttavia, alla data di approvazione dei Bilanci 2017, le Società non risultano aver fornito tale informativa non essendo a conoscenza dell'esistenza del prestito titoli – come rappresentato dall'organo amministrativo sia nella denuncia e querela del 1.04.2019 che nella comunicazione all'IVASS – né potendo esserlo, essendo state vittime di una "frode sofisticata", come espressamente indicato dall'Avv. dello Studio Legale O'Melveny & Myers LLP di Londra nella propria comunicazione del 22.03.2019 trasmessa allo Studio Legale Trevisan.

Chiarito che l'esistenza del contratto di prestito titoli non implicava in alcun modo la necessità di apportare rettifiche contabili ai saldi economico-patrimoniali dei Bilanci 2017 e, pur volendo prescindere dalle ragioni alla base dell'assenza dell'informativa nelle rispettive note integrative, ciò che appare opportuno valutare

⁵ Avvenuto invero, peraltro illegittimamente, softanto nel mese di febbraio 2019.

nella presente sede è se proprio tale assenza di informativa rappresenti un grave errore in grado di inficiare il principio della rappresentazione veritiera e corretta, come asserito nel Parere Cremona.

Sul punto, come peraltro effettuato anche dal Prof. Cremona, occorre fare riferimento al principio contabile OIC 29 (rubricato 'Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio'), e segnatamente al paragrafo 10 ove si precisa che "l'errore è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa".

Del medesimo avviso risultano essere anche i principi contabili internazionali, richiamati anche nel Parere Cremona, ove viene evidenziato che lo IAS 8 definisce errore le omissioni ed errate misurazioni di voci nel bilancio "derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erroneo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di quegli eserctzi furono autorizzati all'emissione; e b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella presentazione di quei bilanci" (cfr. pag. 13).

Orbene, con riferimento al caso di specie, si è già avuto modo di chiarire come, seppure le Società avessero avuto contezza dell'esistenza del contratto di prestito titoli, in sede di predisposizione dei bilanci al 31.12.2017 non avrebbero dovuto apportare alcuna rettifica o variazione ai dati di bilancio, stante comunque il permanere del diritto di proprietà sui Titoli ed il godimento dei relativi frutti, bensi limitarsi a fornire un'adeguata informativa nella nota integrativa.

Per di più, poi, la NI e la NL – per stessa ammissione del legale incaricato, nonché del management in sede di denuncia agli organi competenti – sono risultate vittime di una "frode sofisticata", ragion per cui non erano a conoscenza, né potevano esserlo, delle condotte della

Poiché queste ultime circostanze non erano individuabili – e dunque non conoscibili – dalle Società, non può certamente trattarsi di errore come viene inteso nel Parere Cremona; dal ché se ne deriva come nei Bilanci 2017 non sia stata fornita alcuna "rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa" e come non vi sia pertanto alcuna correzione da apportare.

Anche nel Parere Cremona, invero, viene dato atto di come "l'OIC 29 non tratta specificamente degli errori dovuti a 'frodi'" (cfr. pag. 5).

A giudizio di chi scrive, non possono, dunque, ritenersi condivisibili le conclusioni cui addiviene il Dott. Cremona quando afferma che "tenuto conto dei fatti rappresentati, i bilanci di Net Insurance S.p.A. e di Net Insurance Life S.p.A. al 31 dicembre 2017 contengano errori rilevanti connessi agli effetti della contabilizzazione di titoli di Stato" (cfr. pag. 14).

Da un lato, infatti, se trattasi di "frode sofisticata" – come appare ragionevole ritenere dalla documentazione esaminata – non può configurarsi la fattispecie dell'errore e, dall'altro, non potrebbe comunque configurarsi la fattispecie di un errore rilevante, definito come "un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio" (par. 46 OIC 29).

Nel caso di specie, infatti, qualora la NI e la NL fossero state a conoscenza dell'esistenza del contratto di prestito titoli, l'unica differenza che vi sarebbe stata nei bilanci al 31.12.2017, sarebbe stata l'informativa da rendere in nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, comma 9, c.c., e non anche la rettifica dei valori economico-patrimoniali; appare, quindi, verosimile ritenere che tale circostanza non sarebbe stata in grado di "influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio".

Tuttavia, stabilire se le Società abbiano effettivamente subito una "frode sofisticata" si ritiene un tema di natura squisitamente giuridica che esula dall'oggetto del presente parere. Pertanto, per completezza informativa si riepiloga nel seguito la disciplina contabile applicabile qualora, invece, venisse a prevalere la tesi di un "errore rilevante".

Come rilevato anche a pag. 5 del Parere Cremona, in tale ipotetico scenario, occorrerebbe procedere con la correzione dell'errore.

Il riferimento della disciplina contabile continua ad essere rappresentato dall'OIC 29, il quale al paragrafo 47 statuisce che "una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo

⁶ In sede di approvazione dei Bilanci 2017, non è stata deliberata alcuna distribuzione di dividendi.

sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento"; sia che si tratti di errore "rilevante", sia che si tratti di errore "non rilevante".

Con particolare riferimento agli errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, cui fa riferimento proprio il Dott. Cremona, l'OIC 29 ai successivi paragrafi 48-49 indica che "la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore" e che "la società, ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:

- a. se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente; o
- se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente".

Sul punto, si ritiene utile ricordare come l'evento distrattivo che ha comportato il venir meno del diritto di proprietà in capo alle Società – ovverosia la cessione dei Titoli a terzi soggetti operata dalla – sia avvenuto il 12.02.2019, come peraltro indicato nella comunicazione trasmessa dall'amministratore delegato all'IVASS (pag. 5), e come dunque la NI e la NL non potessero venirne a conoscenza prima di tale data.

Tutto ciò posto, qualora venisse appurato che non si tratta di "frode sofisticata" – come invece appare dalle dichiarazioni rese delle Società all'IVASS e alla Procura –, bensì di un errore significativo, le Società dovrebbero provvedere a rilevare la correzione dell'errore nel bilancio 2019 (ovvero nell'esercizio in cui è stato individuato l'errore), attraverso la rideterminazione dei saldi di apertura dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto dell'esercizio al 31.12.2018 (ovvero dell'esercizio precedente), nel pieno rispetto dell'OIC 29 citato anche nel Parere Cremona.

Del medesimo orientamento risultano essere altresì i principi contabili internazionali. Lo IAS 8, invero, stabilisce che "normalmente un'impresa deve correggere un errore significativo relativo ad esercizi precedenti in modo retroattivo nel primo bilancio approvato successivamente alla scoperta dell'errore, rettificando

l'informazione comparativa per il periodo o i periodi precedenti presentati in cui è in occorso l'errore n7 .

In conclusione, dunque, si rappresenta che, seppure si ritenesse che trattasi di errore rilevante e non di "frode sofisticata", non si ravviserebbero comunque i presupposti per procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei Bilanci 2017 della Net Insurance e della Net Insurance Life, le quali al più dovrebbero intervenire – come sono effettivamente in procinto di fare – sui bilanci al 31.12.2018.

Al contrario, ove invece si provvedesse a seguire la tesi riportata nel Parere Trevisan, basata su un'errata interpretazione delle risultanze del Parere Cremona (che mai evidenzia espressamente la necessità di rettificare i bilanci al 31.12.2017), e dunque a rettificare i saldi patrimoniali dei Bilanci 2017, a giudizio di chi scrive si ravviserebbe una grave violazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta sancito dall'art. 2423, comma 2, c.c.

* * *

Alla luce di quanto rappresentato, si rappresenta come, indipendentemente dal fatto che venga stabilito che vi sia una "frode sofisticata" o un errore rilevante, non vi è alcun presupposto per procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei Bilanci 2017. Rettifica che, al contrario, ove invece effettuata comporterebbe una grave violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta enunciato dall'art. 2423 c.c.

Memento Pratico, Principi Contabili Internazionali, IPSOA-Francis Lefebre, 2018, pag. 335

5. CONCLUSIONI

Sono stato incaricato di redigere un parere tecnico-contabile in merito al seguente tema: "alla luce delle note vicende afferenti i rapporto con la si richiede se sia necessario o meno procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei bilanci chiusi al 31.12.2017 della Net Insurance S.p.A. e della Net Insurance Life S.p.A.".

L'esame della documentazione messa a disposizione dello scrivente (elencata nella premessa), unitamente a quanto prescritto dalla disciplina civilista e dai principi contabili nazionali ed internazionali, ha consentito di concludere nel senso che:

- in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci al 31.12.2017, qualera le Società fossero state a conoscenza dell'esistenza del contratto di prestito titoli, non avrebbero dunque dovuto apportare alcuna modifica ai propri saldi economico-patrimoniali, atteso il permanere del diritto di proprietà dei Titoli in questione ed il godimento dei relativi frutti, bensì fornire semplicemente un'informativa in nota integrativa. I Bilanci 2017 forniscono pertanto, sotto il profilo quantitativo-patrimoniale, la rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall'art. 2423 c.c.;
- l'assenza di tale informativa nei Bilanci 2017, poiché le Società risultano aver subito una "frode sofisticata", non costituisce un errore rilevante e pertanto non si rende necessario rilevare alcuna correzione contabile ai sensi dell'OIC 29;
- anche qualora venisse invece appurato che non si tratta di "frode sofisticata" bensi di un errore significativo, le Società dovrebbero provvedere a rilevare la correzione dell'errore nel bilancio 2019 (ovvero nell'esercizio in cui è stato individuato l'errore), attraverso la rideterminazione dei saldi di apertura dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto dell'esercizio al 31.12.2018 (ovvero dell'esercizio precedente);
- a prescindere che venga stabilito che trattasi di "frode sofisticata" o di errore rilevante, non vi è alcun presupposto per procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei Bilanci 2017. Rettifica che, al

contrario, ove invece effettuata comporterebbe una grave violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta enunciato dall'art. 2423 c.c.

中央中

Si ritiene con quanto sopra di aver assolto all'incarico conferito e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione.

Roma, 17 maggio 2019

Prof. Giovanni Piori

Milano, 13 maggio 2019 netinsurance03 lei Co/Sb

Via email

Spettabile
Net Insurance S.p.A.
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 - ROMA

Spettabile
Net Insurance Life S.p.A.
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 - ROMA

Alla cortese attenzione del Dott. Andrea Battista Amministratore Delegato di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A.

Oggetto: Errore in bilancio di esercizio di compagnia assicurativa

Gentile Dottor Battista.

faccio seguito alla Sua cortese richiesta, nonché ai successivi colloqui intercorsi, al fine di fornirLe il mio parere in merito al tema in oggetto.

Premessa

Premetto che mi è stato chiesto, per ragioni di riservatezza, di non menzionare i nomi delle società e delle persone controparti del Gruppo Net nell'articolata vicenda in esame.

Pertanto, nel testo del Parere, le società e le persone controparti del Gruppo Net vengono definite con lettere; un'opportuna legenda è nell'allegato B di cui potrà esserne omessa la diffusione senza che il Parere perda dei suoi contenuti.

1. Il quesito

Net Insurance S.p.A. e la sua controllata totalitaria Net Insurance Life S.p.A. (di seguito anche solo, rispettivamente, "Net Insurance" e "Net Life" e, congiuntamente, le "Società" o le "Compagnie" o il "Gruppo Net") mi hanno chiesto di esprimere un parere tecnico-contabile (di seguito, il "Parere") in merito al seguente tema: "Considerando i fatti rappresentati, si chiede se i bilanci chiusi al 31

dicembre 2017 predisposti da Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. possono essere considerati inficiati da un rilevante errore".

2. I fatti

Nel primo semestre 2016, Net Insurance ha intrapreso iniziative volte a rafforzare la propria posizione patrimoniale; pertanto, dopo varie analisi, Net Insurance ha deciso di emettere un Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 (di seguito, il "Prestito Obbligazionario"), strumento giudicato adeguato per raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'advisor dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario è risultato essere la società P (di seguito, "P"); in data 19 luglio 2016 il consiglio di amministrazione di Net Insurance ha deliberato di emettere il Prestito Obbligazionario per un importo massimo di Euro 15 milioni.

F (di seguito, "F"), società lussemburghese che – in assenza di riscontri oggettivi – potrebbe probabilmente fare capo allo stesso soggetto economico di P, si è dichiarata disponibile a sottoserivere il Prestito Obbligazionario per Euro 2 milioni. Nel corso dei contatti con l'ex management di Net Insurance, F ha proposto la stipula di un contratto di prime brokerage tra la stessa F e le controparti Net Insurance e Net Life. Net Life ha accettato la proposta e, in data 28 settembre 2016, ha sottoscritto il "Prime Brokerage Agreement" con F. Tra il settembre 2016 e il febbraio 2017, Net Life ha trasferito titoli di Stato italiani per nominali Euro 10,5 milioni su un conto indicato da F, rubricato a nome di Net Life, presso la depositaria B.

Inoltre, si segnala che:

- in data 29 dicembre 2016, Net Insurance e Net Life hanno comunicato a P. la volontà di recedere dal contratto di "Investment Advisory" stipulato con la stessa P. nel precedente mese di giugno 2016;
- in data 2 gennaio 2017, a seguito dell'esercizio del recesso di cui al punto precedente, le Società hanno stipulato un contratto di consulenza con B1, (di seguito, "B1"), società facente capo allo stesso soggetto economico di F;
- in data 17 febbraio 2017, attraverso lettera indirizzata a F, Net Life: (i) ha comunicato di volere recedere dal "Prime Brokerage Agreement" con F; (ii) avendo contestualmente stipulato, in pari data, un "Prime Brokerage Agreement" con B1, ha chiesto a F, di trasferire i titoli e la liquidità giacenti sul conto aperto presso quest'ultima, sul conto attivato nell'ambito del nuovo "Prime Brokerage Agreement" con B1 (il contratto prevedeva l'apertura di un conto presso N, di

seguito, "N"). I titoli di Stato italiani, inizialmente trasferiti da Net Life a F, venivano trasferiti da F a B1. mediante un "giro conto interno" su richiesta formulata a B1.

Nel gennaio 2017, anche Net Insurance ha stipulato un "Prime Brokerage Agreement" con B1, di contenuto identico a quello stipulato da Net Life, e a fine febbraio 2017 ha trasferito titoli di Stato, di sua proprietà, depositati presso V sul conto indicato da B1. per un valore nominale di Euro 10 milioni. Nell'aprile 2017, Net Life ha trasferito ulteriori titoli di Stato di valore nominale pari a Euro 5 milioni dal conto deposito aperto presso U a B..

Nel luglio 2017, su richiesta di B2. (di seguito "B2"), società riconducibile allo stesso soggetto economico di F e B1, le Compagnie hanno accettato di recedere dal contratto di consulenza con B1. e, contestualmente, di stipulare un nuovo contratto di consulenza con B2. Nel medesimo mese di luglio 2017, Net Insurance e Net Life hanno stipulato un "Prime Brokerage Agreement" con B2. Ulteriormente, si rileva che:

- i contratti di Prime Brokerage Agreement stipulati dalle Società con B2, al pari di quello stipulato con B1, prevedevano che depositaria dei titoli di Stato, per un valore nominale complessivo a luglio 2017 pari Euro 25,5 milioni, fosse N;
- B2 non è mai stata in possesso della qualifica di Prime Broker; inoltre le autorità inglesi Financial Conduct Authority ("FCA") e Bank of England hanno avvertito gli investitori di astenersi dall'intraprendere qualsiasi attività regolamentata con tale società!;
- F. B1 e B2, quali brokers, hanno sempre attestato la sussistenza, la proprietà e la piena disponibilità dei titoli di Stato ad esse trasferiti da Net Insurance e Net Life;
- in data 28 agosto 2017 B. ha stipulato un contratto di prestito titoli con la società S di Malta (di seguito, "S").

In data 1° aprile 2019, le Società hanno presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano un atto di denuncia e querela nei confronti del signor X (che, secondo quanto ad oggi è stato possibile accertare, sarebbe intervenuto nella vicenda nella sua qualità di "Controller & Operations Manager – B1"), del signor Y (soggetto a cui sarebbero riferibili e che, comunque, sarebbe collegato alle società P, F. B e B2), nonché di tutti i soggetti che siano responsabili, anche a titolo di concorso, della distrazione dei titoli di Stato di proprietà della Compagnie per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita aggravata, falso, autoriciclaggio, riciclaggio e/o di impiego di

¹ Fonte: sito della Financial Consuct Authoriy; si veda link

MASSIMO CREMONA

denaro, beni o utilità di provenienza illecita e/o per ogni altra ipotesi di reato che dovesse emergere in relazione alla suddetta illecita distrazione.

Lo scrivente sostiene che i fatti sopra esposti, pur costituendo una sintesi solo parziale della complessa e articolata vicenda in cui si collocano le relazioni tra le Net Insurance e Net Life, da un lato, e F, B1, B2, c S, dall'altro, siano tali da fornire sufficienti elementi per la espressione del Parere.

3. L'errore e la frode: definizione e trattamento contabile nella disciplina dei principi contabili nazionali

Il principio contabile OIC 29 ("Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"), nell'edizione emanata nel dicembre 2016 ed aggiornata con gli emendamenti del dicembre 2017, in vigore alla data di predisposizione dei bilanci d'esercizio di Net Insurance e Net Life al 31 dicembre 2017, definisce "errore" la "rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa" (OIC 29, § 10, enfasi e sottolineatura aggiunte).

Sempre secondo il principio contabile OIC 29 (enfasi e sottolineatura aggiunte):

- paragrafo 44: "Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile";
- paragrafo 45: "Gli errori non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura. In particolare, non costituiscono errori: a, le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento, né b. l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza";
- paragrafo 46: "Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La

rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze."

Inoltre, l'OIC 29 statuisce che la rilevazione in bilancio della correzione di un errore deve avvenire "nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento" (OIC 29, § 47). Tale rilevazione risulta differente a seconda che si tratti di un errore "rilevante" o "non rilevante".

In particolare, in ipotesi di "errori rilevanti commessi în esercizi precedenti", la correzione è "contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio în cui si individua l'errore", apportando "solitamente" una "rettifica ... negli utili portati a nuovo" o în "altra componente del patrimonio netto se più appropriato" (OIC 29, § 48, enfasi e sottolineatura aggiunte). La società, "ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue: a) se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente; o b) se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente" (OIC 29, § 49, enfasi aggiunta).

Per converso, in ipotesi di "errori non rilevanti commessi in escreizi precedenti", la correzione è "contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore" (OIC 29, § 48, enfasi aggiunta).

Detto ciò, tenuto anche conto del menzionato esposto presentato dalle Società alla Procura della Repubblica di Milano, lo scrivente osserva che, a differenza del principio contabile internazionale IAS 8 ("Principi contabili, cambiamenti nelle stime e contabili ed errori"), sui cui si tornerà più diffusamente nel paragrafo 7, l'OIC 29 non tratta specificamente degli errori dovuti a "frodi"; ciò sia che si tratti di errori derivanti da frodi commesse dalla società per ottenere un vantaggio ingiusto o illecito (di seguito, "frodi interne"), sia che si tratti di errori derivanti da frodi commesse dai terzi in danno della società (di seguito, "frode esterna").

Peraltro, si deve rilevare che "commettere un errore è in primis un allontanarsi da quanto riportato dall'art. 2423 cod. civ. che stabilisce il principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio" con le "conseguenze, anche eventualmente penali", per chi ha dolosamente "causato gli errori o per chi ha malamente vigilato sul lavoro altrui ... L'OIC 29 tratta dei soli errori commessi in buona fede, anche se è pur vero che la sistemazione di errori commessi in modo doloso segue lo stesso

MASSIMO CRESIDS X

iter contabile, salvo le diverse implicazioni legali e giuridiche per gli amministratori, i sindaci e i revisori"².

Infine, si segnala che, in taluni casi, un "errore rilevante commesso in esercizi precedenti", qualunque ne sia l'origine, potrebbe determinare una causa di nullità o annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio e, dunque, rendere obbligatorio il percorso di rifacimento e riapprovazione del bilancio stesso. L'OIC 29 precisa che, "in quanto di natura strettamente giuridica, la trattazione delle circostanze che possono dar luogo all'invalidità della delibera di approvazione del bilancio" esula dall'ambito di applicazione del principio contabile (OIC 29, § 53).

4. Negligenza nella raccolta di informazioni propedeutiche per una corretta formazione del bilancio d'escreizio delle Società e del bilancio consolidato del Gruppo Net

Le Società, nella predisposizione del rispettivo progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, e Net Insurance, nella predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Net alla medesima data, utilizzando procedure di acquisizione e verifica delle informazioni guidate dalla normale diligenza hanno accertato la mancata disponibilità dei titoli di Stato italiani per un valore di circa Euro 26,6 milioni, che, sulla base del "Prime Brokerage Agreement" con B2, avrebbero dovuto essere depositati presso N, ma che quest'ultima nega di aver mai ricevuto in deposito da B2, in nome e per conto delle Compagnie.

Il Gruppo Net, a parere dello scrivente, in sede di formazione dei predetti bilanci di esercizio e consolidato, chiedendo alla depositaria N. la conferma dell'esistenza e della disponibilità dei titoli di Stato ha posto in essere una normale attività propedeutica a una corretta formazione dei bilanci stessi. Le Società avrebbero dovuto porre in essere un'analoga attività in sede di formazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, in quanto – come detto – ispirata da normale diligenza. Le Società hanno, invece, chiesto la suddetta conferma al Prime Broker (B2), società – fra l'altro – non autorizzata a svolgere tale attività regolamentata, invece che alla depositaria (N).

Peraltro, si deve ammettere che, se anche si volesse non considerare l'anomala identificazione del destinatario della conferma, si dovrebbe in ogni caso constatare come le Compagnie abbiano iscritto

² R. Provasi, "Il cambiamento dei principi contabili, di stime, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio", in L. F. Franceschi (a cura di), "Bilancio di esercizio e principi contabili nazionali", 2017, Vita e Pensiero, Milano, pagg. 334-335. Il testo citato si riferisce alle frodi interne; tuttavia, le medesime conclusioni in merito al trattamento contabile della correzione degli errori risultano applicabili al caso delle frodi esterne, anche laddove non fossero ravvisabili ipotesi di responsabilità per il management gli amministratori, i sindaci o i revisori della società.

MASSIMO CREMONA

in bilancio i titoli di Stato in assenza di qualsivoglia estratto conto che potesse fornire un'evidenza documentale della loro esistenza, proprietà e disponibilità alla data di chiusura dell'esercizio.

Pertanto, a giudizio di chi scrive, le Società hanno agito con negligenza "nel raccogliere le informazioni per un corretto trattamento contabile" del portafoglio di proprietà. In altri termini, attuando procedure minimamente affidabili ai fini della predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, esse avrebbero potuto disporre delle informazioni necessarie per corretta applicazione dei principi contabili.

Tale negligenza ha causato la commissione di un errore nella redazione dei medesimi bilanci costituito dalla sovrastima del portafoglio dei titoli di Stato di proprietà. L'errore si è rilevato rilevante, considerate "la dimensione e la natura dell'errore stesso". Infatti l'errore è stato ben superiore ai limiti di materialità imposti dalle usuali prassi contabili e adottati dalla società di revisione incaricata del controllo contabile¹, nonché ha contribuito affinché i bilanci in esame evidenziassero i risultati esposti nella tabella A.

 L'assenza di adeguate procedure amministrative e contabili. L'attività del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dell'internal auditor nelle compagnie assicurative quotate

Lo scrivente ha accertato, con esito negativo, l'adozione da parte del Gruppo Net di idonee policy e procedure interne che, per quanto di interesse in questa sede, fossero dirette a disciplinare la gestione e il controllo dei processi di:

- selezione delle controparti contrattuali a cui affidare l'attività di broker;
- definizione dei contenuti contrattuali minimi per l'affidamento di tale attività, anche sotto i
 profili dei flussi informativi (documentazione e modalità di comunicazione) e della possibilità
 di controllo dell'attività stessa;
- selezione di controparti contrattuali a cui affidare il deposito di titoli di proprietà;
- identificazione dei soggetti da cui acquisire informazioni in merito al deposito dei titoli di proprietà (con adeguate segregazioni dei compiti di invio delle richieste e di ricezione delle risposte all'interno);

³ I limiti di materialità riportati nella relazione annuale presentata dalla società di revisione al collegio sindacale sono: Net Insurance - Patrimonio netto: Euro/000 39.020 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 1.171 (3% del patrimonio netto) Net Life - Patrimonio netto: Euro/000 16.413 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 489 milioni (3% del patrimonio netto) Gruppo Net - Patrimonio netto: Euro/000 42.657 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 1.280 (3% del patrimonio netto).

A SOPERED OF SEAD

formazione dei bilanci di esercizio e consolidato.

In particolare, per quanto riguarda la selezione delle controparti, vale la pena evidenziare la necessità che una società si doti di adeguate normative aziendali al fine di assicurare la conclusione di contratti con controparti di consolidata reputazione in termini di integrità e correttezza, nonché in possesso delle competenze, delle capacità e di qualsiasi autorizzazione di legge per svolgere le attività ad esse demandate in modo professionale e affidabile.

Per quanto riguarda il contenuto dei contratti, è necessario prevedere apposite clausole che definiscano, fra l'altro: • i livelli di servizio ("service level agreement") a cui le controparti si obbligano nei confronti della società; • i flussi informativi comunicati alla società al fine di verificare i livelli di servizio raggiunti dalle controparti; • le modalità per l'esecuzione da parte della società dei controlli sull'attività svolta dalle controparti per effetto del contratto.

Per quanto riguarda la formazione del bilancio, la società deve definire i principi, i requisiti, i processi, i controlli e le responsabilità per la predisposizione dell'informativa finanziaria, al fine di garantire la produzione di dati e informazioni documentati, attendibili e di elevata qualità e, dunque, di ridurre al minimo il rischio contabile e di reporting (garantendo la corretta applicazione delle norme e dei principi di contabili di riferimento, nonché proteggendo le stabilità finanziaria e la reputazione dell'impresa).

In definitiva, lo scrivente ritiene che l'assenza di adeguate policy e procedure aziendali per definire (i) la selezione delle controparti contrattuale e l'affidamento dell'attività ad esse richieste; (ii) l'acquisizione delle informazioni e delle attestazioni sull'attività svolta dalle controparti (con adeguata "segregation of duties") e (iii) efficaci controlli sulla formazione del bitancio, sia da considerarsi una grave negligenza nel processo di produzione dell'informativa finanziaria, una significativa debolezza del sistema di controllo interno e infici gravemente l'affidabilità dell'assetto amministrativo contabile.

Per quanto concerne i compiti e le responsabilità del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della funzione di revisione interna si fa riferimento, nel caso specifico, al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o

"TUF") e al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, vigente all'epoca dell'accadimento dei fatti descritti nel paragrafo 2 e recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione. Per completezza di analisi, si evidenzia che il menzionato Regolamento ISVAP n. 20/2018 è stato abrogato con l'entrata in vigore del successivo Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario.

L'organo competente per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Net Insurance e del bilancio consolidato del Gruppo Net e, quindi, per la correttezza della sua predisposizione è il consiglio di amministrazione di Net Insurance, il quale peraltro si avvale delle attestazioni rese dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex dell'art. 154-bis del TUF.

Nel dettaglio, in conformità al comma 3 del citato art. 154-bis del TUF, il "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario".

Inoltre, ad abundantiam che, ai sensi del comma 4 dell'articolo in commento, il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti [di legge] a lui attribuiti ..., nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili".

Per quanto concerne i doveri dell'organo di controllo identificabile nel collegio sindacale delle Società è opportuno ricordare l'art. 8 del citato Regolamento ISVAP n. 20/2008, che prevedeva al comma 3: "L'organo di controllo:... c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto; d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna; e) cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione; f) segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge,

anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni".

Un'altra attività fondamentale nel sistema dei controlli all'interno di una compagnia di assicurazione è svolta dalla Funzione di revisione interna che, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento ISVAP n. 20/2008 "uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica: c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni; d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità: e) l'efficacia dei controlli svolti sulle attività esternalizzate".

In proposito, a parere dello scrivente, le carenze dimostrate dai vari organi preposti alla attuazione e alla verifica dell'assetto organizzativo, ed in particolare l'assenza di adeguate policy interne finalizzate a prevenire i rischi in cui sono incorse le Società, fa ritenere che la "cultura del controllo interno" di cui all'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 non fosse particolarmente diffusa all'interno del Gruppo Net.

6. La normativa in materia di revisione legale dei conti e l'attività svolta dalla società di revisione legale

L'art. 102 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione è svolta da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'art. 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito, "D.Lgs. n. 39/2010") indica i principi di revisione da applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione legale che, in attuazione della Determina del Ragioneric Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, sono costituiti dai principi di revisione internazionali ISA Italia, nonché dai principi di revisione SA Italia 250B e 720B.

L'art. 14 del D.I.gs. n. 39/2010 stabilisce che "il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, ed illustrano i risultati della revisione

legale; b) verificano nel corso dell'escreizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili".

Inoltre, il revisore legale o la società di revisione legale degli enti di interesse pubblico e, dunque, anche delle imprese di assicurazione⁴ predispongono la Relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e la presentano al collegio sindacale, nella sua qualità di comitato per il controllo e la revisione contabile, il quale, ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010, la trasmette al consiglio di amministrazione corredata dalle proprie eventuali osservazioni.

Pare quindi opportuno osservare come l'ISA Italia 200 ("Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale") sancisca che l'applicazione dei principi di revisione ha l'obiettivo fondamentale di far acquisire al revisore "una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali" (ISA Italia 200, § 11)⁵.

Per raggiungere tale obiettivo, i principi di revisione stabiliscono che, in sede di pianificazione della propria attività⁶, il revisore deve "identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi" (ISA Italia 315, § 3)⁷.

L'ISA Italia 330 ("Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati") definisce le procedure di "validità" e/o di "conformità" che devono essere applicate dal revisore per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per fronteggiare i rischi di errori significativi nella predisposizione del bilancio. Le procedure di validità hanno l'obiettivo di "individuare errori significativi a livello di asserzioni"; esse "comprendono: i) verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, sui saldi contabili

revisione internazionale ISA Italia 300.

¹ Net Insurance risulta altresi un ente di interesse pubblico nella sua qualità di società emittente titoli quotati sul mercato AIM Italia – MAC gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'ISA Italia 200 definisce "errore" una "differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile" (ISA Italia 200, § 13).

6 Le regole da applicare nell'attività di pianificazione della revisione contabile del bilancio sono trattate nel principio di

² L'ISA Italia 315 ("L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera") definisce "asserzioni" le "attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi" (ISA Italia 315, § 4), Inoltre, si rileva che l'applicazione del concetto di "significatività" nello svolgimento della revisione contabile del bilancio è oggetto dell'ISA Italia 320 ("Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile").

e informativa); ii) procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità" (ISA Italia 330, § 4). Le procedure di conformità sono definite "per valutare l'efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni" (ivi).

L'attendibilità degli elementi probativi raccolti dal revisore attraverso lo svolgimento delle suddette procedure, come anche indicato dall'ISA Italia 500 ("Elementi probativi"), è maggiore quando tali elementi provengono da fonti indipendenti esterne all'impresa.

In proposito, l'ISA Italia 330 stabilisce che le conferme esterne costituiscono una adeguata procedura di validità per "fornire elementi probativi rilevanti per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi" nella "situazione" di "titoli e partecipazioni custoditi presso terzi o acquistati da intermediari, ma non ancora consegnati alla data del bilancio" (ISA Italia 330, § A48).

L'ISA Italia 505 ("Conferme esterne") definisce le "regole" da rispettare per ottenere gli elementi probativi dai soggetti destinatari delle richieste (di seguito, i "soggetti circolarizzati"). In questa sede pare opportuno richiamare i seguenti aspetti fondamentali identificati in tali "regole":

- a) l'invio di richieste di conferma e/o informazioni a soggetti che dispongano degli elementi conoscitivi necessari per fornire una risposta affidabile;
- la formulazione di richieste il cui contenuto consenta di acquisire conferme e/o informazioni appropriate e pertinenti rispetto alla finalità del loro invio.

Le richieste di conferme inviate nell'ambito delle attività di revisione dei bilanci di Net Insurance e Net Life al 31 dicembre 2017 al fine di ottenere conferma dell'esistenza e della disponibilità dei titoli di Stato appaiono carenti con riferimento ad entrambi i citati aspetti fondamentali dell'ISA Italia 505. Innanzitutto, per quanto riguarda il soggetto circolarizzato, si deve rilevare che le lettere di "conferma dei saldi e segnalazione di dati e notizie al 31 12,2017" datate 17 gennaio 2018 per la revisione dei bilanci di Net Insurance e Net Life chiusi a tale data risultano inviate a B2 (il Prime Broker), invece che a N (il soggetto depositario dei titoli).

In proposito, pare evidente che qualora, impiegando l'ordinaria diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico di revisione, le lettere fossero state correttamente inviate a N. la società di revisione avrebbe potuto accertare già in sede di controllo contabile dei suddetti bilanci quello che, invece, è potuto emergere solo a seguito dell'insediamento del nuovo management di Net Insurance nel gennaio 2019, ovvero che tali titoli erano stati distratti dalla disponibilità di Net Insurance e Net Life⁸.

⁸ Inoltre, lo scrivente ritiene che sarebbe stato ragionevole attendersi che la società di revisione ricercasse notizie sul soggetto circolarizzato e, dunque, anche solamente consultando le informazioni pubblicamente disponibile sul web

Per quanto riguarda il contenuto delle lettere, a giudizio dello scrivente, non può essere trascurato come lo stesso si risolva nel semplice invio del modulo standard di ABI, senza alcun tipo di personalizzazione rispetto alla tipologia e alla complessità dei rapporti contrattuali che hanno dato origine al trasferimento dei titoli di Stato.

Ma vi è di più. La società di revisione pare avere ritenuto che, in assenza di qualsivoglia estratto conto titoli che potesse formire evidenza della esistenza, proprietà e disponibilità dei titoli di Stato, le sole lettere datate 31 dicembre 2017 trasmesse da B2. alle Compagnic (e, dunque, non alla società di revisione), in cui si attesta che "per quanto a nostra [di B2, n.d.r.] conoscenza" i suddetti titoli sono nella "piena, libera e ininterrotta proprietà e disponibilità" di Net Insurance e Net Life "alla data di carico", potessero costituire un elemento probativo sufficiente e appropriato al fine della loro contabilizzazione nei bilanci di esercizio delle Società e del bilancio consolidato del Gruppo Net. In particolare, ad avviso di chi scrive, tale circostanza rende di per sé palese la grave negligenza della società di revisione nell'applicare adeguate procedure, conformi alle regole stabilite dai principi di revisione, al fine di fronteggiare il rischio che i predetti bilanci fossero inficiati da un errore significativo nella contabilizzazione del portafoglio di proprietà.

7. L'errore e la frode: definizione e trattamento contabile nella disciplina dei principi contabili internazionali

Nel panorama dei principi contabili internazionali, applicabili alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance, lo IAS 8 definisce "errori di esercizi precedenti" le "omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erroneo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all'emissione; e b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella presentazione di quei bilanci. Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi" (IAS 8, § 5).

Lo IAS 8 stabilisce, quindi, le circostanze in cui gli "errori di precedenti esercizi" devono essere considerati "rilevanti" e il trattamento contabile da utilizzare per la correzione degli "errori rilevanti

rilevasse, tra l'altro, che B2 non era mai stata in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge per lo svolgimento dell'attività regolamentata di "Prime Broker".

⁹ In proposito, si deve quindi innanzitutto osservare che, come si è già detto, a differenza del principio contabile nazionale OIC 29, lo IAS 8 include espressamente le "frodi" come fattispecie i cui effetti possono originare un errore.

di esercizi precedenti". In entrambi i casi, peraltro, le previsioni del principio contabile internazionale risultano del tutto analoghe quelle dell'OIC 29¹⁰.

Peraltro, si deve osservare come lo IAS 8 statuisce che "il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità" (IAS 8, § 41). Di conseguenza, nel caso di frodi "interne" posta in essere dal management della società per ottenere gli obiettivi citati, lo IAS 8 parrebbe imporre una correzione degli "errori" causati da frodi a prescindere della rilevanza degli stessi, in quanto la maneata correzione degli stessi comporterebbe la non conformità del relativo bilancio agli standard contabili di riferimento.

Inoltre, qualora si potesse estendere la manifestazione della suddetta non conformità del bilancio anche all'ipotesi delle frodi "esterne", si dovrebbe parimenti concludere in merito all'obbligatorietà della correzione degli "errori" causati da tali frodi, sia che si tratti di errori "rilevanti" sia che si tratti di errori "non rilevanti".

Nella fattispecie, lo scrivente ritiene, dunque, che un'interpretazione "prudenziale" del principio contabile in esame porterebbe a sostenere che Net Insurance dovrebbe correggere l'errore del bilancio consolidato del Gruppo Net al 31 dicembre 2017 conseguente alla contabilizzazione dei titoli di Stato, anche qualora si trattasse di un errore "non significativo".

8. Conclusioni

In definitiva, alla luce delle analisi e delle considerazioni esposte nelle pagine precedenti, lo serivente esprime il parere che, tenuto conto dei fatti rappresentati, i bilanci di Net Insurance S.p.A. e di Net Insurance Life S.p.A. al 31 dicembre 2017 contengano errori rilevanti connessi agli effetti della contabilizzazione di titoli di Stato che, come successivamente accertato, non erano nella disponibilità

In particolare, il paragrafo 5 dello IAS 8 statuisce che le "omissioni o errate misufazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante". Il paragrafo 42 del principio contabile dispone che "l'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue: a) determinando noovamente gli importi comparativi per l'esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l'errore; o b) se l'errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio precedente presentato, determinando nuovamente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il pri no esercizio precedente presentato".

MASSIMO CREMONA

delle Società. In particolare, il valore dei suddetti titoli di Stato è risultato pari a Euro 10,2 milioni per Net Insurance e Euro 16,3 milioni per Net Life (valore di carico bilancio individuale civilistico). L'origine di tali errori, ad avviso dello scrivente, è riconducibile a gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei suddetti bilanci, nonché ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme ai principi di revisione internazionali.

L'individuazione delle più opportune misure di rimedio da adottare per la correzione degli errori rilevanti accertati deriva da valutazioni di carattere strettamente giuridico e che, dunque, esulano dal perimetro tecnico-contabile del presente parere.

Lo scrivente rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Massimo Cremona

MASSIMO CREMONA

Allegato sub A1						
Bilancio chiuso 31,12,2017	Net I	Net Insurance	Net Insu	Net Insurance Life	Control	Containe
	Con titoli di stato	Simulazione Senza titoli di stato (BIS)	Con titoli di stato	Simulazione Senza titoli di stato (BIS)	Con titoli di stato	Simulazione Senza titoli di
Utile ante imposte	7.434.557,00	15.210.575,07	2.536.808,00	13.843.037.00	. 00 662 299 6	50 591 658 91
moneto						10'101'700'01
a contract of the contract of	- 2.176.748,00	200.078,87	789.802.00	3.141.936,00	3.402.067,00	2.906.497.71
(a a a a a a a a a a a a a a a a a a a						
חווא ואווס	5.257.809,00	15.010.496,20	1.747.006,00	- 10.701.101,00	6.265.532,00	13.945.670.16
Patrimonio vigilanza (Fondi Propri ammessi a						
del SCR)	45.070.978,33	23.027.089,46	26.843.471,99	12.303.734,27	51.639.876,75	26.300.734,59
Patrimonio vigilanza minimo (Fondi Propri ammessi a copertura del MCR)	32.059.026,68	10.015.137,80	22.606.068,63	8.066.330,91	34.739.681,04	9.400.538,88
i i						
solvency Lapital Requirement (SCR)	31.572.201,84	31.572.201,84	15.251.932.81	17 226 578 17	40.872.882	AN 072 002
Minimum Capital Requirement (MCR)	13.870.746,35	13.870.746,35	3.812.983,20	3.812.983,20	17.683.730	17.683.730
Solvency Katio su SCR	142,76%	72,93%	176,00%	71,42%	126.34%	64 35%
Solvency Katio Su MCR	231,13%	72.20%	592.87%	211 55%	195 4567	100163

Allegato sub AZ						
	Net Ins	Net Insurance	Net	Net Life	Consc	Consolidato
Limiti di materialità del:						
Utile di esercizio ante imposte- utilizzando la percentuale minima usata nella prassi nazionale (Isa 320)	371.727,85	- 760.528,75	126.840,40	- 692.151,85	483.379,95	- 842.608,39
Patrimonio netto (parametro utilizzato dai revisori)	1.170.602,58	562.553,44	492.390,00	115.978,08	1.279.710,30	671.534,56
Delta conseguente alla mancata raccolta di informazioni necessarie		- 20.268.305,20		- 12.448.107,00		- 20.211.202,16
Patrimonio netto al 31.12.2017	39.020.086,00	18.751.781.39	39.020.086,00 18.751.781.39 16.413.000.00		42.657.010.00	3.865.936.00 42.657.010.00 22.384.485.33

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno, 45 - 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - +39.02.87.73.07 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.li

Net Insurance S.p.A Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 00161 – Roma

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Net Insurance Life S.p.A Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 00161 – Roma

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Milano, 15 maggio 2019

Via e-mail

Oggetto: Net Insurance S.p.A - Net Insurance Life S.p.A. - Bilanci d'esercizio e consolidato 2017

Egregi Signori,

facciamo seguito alle interlocuzioni intercorse, per renderVi il seguente parere che si propone di verificare (i) se sussista l'obbligo di legge o meno per Net Insurance S.p.A. ("Net") e Net Insurance Life S.p.A. ("Net Life", congiuntamente a Net "Società") di revoca delle rispettive delibere dell'assemblea ordinaria, tenutesi entrambe il 24.04.2018, di approvazione dei bilanci d'esercizio 2017 (ivi compreso il bilancio consolidato 2017 di Net, congiuntamente "Bilanci 2017"), risultati erronei quanto ad alcune poste patrimoniali ivi registrate, con contestuale nuova approvazione da parte dell'assemblea, dei medesimi bilanci d'esercizio 2017 rettificati (salvo ovviamente quello consolidato che verrà ripresentato), nonché (ii) se ricorrano i presupposti di legge per revocare per giusta causa la società di revisione legale incaricata della revisione dei citati Bilanci 2017, la quale non aveva sollevato alcun rilievo in ordine alla correttezza di tali rendicontazioni finanziarie annuali ("Società di Revisione").

A tal riguardo ed ai fini del presente parere, facciamo esclusivo riferimento alle conclusioni a cui è giunto il Dott. Cremona, incaricato da parte delle Vostre Società di

verificare, da una parte se i Bilanci 2017 di Net e Not Life, già approvati dalle rispettive assemblee ordinarie e depositati presso il Registro delle Imprese rispettassero i corretti principi contabili e, dall'altra, se l'operato della Società di Revisione, nell'ambito dell'attività di revisione dei suddetti Bilanci 2017, si ponesse in linea con i principi di revisione contabile.

Tale esperto, a seguito della propria approfondita analisi, ha verificato che dette rendicontazioni contabili sono affette da "errori rilevanti", verificatisi nell'esercizio 2017 riconducibili a "gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei Bilanci 2017, nonché ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme di revisione internazionali. Lo stesso esperto in particolare ha ravvisato come le Società abbiano agito "con negligenza "nel raccogliere le informazioni per un corretto trattamento contabile" del portafoglio di proprietà. In altri termini, attuando procedure minimamente affidabili ai fini della predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, esse avrebbero potuto disporre delle informazioni necessarie per corretta applicazione dei principi contabili.". Egli inoltre ha precisato che "l'assenza di adeguate policy e procedure aziendali per definire (i) la selezione delle controparti contrattuale e l'affidamento dell'attività ad esse richieste; (ii) l'acquisizione delle informazioni e delle attestazioni sull'attività svolta dalle controparti (con adeguata "segregation of duties") e (iii) efficaci controlli sulla formazione del bilancio, sia da considerarsi una grave negligenza nel processo di produzione dell'informativa finanziaria, una significativa debolezza del sistema di controllo interno e infici gravemente l'affidabilità dell'assetto amministrativo contabile." Quanto poi all'attività di revisione lo stesso esperto ha rilevato una "la grave negligenza della società di revisione nell'applicare adeguate procedure, conformi alle regole stabilite dai principi di revisione, al fine di fronteggiare il rischio che i predetti bilanci fossero inficiati da un errore significativo nella contabilizzazione del portafoglio di proprietà,"

Il parere di seguito reso, dunque, muove da tali assunti, come efficacemente rappresentati dal Dott. Massimo Cremona nel proprio elaborato del 10 maggio 2019, cui si rinvia, recependo le conclusioni a cui lo stesso è giunto, senza effettuare alcun riesame e/o revisione critica delle medesime (non essendo oggetto del mandato ricevuto), che dunque costituiscono i presupposti imprescindibili per quanto di seguito riportato.

Revoca delle delibere di approvazione dei Bilanci 2017 e riapprovazione da parte dell'assemblea degli stessi, a seguito di rettifiche.

Come noto, ai sensì dell'art. 2423, comma 2 c.c. il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società al termine dell'esercizio, nonché il relativo risultato economico. Anche per tali fini, infatti, il legislatore e la prassi hanno sviluppato specifici principi contabili cui le società devono attenersi per la redazione del bilancio.

Tale rendicontazione finanziaria svolge un'importante funzione informativa verso l'esterno, in quanto le norme inderogabili dirette a garantire la verità, la chiarezza e la correttezza del bilancio di esercizio, tutelano non solo l'interesse del singolo socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria, ma anche il diritto di tutti gli

altri stakeholders che entrano in rapporto con la società, a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della stessa ed il risultato economico dell'esercizio.

Va, altresì, osservato che, nel caso in cui il bilancio d'esercizio violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dal citato art. 2423, comma 2 c.c., lo stesso avrebbe contenuto illecito, così come l'oggetto della delibera di sua approvazione, con conseguente nullità della medesima.

Ciò appare confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo cui la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro, veritiero e corretto ha un oggetto illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabili dettate a tutela di un interesse generale e, dunque, deve ritenersi nulla ex art. 2379 c.c. In tal scnso "Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e, quindi, nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente" (Cass. Civ. Ord. 12583/2018, vedasi anche Cass. Civ. 22/2013, 27/2000, 9524/1999, 7398/1997, 3652/1997, 8048/96, 1813/1979).

Con riguardo alla fattispecie in esame, il Dott. Cremona ha concluso che i Bilanci 2017 di Net e Net Life non sarebbeto rispettosi dei principi di cui all'art. 2423 c.c. Invero, in tali rendicontazioni finanziarie sarebbero stati contabilizzati a patrimonio Titoli di Stato per un valore di circa € 26,6 milioni che, come successivamente accertato nell'ambito della predisposizione dei progetti di bilancio di esercizio 2018, non erano nella disponibilità delle Società e tale fatto avrebbe dovuto essere adeguatamente rilevato sin dall'esercizio 2017. Tale erronea contabilizzazione sarebbe riconducibile, oltre che ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile di cui si dirà nella seconda parte del presente parere, a gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei Bilanci 2017, tra cui il mancato rispetto da parte di queste delle regole di diligenza richieste. Ciò appare confermato dal fatto che Net e Net Life - a seguito del cambio di proprietà delle stesse - nella formazione dei bilanci d'esercizio 2018 (e del bilancio consolidato 2018 quanto a Net), applicando la diligenza richiesta e procedure di controllo rispettose dei principi cui ci si deve ispirare nello svolgimento di tali attività, hanno riscontrato l'assenza della disponibilità di detti Titoli di Stato in capo alle medesime Società.

Si tratterebbe di un errore contabile che assume i connotati di assoluta rilevanza, sia per la dimensione che per l'entità della posta erronea iscritta a bilancio, tale da rendere questo inattendibile sotto un profilo patrimoniale e di risultato d'esercizio. Ciò senza considerare che sulla base di tali Bilanci 2017 si è fondata l'operazione di fusione per incorporazione di Archimede S.p.A in Net e sono stati determinati i valori del concambio delle azioni tra le due società,

In tali precisazioni, dunque, si rende necessario verificare se sussista in capo alle Società un obbligo di legge o meno, oppure una mera facoltà, o diversamente

un'impossibilità, di procedere alla revoca delle delibere assembleari di approvazione dei Bilanci 2017 ed alla conseguente approvazione dei bilanci d'esercizio 2017 corretti, a seguito della rettifica delle poste errate.

Si parta dall'assunto che il bilancio sia redatto in violazione dei principi generali di chiarezza, verità e correttezza, non essendo rappresentata in modo corretto l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Laddove – come risulterebbe nel caso di specie – tale errore abbia un impatto significativo sulle poste ivi iscritte, ci troveremmo in una situazione assimilabile a quella del c.d. "falso in bilancio" (che tuttavia verrebbe integrato solo dal comportamento doloso, e non già solo colposo, di chi lo dovesse redigere e/o approvare), il che determinerebbe la nullità della delibera ad esso relativa.

Una delibera nulla deve ritenersi inefficace e come mai intervenuta, comportando, dunque, la necessità di adottarne una legittima nel rispetto delle disposizioni di legge.

Se, dunque, le delibere di approvazione dei Bilanci 2017 devono considerarsi nulle in ragione di quanto sopra, ricorrerà conseguentemente un obbligo in capo alle Società di sottoporre nuovamente all'approvazione delle rispettive assemblee ordinarie i bilanci di esercizio 2017 corretti.

L'analisi normativa diretta a disciplinare i casi di invalidità dei bilanci d'esercizio, conferma quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 2434 bis c.c., al comma 1 è, infatti, statuito che "Le azioni previste dagli articoli 2377¹ e 2379² non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo", ed al comma 3 che "Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa".

Dalla lettura del comma 1 della disposizione in esame emerge, dunque, che solo con l'approvazione del bilancio successivo a quello affetto da errori, sia preclusa la possibilità di invalidare la delibera di approvazione di quest'ultimo. Per quanto non esplicitato dalla normativa citata, per un principio di coerenza con la suddetta disciplina, sarebbe possibile sostenere che l'approvazione del bilancio successivo a quello affetto da errori, determini - in parallelo - un'impossibilità di revocare quello precedente erroneo e di sostituirlo con uno nuovo e corretto. Fattispecie che, comunque, non ricorrono, allo stato, nel caso in esame, dal momento che i bilanci d'esercizio 2018 non sono ancora stati approvati dai soci, attesa la revoca delle convocazioni delle relative assemblee.

D'altra parte occorre segnalare anche l'art. 2377, comma 7 c.c. il quale, in caso di annullamento delle deliberazioni (ma anche di nullità per effetto del richiamo di cui all'art. 2379 c.c. per quanto compatibile), impone un obbligo per gli amministratori di assumere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità; in altri termini a porre in essere tutti gli atti necessari a rispristinare la legalità e legittimità di delibere invalide, anche attraverso la sostituzione delle stesse.

Annuflabilità delle deliberazioni

Nullità delle deliberazioni

Peraltro la giurisprudenza - seppur l'argomento non sia trattato diffusamente - è orientata nel ritenere che l'invalidazione del bilancio erroneo tramite un'impugnativa, comporti un obbligo per l'organo amministrativo di redigere un nuovo bilancio in sostituzione di quello impugnato. Ciò per molteplici ragioni, ovvero, sia in quanto appare doveroso che, ad un eventuale atto erroneo debba seguire un atto corretto, sia al fine di assicurare il rispetto del principio di continuità dei bilanci. Se, infatti, non si procedesse alla rettifica dei Bilanci 2017, ma solamente all'approvazione di quelli relativi all'esercizio 2018 (ferma restando la necessità di evidenziare in tale ultimo documento, ai fini comparativi, le variazioni intervenute), questi ultimi registrerebbero delle poste patrimoniali che, in ogni caso, sarebbero riferibili non a fatti di competenza dell'esercizio a cui si riferiscono, bensì a quello precedente. Ciò determinerebbe paradossalmente una rappresentazione non veritiera e non corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria - in quanto non afferente al periodo amministrativo di riferimento - sia per l'esercizio 2017, che per quello 2018. Così facendo, inoltre, le Società, in contrasto con il principio di autotutela posto a loro salvaguardia, rischierebbero di aggravare la situazione in essere piuttosto che porvi rimedio, pur trovandosi nelle condizioni di poterlo fare,

Se così non fosse, peraltro, l'"errore rilevante" dei Bilanci 2017 potrebbe essere motivo di impugnativa da parte dei soci per una dichiarazione di invalidità, esponendo le Società ad ulteriore pregiudizio e gli amministratori ad una responsabilità per fatti omissivi. Senza dimenticare che in capo all'organo amministrativo sussiste un generale obbligo di agire con diligenza, tra cui quello di fornire una rendicontazione del patrimonio e della gestione della società veritiera e corretta, e quello di adottare tutti i presidi per evitare che possano essere integrate false comunicazioni sociali tramite atti commissivi o omissivi.

Sotto tale profilo, un'inattività dell'attuale consiglio di amministrazione, potrebbe addirittura determinare una responsabilità del medesimo ai sensi della disciplina applicabile al caso di specie: la condotta degli amministratori che, pur consapevoli dei gravi errori impattanti in misura significativa sui Bilanci 2017, omettano di sostituire detti Bilanci 2017 con quelli corretti – nonostante la facoltà riconosciutagli in tal senso dalla legge (non essendo applicabili le preclusioni di cui all'art. 2434 bis, comma 1 c.c.) – potrebbe configurare una sorta di "convalida implicita" dei medesimi. Ciò determinando, non soltanto una responsabilità dei consiglieri sotto un aspetto civilistico, ma, altresi, dal punto di vista penale, posto che l'entità delle rettifiche contabili da apportare superano gli indici di rilevanza fissati dal legislatore, oltre i quali - per l'appunto - si configurerebbe la commissione di un illecito penale, connotato dalla sussistenza del dolo.

Da quanto sopra, ne deriva che i consigli di amministrazione di Net e Net Life dovranno procedere rispettivamente alla redazione di un nuovo e corretto progetto di bilancio 2017 (Net anche del progetto di bilancio consolidato 2017), con i quali si dovranno rendere note le ragioni delle rettifiche intervenute, da sottoporre all'assemblea dei soci per la relativa approvazione e successivo deposito presso il Registro delle Imprese. Contestualmente, si dovrà, altresì, sottoporre all'assemblea dei soci ordinari l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2018 (e del bilancio consolidato 2018 di Net) in continuità con quelli rettificati di cui all'esercizio precedente.

Per completezza informativa, dovrà eventualmente essere valutata da parte del consiglio di amministrazione delle Società l'opportunità o meno di riapprovare anche le relazioni semestrali 2017, qualora queste fossero state impattate dalle errate registrazioni contabili, ancorché i fatti da cui originano le criticità in esame, sembrerebbero essersi verificati nella seconda parte di tale esercizio.

Revoca dell'incarico conferito alla Società di Revisione

In riferimento alla tematica inerente l'eventuale possibilità di procedere alla revoca per giusta causa dell'incarico conferito alla Società di Revisione, anzitutto, giova precisare che l'art. 11 del D.Lgs 39/2010 individua i principi di revisione cui il revisore legale dei conti è soggetto nell'ambito dello svolgimento della propria attività, la quale impone allo stesso, ai sensi del successivo art. 14, di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, illustrando i risultati della revisione legale, nonché di verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Nel caso di specie, il Dott. Cremona ha rilevato come la Società di Revisione incaricata dalle Società non abbia adottato un comportamento improntato alla specifica diligenza richiesta per l'attività di revisione, stante il mancato rispetto di alcuni principi e/o regole di revisione contabile. In particolare, la stessa non si sarebbe conformata alle regole dell'ISA Italia 505 relative alle "Conferme esterne", in quanto nell'ambito della revisione dei Bilanci 2017 avrebbe richiesto notizie circa la sussistenza ed il saldo dei Titoli di Stato, non già al soggetto depositario di questi (come avrebbe dovuto), bensì solo a la cui sarebbero stati trasferiti tali Titoli di Stato. Peraltro, le citate richieste non sarebbero state personalizzate, come necessario, rispetto alla tipologia ed alla complessità dei rapporti che hanno dato origine al trasferimento dei Titoli di Stato. Gli "errori rilevanti" di cui sono risultati affetti i Bilanci 2017, dunque, parrebbero essere riconducibili anche all'inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile.

In tali precisazioni, si rende necessario verificare se gli inadempimenti e/o condotte poste in essere dalla Società di Revisione, possano essere motivo atto a giustificare la revoca dell'incarico conferitole.

A riguardo rinviene l'art. 13, comma 3 del D.Lgs 39/2010 sopra citato, secondo cui l'assemblea può revocare l'incarico al revisore legale - sentito l'organo di controllo - quando ricorra una giusta causa, dovendo contestualmente conferire il medesimo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Si precisa che non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Secondo quanto previsto dal Decreto MEF n. 261/2012 (Regolamento attuativo del D.Lgs 39/2010 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), costituiscono "giusta causa" di revoca, tra le altre, i gravi inadempimenti del revisore legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto, nonché, i fatti - da motivare adeguatamente - di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

In tal senso, infatti, eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono considerati nulli.

Sul punto si può notare come le ipotesi sopra citate previste dal Decreto MEF n. 261/2012 non siano specificatamente definite, lasciando quindi alla società, al revisore o agli organi pubblici (inclusi quelli giurisdizionali, qualora insorga una controversia), l'interpretazione circa il ricorrere dei fatti impeditivi della prosecuzione del contratto di revisione.

Deve evidentemente trattarsi di circostanze gravi, che ledano definitivamente il rapporto fiduciario tra i contraenti, in modo tale da non permettere la prosecuzione dello stesso, neppure in via provvisoria o temporanea, e senza le quali verrebbe difficile giustificare la necessità d'interrompere il rapporto. Ciò a prescindere dal fatto che tali ipotesi possano o meno essere qualificate, civilisticamente, come inadempimenti.

Nel verificare tali circostanze, la giusta causa deve essere "apprezzata in riferimento alle esigenze del singolo rapporto, determinate dalla sua natura continuativa e fiduciaria". Essa, invero, non può consistere nella generica contestazione di una condotta adempiente, ma deve essere ravvisata in specifiche situazioni o eventi che rendano immediatamente inaccettabili nel loro complesso e non proseguibili le prestazioni lavorative nell'impresa (Cass. Civ. 23381/2013, Cass. 807/2013).

Nel caso di specie, la condotta posta in essere dalla Società di Revisione ci pare possa configurare i presupposti di cui ai "gravi inadempimenti" e alla "giusta causa" per la revoca dell'incarico, attesa l'assenza di diligenza della stessa nello svolgimento del proprio operato ed il mancato rispetto dei principi di revisione, nei termini rappresentati dal dott. Cremona.

E' evidente, infatti, come le Società, oggi, dopo aver appreso che i Bilanci 2017 non fossero corretti quanto ad alcune rilevanti poste patrimoniali ivi contenute, difficilmente potrebbero acconsentire ad una prosecuzione del rapporto con la Società di Revisione, che avrebbe omesso di rendere una propria opinion con rilievi che - se segnalati - avrebbero senz'altro consentito di avvedersi dell'inveritiera rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale dell'esercizio 2017. Ciò si ritiene integri un grave inadempimento della medesima, che incide senz'altro sulla corretta prosecuzione del rapporto, minando la fiducia riposta dalle Società nel proprio consulente. Queste, infatti, in tale rappresentazione, hanno riscontrato come l'attività di revisione legale sia stata carente rispetto agli standard qualitativi richiesti da tale tipologia di attività, da cui la necessità che la revisione dei bilanci venga condotta da parte di un diverso soggetto.

Sotto tale profilo, la prosecuzione del rapporto determinerebbe, infatti, anche una grave situazione conflittuale tra la Società di Revisione da un lato, e Net e Net Life dall'altro. La prima, dopo aver revisionato senza riserve i Bilanci 2017, oggi sarebbe chiamata a revisionare quelli rettificati aventi ad oggetto il medesimo esercizio, con la conseguenza che - assunta la veridicità delle considerazioni del dott. Cremona - dovrebbe giungere a conclusioni opposte a quelle già evidenziate e certificate. Ciò con riguardo non solo a riclassificazioni delle voci contabili, ma anche a rettifiche di quelle sostanziali, per valori significativi, dovendo implicitamente ammettere una propria colpa grave.

Inoltre, verrebbe a mancare in capo alla Società di Revisione il requisito imprescindibile dell'indipendenza per poter svolgere tale attività, atteso che questa, da soggetto

necessariamente terzo ed imparziale, finirebbe per diventare sostanzialmente una controparte interessata, poiché rischierebbe di non essere oggettiva quanto alla riconsiderazione delle proprie precedenti valutazioni rese con riguardo ai Bilanci 2017, con ricadute sulla revisione dei bilanci d'esercizio 2018, in quanto redatti in continuità con quelli rettificati dell'esercizio precedente. Ciò confermerebbe il ricorrere dell'ipotesi di revoca del rapporto per giusta causa, essendo detto conflitto di rilevanza tale da rendere impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, in considerazione delle finalità dell'attività che il revisore sarebbe chiamato a svolgere.

La carenza di fiducia nei confronti della Società di Revisione e la mancanza di imparzialità della stessa originerebbe, altresì, dal fatto che le Società potrebbero decidere di contestare il suo operato e intraprendere un'azione legale risarcitoria nei suoi confronti, determinando ulteriori criticità circa una corretta esecuzione del rapporto. Ci si chiede come potrebbe, infatti, la Società di Revisione analizzare oggettivamente le rendicontazioni finanziarie predisposte da Net e Nel Life, laddove la loro condivisione in tutto o in parte potrebbe implicare nella sostanza l'ammissione di un obbligo risarcitorio nei confronti delle medesime, avendo queste avanzato delle pretese in tal senso.

Ciò precisato, sotto l'aspetto procedurale, il suddetto art. 3 del Decreto MEF n. 261/2012 dispone che competente alla revoca del revisore legale sia l'assemblea dei soci. Nello specifico, le Società dovranno comunicare per iscritto al revisore legale stesso o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, potrà revocare l'incarico. Affinché la delibera sia valida è necessario che in sede assembleare si provveda contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale (o ad un'altra società di revisione legale), stabilendone anche il corrispettivo, oltre che la durata fissata per legge.

Dunque, il potere riconosciuto all'assemblea di deliberare la revoca del revisore legale con contestuale nomina del nuovo revisore, che avverrà dopo aver acquisito le osservazioni formulate dal revisore stesso ed il parere dell'organo di controllo che deve, peraltro, estendersi anche alle menzionate osservazioni. Si può osservare come detto scambio sia finalizzato a fornire all'assemblea un quadro informativo più ampio.

A riguardo si precisa come la norma non specifichi se la comunicazione da parte della società al revisore legale in merito alla presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, debba essere trasmessa a questi contestualmente o successivamente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ragione di ciò, onde evitare qualsivoglia contestazione, si suggerisce – una volta che il consiglio di amministrazione abbia approvato con propria delibera la volontà di convocare l'assemblea dei soci per i fini di cui sopra – di comunicare tale intenzione per iscritto alla Società di Revisione, spiegando i motivi della revoca e, al contempo, fissando un termine entro il quale la Società di Revisione dovrà far pervenire le proprie osservazioni che saranno oggetto di valutazione da parte dei soci. Si segnala che i medesimi passaggi procedurali sono stati seguiti da altre emittenti AIM, sebbene la casistica non sia univoca.

Quanto all'efficacia della delibera di revoca, si segnala che la stessa non necessita della preventiva approvazione del Tribunale o della Consob, rispettivamente per le società non quotate e quotate su un mercato regolamento. Ne consegue, quindi, che la delibera si debba ritenere pienamente efficace sin dal momento della sua adozione. Resta fermo, in ogni caso, che la Società di Revisione potrà sempre agire giudizialmente nei confronti di Net e Net Life, laddove ritenesse ingiustificata la propria revoca dall'incarico assunto, potendo, altresì, richiedere l'emissione di un provvedimento d'urgenza da parte del Tribunale diretto a sospendere la delibera di revoca.

In ogni caso, la repressione di eventuali atti opportunistici potrà essere oggetto di valutazione da parte degli enti pubblici (MEF e CONSOB), eventualmente sollecitati a ciò dall'esame delle informative che giungeranno alla loro attenzione.

L'art. 9 del Decreto MEF n. 261/2012 incrente gli obblighi di comunicazione relativi agli enti di interesse pubblico, come sono le Società, prevede, infatti, che questi entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, debbano trasmettere alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- b) parere dell'organo di controllo;
- c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

Dal canto proprio, il Revisore Legale, dovrà trasmettere alla Consob una copia delle osservazioni formulate alla società entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione delle medesime.

Conclusioni

A seguito dell'analisi sopra svolta, richiamate le conclusioni – nei termini sopra precisati - del Dott. Cremona, si ritiene che le assemblee ordinarie del 24.04.2018 che hanno approvato i Bilanci 2017, stante il loro oggetto illecito, in quanto contrastante con le norme imperative inderogabili in tema di una corretta redazione dei bilanci d'esercizio, debbano ritenersi nulle. Conseguentemente, si rende necessario - anche alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali - procedere alla convocazione di una nuova assemblea dei soci ordinari per entrambe le Società, affinché questi possano deliberare in merito alla revoca della delibera di approvazione dei Bilanci 2017, con contestuale approvazione degli stessi rettificati (con presentazione del bilancio consolidato 2017 Net anch'esso rettificato). In tale occasione, dovranno, inoltre, essere sottoposti all'approvazione i bilanci d'esercizio 2018 (con presentazione del bilancio consolidato 2018 Net), in continuità con quelli rettificati.

Peraltro, richiamate le conclusioni – nei termini sopra precisati - del Dott. Cremona circa l'operato negligente della Società di Revisione stante il suo comportamento in violazione di regole e principi contabili di revisione, si ritiene che sussistano i motivi per revocare per "giusta causa" l'incarico conferito alla stessa. Ciò per le ragioni sopra richiamate e a cui si fa rinvio. L'assemblea, contestualmente alla revoca della Società di Revisione dovrà, altresì, procedere alla nomina del nuovo revisore. Quanto alle modalità esecutive della revoca ed agli ulteriori adempimenti si richiama quanto sopra illustrato.

Nel restare a disposizioni per eventuali chiarimenti sulle questioni oggetto di disamina, porgiamo cordiali saluti.

Avv. Dario Trevisan

MASSIMO CREMONA

Milano, 23 maggio 2019 netinsurance04.tet Cr/Sb

Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A.

Egregi Signori,

mi è stato chiesto di effettuare un approfondimento (di seguito, il "Presente Parere") su quanto esposto nel parere tecnico-contabile da me rilasciato in data 13 maggio 2019 in merito al seguente tema: "considerando i fatti rappresentati, si chiede se i bilanci chiusi al dicembre 2017 predisposti da Net Insurance S.p.A e Net Insurance Life S.p.A. possono essere considerati inficiati da un rilevante errore" (di seguito, il "Precedente Parere"). Il Presente Parere tiene conto anche del parere rilasciato in data 17 maggio 2019 dal prof. Giovanni Fiori sul medesimo argomento (di seguito il Parere Fiori).

Premesse

Il Presente Parere utilizza le stesse definizioni del Precedente Parere; il Presente Parere non intende confutare il Parere Fiori ma intende ripercorre l'iter logico utilizzato nel Precedente Parere nella assoluta convinzione della bontà delle argomentazioni utilizzate provando a meglio spiegare le considerazioni effettuate e le conclusioni raggiunte.

Ulteriori premesse

Prima di iniziare la trattazione del Presente Parere, mi preme evidenziare che alcuni fatti citati nel Parere Fiori siano diversi dai fatti assunti nel Precedente Parere; peraltro confermo la correttezza della mia rappresentazione dei fatti.

Inoltre mi permetto di evidenziare l'assoluto disaccordo nella definizione dell'operazione in esame di "frode sofisticata" utilizzata nel Parere Fiori.

Infatti, tale definizione risulta estrapolata da una email inviata dall'avv. (legale inglese incaricato di assistere il Gruppo Net nella vicenda) all'avv. Dario Trevisan traendone conclusioni diverse alla finalità che essa aveva nel suo contesto originario. In particolare, l'espressione formulata dall'avv. (legale inglese in alcun modo utilizzata per sostenere che, in sede di predisposizione dei bilanci al 31.12.2017, le Società non avrebbero potuto ottenere elementi informativi idonei ad assicurare un corretto trattamento contabile dei titoli di proprietà.

MASSIMO CREMONA

In proposito, anche senza entrare nel merito se l'operazione possa essere considerata una frode, esterna o interna, sofisticata o meno, si deve ammettere che Net Insurance e Net Life adottando una minima e normale diligenza nella predisposizione dei bilanci chiusi al 31.12.2018 hanno identificato in breve tempo:

- che la controparte non è mai stata autorizzata a svolgere attività regolamentata di Prime Broker;
- ii) che non sono mai stati inviati Titoli dalle società Net Insurance e Net Life alla depositaria su conti intestati alle stesse società;
- iii) Net Insurance e Net Life non hanno mai manlevato come banca depositaria ad accettare ordini da parte di
- iv) che l'asserita depositaria mon ha mai inviato estratti conto alle società Net Insurance e Net Life;
- v) che non erano disponibili presso le società Net Insurance e Net Life le contabili per l'acquisto di titoli derivanti sia dal reinvestimento delle cedole per interessi maturati sui titoli in deposito sia dal reinvestimento di titoli governativi giunti a scadenza.

Come appare abbastanza evidente non si tratta di attività particolarmente sofisticate o complesse ma di attività basilari imposte a chi è incaricato della predisposizione del bilancio di esercizio e della tenuta di ordinate scritture contabili. Queste attività basilari di verifica hanno consentito, allorché poste in essere, di rilevare le criticità connesse al rapporto con le la mancato deposito dei titoli presso le la mancato de la

Considerazioni

Tenuto conto di quanto sopra, la tesi che sostengo con ragionevole tranquillità è che se le attività di verifica basilari poste in essere al momento della predisposizione dei progetti di bilancio di esercizio di Net Insurance e di Net Life al 31.12.2018, nonché del bilancio consolidato del Gruppo Net al 31.12.2018, fossero state poste in essere un anno prima, i medesimi bilanci al 31.12.2017 avrebbe fornito ai loro utilizzatori una differente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria delle Società e del Gruppo e del rispettivo risultato economico dell'esercizio.

Detto ciò, riprendo quanto già illustrato nel Precedente Parere ovvero

- i) L'OIC 29 paragrafo 44, recita: "....Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile". Questo principio si applica ai bilanci individuali delle società Net Insurance e Net Life.
- ii) Lo IAS 8 paragrafo 5 definisce "errori di esercizi precedenti" le "omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erroneo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all'emissione; e b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella presentazione di

MASSIMO CREMONA

quei bilanci. Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi". Questo principio si applica al bilancio consolidato del Gruppo Net.

Quindi, in sintesi, il tema non è la conoscenza degli effetti dell'operazione in esame quanto la conoscibilità applicando una normale e minima diligenza. E, mi permetto di osservare, questo è il punto di sostanziale differenza di opinioni tra il Precedente Parere e il Parere Fiori. Quest'ultima parte dall'assunto che trattandosi di una "frode sofisticata", gli effetti dell'operazione non sarebbero stati conoscibili in sede della predisposizione dei bilanci 2017 e, dunque, non si dovrebbe apportare alcuna correzione ai bilanci stessi. Di contro, per il solo fatto che; a causa del comportamento negligente dell'ex management, la conoscenza degli effetti dell'operazione è avvenuta solo nei primi mesi del 2019, allora si dovrebbe attendere il termine di quest'ultimo esercizio per rappresentare i fatti occorsi nei bilanci 2019.

Sommessamente sostengo che:

- qualora il Gruppo Net avesse adottato adeguate Policy e procedure amministrative e contabili, come si convengono ad una società autorizzata allo svolgimento di una attività regolamentata, nonché quotata su un sistema multilaterale di negoziazione;
- qualora il Gruppo Net si fosse dotata di una adeguata organizzazione dei controlli interni e della gestione dei rischi, così come prevista nei regolamenti IVASS, citati nel Precedente Parere;

avrebbe avuto agevole e rapida conoscibilità, per lo meno al momento della predisposizione dei bilanci chiusi al 31.12.2017,

- i) di aver intrattenuto rapporti commerciali con una controparte non autorizzata allo svolgimento dell'attività che asseriva di svolgere;
- ii) di non disporre della inziale ricevuta di deposito dei Titoli presso la depositaria
- iii) di non disporre degli estratti conto di deposito dei Titoli presso la depositaria
- iv) Di non disporte degli estratti conti di conto corrente presso la depositaria in cui sarebbero dovuti passare le cedole e il rimborso;
- v) di non disporre delle contabili per l'acquisto di titoli derivanti dal reinvestimento delle cedole per interessi maturati sui Titoli in deposito, oltre che per l'acquisto di titoli derivanti dal reinvestimento di altri giunti a scadenza.

Personalmente ritengo superfluo effettuare ulteriori approfondimenti che dimostrino la conoscibilità nei bilanci chiusi al 31.12.2017 delle conseguenze derivanti dal rapporto con

Per quanto concerne se l'errore è "rilevante" o "non rilevante" rimando al Precedente Parere, evidenziando come se i Tioli non fossero stati presenti nei bilanci chiusi al 31.12.2017 vi sarebbero stati gli effetti illustrati nella Tabella A allegata al Precedente Parere, ovvero la mancanza di sufficienti mezzi propri a copertura del requisito di solvibilità.

MASSIMO CREMONA

In questa sede, pare peraltro opportuno segnalare come appaia non condivisibile quanto sostenuto nel Parere Fiori in merito alle modalità di rappresentazione nei bilanci 2017 delle operazioni di distrazione dei Titoli.

In particolare, a mio avviso, sembra difficile ipotizzare che l'illecito trasferimento nell'agosto del 2017 dei Titoli da (soggetto non autorizzato all'esercizio di attività regolamentate) a potesse costituire oggetto di semplice informativa nella nota integrativa, senza alcuna rettifica dei valori economico-patrimoniali.

Peraltro, anche qualora si provasse ad accettare questa ipotesi, in applicazione dell'OIC 29 si dovrebbe comunque concludere che l'assenza della suddetta informazione nella nota integrativa dei bilanci 2017 costituisce un "errore rilevante". Da un lato, pare infatti evidente che, ai fini della corretta rappresentazione in bilancio dei fatti di gestione, l'assenza di una informazione da fornire in bilancio per obbligo di legge ha uguale significato rispetto all'indicazione di una informazione "non corretta" e, dunque, costituisce una fattispecie inclusa nella definizione di "errore" statuita nel paragrafo 10 dell'OIC 29. Dall'altro lato, è altrettanto evidente che l'omessa informazione delle operazioni di distrazione dei Titoli, per un importo complessivo di oltre Euro 26 milioni, risulta idonea ad influenzare le decisioni economiche che un normale utilizzatore assume in base al bilancio e, di conseguenza, risponde alla nozione di errore "rilevante" prevista del paragrafo 46 dell'OIC 29.

Come nel Precedente Parere, esula delle mie competenze indicare i rimedi da adottare di fronte alla situazione evidenziata in quanto si tratta di rimedi giuridici che vengono trattati nel parere legale dell'avvocato Trevisan a cui si fa rimando.

Conclusioni

Il sottoscritto in conclusione, anche dopo una attenta e ponderata lettura del Parere Fiori, conferma che l'assenza di adeguate policy, procedure e di un affidabile sistema di controlli interni e solida cultura del rischio ha comportato la conoscenza delle conseguenze dell'operazione commerciale intrapresa con solo nel 2019. Inoltre è dell'assoluta convinzione che la presenza di adeguate policy, procedure e di un affidabile sistema di controlli interni e solida cultura del rischio, come si conviene a società quali Net Insurance e Net Life, avrebbero consentito la conoscibilità delle conseguenze dell'operazione con per lo meno, in sede di predisposizione del bilancio chiuso al 31.12.2017.

Lo scrivente infine considera negligenza l'assenza di adeguate policy, procedure e di un affidabile sistema di controlli interni e solida cultura del rischio, ai fini dell'applicazione dell'OIC 29 paragrafo 44 e dello IAS 8 paragrafo 5.

Con i migliori saluti.

Massimo Cremona

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno, 45 - 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - +39.02.87.73.07 - Fax +39.02.86.90.111
mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.li

Net Insurance S.p.A
Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4
00161 – Roma

Alla c.a. del Collegio Sindacale

Net Iosurance Life S.p.A Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 00161 - Roma

Alla c.a. del Collegio Sindacale

Milano, 24 maggio 2019

Via e-mail

Oggetto: Net Insurance S.p.A - Net Insurance Life S.p.A. - Bilanci d'esercizio e consolidato 2017 - Addendum al parere reso in data 15 maggio 2019

Egregi Signori,

in riferimento al parere che abbiamo precedentemente reso in data 15 maggio 2019, alla luce della trasmissione da parte del prof. Fiori di un proprio parere riguardante le medesime tematiche per conto di alcuni consiglieri di amministrazione ("Parere Fiori"), come richiesto dagli organi sociali delle Società Net Insurance S.p.A ("Net") e Net Insurance Life S.p.A. ("Net Life"), si riportano di seguito le nostre osservazioni in merito a quanto riportato nel suddetto Parere Fiori.

Per quanto di seguito rappresentato, le definizioni utilizzate nel precedente parere si intendono richiamate anche nel presente elaborato.

Premessa

Come già evidenziato nel precedente parere, la verifica se (i) i Bilanci 2017 di Net e Net Life, già approvati dalle rispettive assemblee ordinarie e depositati presso il Registro delle Imprese rispettassero i corretti principi contabili e se (ii) l'operato della Società di Revisione, nell'ambito dell'attività di revisione dei suddetti Bilanci 2017, si ponesse in

linea con i principi di revisione contabile, è stata già efficacemente effettuata del Dott. Massimo Cremona, non essendo questi aspetti oggetto del mandato ricevuto.

A tale riguardo, dunque, posto che le osservazioni rese dal Prof. Fiori (che conosce Net in quanto aveva già redatto la relazione ex art. 2501 sexies cod. civ. sulla congruità del rapporto di cambio della fusione tra Archimede S.p.A. e Net anche sulla base del bilancio di quest'ultima al 31.12.2017), riguardano nella sostanza gran parte di tali aspetti, ci limiteremo di seguito ad individuare alcuni elementi attinenti ai presupposti base su cui si è sviluppato detto parere, che riteniamo debbano essere portati all'attenzione degli organi sociali e degli azionisti, per quanto di nostra competenza.

In tali premesse, anche alla luce delle osservazioni riportate nel Parere Fiori e, non da ultimo, di quelle svolte dal Dott. Cremona in risposta alle prime, confermiamo quanto già precisato nel nostro precedente parere. Non ci pare infatti – anche per le ragioni di seguito esposte – che i presupposti base del parere del dott. Cremona e le sue conclusioni - su cui poi si è sviluppa la nostra analisi - siano stati confutati.

Erroneità di alcuni presupposti base su cui si è sviluppato il Parere Fiori.

Come già sopra precisato e nei limiti del mandato ricevuto, riteniamo che il Parere Fiori, alla sezione "Breve ricostruzione della vicenda" a pagina 3, contenga alcune erronee supposizioni, che, con ogni probabilità, hanno portato il Prof. Fiori a rassegnare conclusioni diverse da quelle del Dott. Cremona. D'altra parte, ci pare di comprendere come il Parere Fiori non tenga conto -né si basi - sull'analisi della documentazione allegata alla denuncia querela presentata dall'amministratore delegato delle Società in data 1.04.2019 ("Denuncia") e come nonsia stato fatto riferimento a questa per la ricostruzione dei fatti, che sono evidentemente essenziali per poi poter sviluppare le tematiche di cui ai quesiti sopra riportati.

In merito a ciò, si osserva, in primo luogo, come non corrisponda al vero la circostanza riportata nel Parere Fiori per cui "nell'ambito di una più ampia strategia di crescita delle Società (n.b. Net e Net Life), che prevedeva anche l'emissione di un prestito obbligazionario, la Net insurance e la Net Life hanno stipulato due rispettivi contratti di consulenza, denominati "Prime Brokerage Agreement" con la (ovvero, la società

Il contratto denominato "Prime Brokerage" con la fu, infatti, stipulato dalle Società nel luglio del 2017, quando oramai si era provveduto all'emissione del prestito obbligazionario Tier II, dal momento che lo stesso risultava essere stato sottoscritto integralmente già a partire dal novembre 2016.

Come già evidenziato nella Denuncia - anche al fine di agevolare la comprensione dei fatti occorsi in termini temporali - si segnala che un primo contratto di "Prime Brokerage" fu stipulato tra Net Life e la società in data 28 settembre 2016 (tale accordo sarà all'origine del trasferimento da parte di Net Life di gran parte dei Titoli di Stato ad essa riferibili). Si noti che, successivamente, detto contratto - su richiesta ed indicazione di chi rappresentava all'epoca verrà risolto da Net Life e che, in data 17 febbraio 2017, questa - così come la controllante Net - stipulerà un altro contratto di "Prime Brokerage" con la

¹ Pag. 6 del Parere Fiori.

società "Sulla base di quest'ultimo contratto verrà effettuato un ulteriore trasferimento di Titoli di Stato da parte di Net Life, nonché di Net. Successivamente, in data 7 luglio 2017 – sempre su richiesta di chi rappresentava — il contratto con questa società sarà risolto e le Società stipuleranno un nuovo contratto di "Prime Brokerage" con

In secondo luogo, non corrisponde al vero la circostanza riportata nel Parere Fiori per cui "Nell'ambito di tali contratti, coerentemente con quanto ivi espressamente previsto, le Società (n.b. Net e Net Life) hanno provveduto a trasferire titoli di stato italiani aventi un valore nominale (al luglio 2017) complessivamente pari ad Euro 25,5 milioni (di seguito anche i "Titoli") sui propri conti accesi presso la depositaria

Innanzitutto, non risulta che Net e Net Life abbiano mai provveduto ad aprire formalmente alcun rapporto di deposito bancario con , né con qualsivoglia altra banca depositaria di per il deposito dei Titoli di Stato di cui al rapporto con tale società (neppure per quello con

Secondariamente, i Titoli di Stato non furono trasferiti da Net e Net Life a come sostenuto nel Parere Fiori, bensì, come già sopra precisato e come risulta dagli allegati alla Denuncia, gli stessi furono trasferiti secondo le modalità di seguito riportate:

- Net Life trasferiva a parte dei Titoli di Stato per nominali Euro 10,5 milioni da Settembre 2016 a Febbraio 2017;
- Net traferiva a un'altra parte dei Titoli di Stato per nominali Euro 10 milioni in data 28 febbraio;
- Net Life trasferiva un'ulteriore tranche di Titoli di Stato per nominali Euro 5 milioni in data 3 aprile 2017,
- Net e Net Life, il 3 luglio 2017, decidevano di reinvestire nell'acquisto di ulteriori Titoli di Stato il corrispettivo di circa Euro 700 mila derivante dalla vendita delle azioni effettuata con modalità "FOP" (ovvero senza pagamento contestuale del prezzo) provvedendo ad impartire istruzioni di trasferimento di detta somma a favore di

Peraltro, quanto alle cedole e/o rimborsi, i contratti di Prime Brokerage (e, soprattutto, quello conti contratti di Prime Brokerage (e, soprattutto, quello conti di di Prime Brokerage (e, soprattutto, quello conti di di Prime Brokerage (e, soprattutto, quello conti di di deposito e delle cedola Prime Brokerage (e, soprattutto, quello conti di di deposito e delle cedola Prime Brokerage (e, soprattutto, quello conti di deposito e delle cedola Prime Brokerage (e, soprattutto, quello conti di deposito e delle cedola Prime Brokerage (e, soprattutto, quello c

Nell'ambito, poi, dell'avvicendamento delle controparti contrattuali nei rapporti di "Prime Brokerage", è importante osservare che, mentre vi sono evidenze di istruzioni

² Pag. 6 del Parere Fiori.

via e-mail impartite sia a che e a per il trasferimento dei Titoli di Stato - peraltro rivolte solo ed esclusivamente a queste società (quale conseguenza della risoluzione del rapporto contrattuale con la prima in favore della seconda) - per quanto riguarda il "trasferimento" dei titoli tra per messuna istruzione risulterebbe essere mai stata impartita e, soprattutto, nessuna conferma di ricezione dei medesimi Titoli risulterebbe essere stata inoltrata a Net e Net Life. Il trasferimento del rapporto contrattuale da per essere ad oggetto detti Titoli di Stato - sarebbe avvenuto soltanto attraverso la risoluzione del precedente rapporto e la stipula del nuovo contratto. Non è intervenuta nemmeno alcuna conferma che detti Titoli di Stato fossero depositati presso per essere della seconda) - per quanto risoluzione del precedente rapporto e la stipula del nuovo contratto. Non è intervenuta nemmeno alcuna conferma che detti Titoli di Stato fossero depositati presso per essere della seconda) - per quanto risoluzione del precedente rapporto e la stipula del nuovo contratto. Non è intervenuta nemmeno alcuna conferma che detti Titoli di Stato fossero depositati presso per essere della seconda) - per quanto risoluzione del precedente rapporto e la stipula del nuovo contratto.

In verità, analizzando la fattispecie, si può rilevare come, in ogni passaggio da a a a nessuna contabile bancaria sarebbe mai stata prodotta e/o richiesta per verificare il trasferimento dei Titoli tra queste società.

Se poi si procede con l'analisi del contratto — come allegato alla Denuncia - questo prevedeva che i Titoli di Stato sarebbero stati detenuti da tramite la società quale società di servicing che avrebbe dovuto fornire a "clearing and settlement, safe custody and associated services", inclusi "additional services such as investment dealing services as we may from time to time agree with — a sua volta, avrebbe dovuto detenere gli stessi tramite una banca depositaria o soggetto a ciò abilitato che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere infatti, non era una banca depositaria e, dunque, si sarebbe dovuta avvalere di un altro intermediario per poter detenere i Titoli.

Non risulta sia mai intervenuta alcuna corrispondenza, né sia mai stata inoltrata alcuna richiesta - non soltanto a ma neppure a per verificare la sussistenza di detto deposito, ovvero l'esistenza dei Titoli di Stato, e/o acquisita alcuna documentazione che attestasse detto deposito e/o rapporto.

Peraltro, se si analizzano le uniche attestazioni di rilasciate nel tempo (così come quelle di non modo che detti Titoli di Stato fossero in deposito presso in esse è semplicemente attestato che "per quanto a loro conoscenza" i Titoli di Stato fossero nella piena libera e disponibilità delle Società "alla data di carico". Va ricordato che ra una società costituita solo il 25 gennaio 2017, con 1 (una) sterlina di capitale e per essa non era disponibile alcun dato patrimoniale (né tantomeno di bilancio) e che, all'epoca dell'accensione del rapporto, non era neppure stata autorizzata ad operare quale broker dalla FCA (Financial Conduct Authority di Londra).

Il contratto di "Prime Brokerage" sottoscritto con prevedeva, inoltre, che le operazioni aventi ad oggetto i titoli in deposito (dunque, i Titoli di Stato) dovessero essere poste in essere mediante una piattaforma di trading online messa a disposizione da , alla quale le Società avrebbero avuto accesso. Non risulta che tale piattaforma sia mai stata implementata.

Risulta, dunque, in ragione di quanto sopra, che i conti delle Società denominati sulla base dei quali sono stati redatti i bilanci di entrambe le Società, non venissero sottoposti a riconciliazioni bancarie, perché nessun estratto conto sarebbe mai stato ricevuto, in quanto inviato da parte delle banche depositarie e/o neppure da

Le riconciliazioni mensili sembrerebbe venissero effettuate utilizzando unicamente dei file excel.

In definitiva, dunque - tra settembre 2016 e luglio 2017 - verranno complessivamente trasferiti titoli e/o reinvestita liquidità per un valore pari a circa Euro 26,2 milioni, su depositi nella disponibilità (peraltro, poi dimostratasi apparente quanto soltanto delle controparti contrattuali come sopra citate, di fatto non accessibili direttamente o indirettamente dalle Società e dei quali non risulta si sia mai avuta alcuna visibilità, né che sia stata inoltrata alcuna richiesta a riguardo, se non dopo l'insediamento del nuovo management, nominato nel gennaio 2019.

Securities lending agreement

Un ulteriore argomento che viene utilizzato nel Parere Fiori per fondare quanto ivi sostenuto, è quello relativo alla circostanza che, comunque, quand'anche i Titoli di Stato fossero stati oggetto di un contratto di prestito - come di fatto, sarebbe asseritamente intervenuto nell'ambito del "Securities lending agreement" sottoscritto da e una tale società), (segnalandosi sin da ora, come la sottoscrizione del prestatore e del beneficiario 🕽 sia stata apposta dal medesimo soggetto - ovvero quello che poi firmerà anche le rendicontazioni false di) - in ogni caso, "questi ultimi non erano ancora stati (illegittimamente) venduti (in nota "Avvenuto invero, peraltro illegittimamente, soltanto nel mese di febbraio 2019"), e, quindi, "non essendovi stato alcun trasferimento dei rispettivi diritti di proprietà, la Net Insurance e la Net Life risultavano pienamente legittimate ad iscrivere nei propri bilanci il valore dei Titoli in questione". Secondo quanto osservato nel Parere Fiori, dunque, ancorché il contratto di prestito fosse stato noto a Net e Net Life, ciò non avrebbe modificato nulla nella contabilizzazione dei Titoli di Stato nei Bilanci 2017. In definitiva, vi sarebbe stata un'equivalenza giuridica di assetto proprietario tra la situazione in cui questi Titoli fossero stati depositati presso un conto bancario (es presso e quella che, per l'appunto, inerisce il rapporto tra del descritto "Securities lending agreement".

In relazione a ciò, anzitutto, non è dato di conoscere da dove si ricavi la circostanza che i Titoli di Stato - una volta prestati - non sarebbero stati immediatamente ceduti a terzi dalla società - e che ciò sarebbe avvenuto soltanto nel 2019 - dal momento che non vi è nessuna evidenza contabile atta a dimostrarlo. Anzi, per quello che si dirà oltre, nel 2019 detti Titoli non erano nella disponibilità di Peraltro al "Securities lending agreement" non si può neppure associare la prova documentale di un effettivo trasferimento dei Titoli tra (né l'effettiva costituzione della garanzia collaterale di cui si dirà oltre) e tale documento contrattuale potrebbe essere stato semplicemente utilizzato per creare una "parvenza" di operazione che giustificasse l'assenza di detti Titoli in capo

Ad ogni modo, la circostanza riportata nel Parere Fiori può essere smentita una volta verificato il contenuto del "Securities lending agreement".

Pag. 10 del Parere Fiori,

⁴ Pag. 10 del Parere del Fiori.

Se, infatti, si analizza tale contratto - asseritamente stipulato il 28 agosto 2017 tra la e la - all'art. 7.1 viene chiaramente indicato come la società possa disporre di questi Titoli sostanzialmente "uti dominus", avendo il diritto di disporne di fatto come un proprietario, incluso quello di trasferirli a terzi: "until are required to be redelivered to upon termination of the Borrower shall have all of the incident of ownership of the including the right to transfer the to others".

A ciò si aggiunga che il diritto di di poter disporre nuovamente di questi Titoli e di vederseli restituire non sarebbe sorto sino al 30 settembre 2021.

Tale circostanza, già di per sé, esaurisce ogni argomento in ordine alla paventata parificazione tra (a) un deposito bancario di detti Titoli e (b) un diritto da parte di I alla loro retrocessione, solo a partire dal 2021, vantato nei confronti di una società maltese che, diversamente, aveva la possibilità di disporne come meglio credeva, sino a quella data. Detta società era, peraltro, amministrata dallo stesso soggetto che aveva stipulato il contratto e contemporaneamente attestava falsamente a Net e Net Life la piena ed ininterrotta disponibilità di detti Titoli in capo alle Società. In ogni caso, si osservi anche, come la garanzia collaterale per l'adempimento di tale restituzione non fosse costituita da liquidità di pari importo - come da prassi quando il prestito ha ad oggetto titoli liquidi, quali quelli nel caso di specie - ma da un pacchetto azionario facente capo ad una società quotata sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale , operante nel settore immobiliare, caratterizzata da un titolo ("AIM"), tale assolutamente illiquido, i cui esponenti di rilievo verranno indagati nell'ambito del procedimento penale che ha visto coinvolti anche i vertici di un'altra società, (pper il reato, tra i vari, di false comunicazioni sociali, tra cui il bilancio del 2015 della stessa. Con l'occasione, si rileva come, sia all'epoca dell'asserita sottoscrizione del Securities lending agreement, che attualmente, la ammon figuri nell'elenco degli azionisti rilevanti della 🥊 ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, sebbene nella parte del contratto relativa alla descrizione del Collateral sia indicata quale titolare di un pacchetto azionario consistente, certamente superiore alle soglie rilevanti per le quali è obbligatorio dare compiuta informativa al mercato.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 11.3, una delle cause che avrebbe determinato l'immediata cessazione del contratto era quella rappresentata dall'"Act of Insolvency" di una delle due parti. Nell'ipotesi in cui si fosse trattato di ricordando che questa società aveva soltanto 1 (una) sterlina di capitale sociale, non aveva alcun patrimonio, né aveva presentato alcun bilancio - ai sensi dell'articolo 6.1 (c) (richiamato dall'art. 11.3), avrebbe adempiuto alla propria obbligazione esclusivamente cedendo il pacchetto azionario, come sopra identificato, sino all'importo atto a coprire il valore dei Titoli di Stato.

Si potrebbe proseguire nella disamina del "Securities lending agreement", ma quanto sopra evidenziato appare sufficiente per ritenere che non si possa giuridicamente assimilare il diritto di proprietà dei titoli depositati presso una banca con quello di un credito vantato nei confronti di una società che abbia illegittimamente utilizzato i medesimi titoli nei termini sopra precisati.

Sophisticated fraud

Un ultimo argomento, in riferimento agli elementi di fatto sulla base dei quali è stato rilasciato il Parere Fiori, è quello relativo alla circostanza che in esso si sosterrebbe che, anche il legale inglese, nel commentare tale vicenda, abbia asserito che si trattasse di una "frode sofisticata". Si fa riferimento, infatti, all'e-mail inviata a codesto studio legale da detto avvocato inglese in data 22 marzo 2019. Ebbene, anche tale affermazione non appare corretta. L'avvocato , infatti, non ha mai effettuato alcun commento che riguardasse il sistema di contabilizzazione delle società Net e Net Life e/o l'attività di revisione inerente la certificazione dei Bilanci 2017. Egli nel citare una "sophisticated fraud" si riferisce ad un contesto diverso, che nulla ha a che fare con la rendicontazione prodotta nel tempo da megli esercizi 2017 e 2018, bensì con il tentativo, da ultimo posto in essere nell'esercizio 2019, di far risultare sussistenti i Titoli di Stato in capo a proprio quando le società Net e Net Life, con il nuovo management, iniziarono a richiedere la documentazione bancaria e ad effettuare conseguenti verifiche sulla disponibilità dei Titoli di Stato.

Si fa presente che, come indicato nella Denuncia, dopo una serie di contatti tra codesto studio legale che rappresentava Net e Net Life, e altre parti che sembravano rappresentare gli interessi di chi deteneva in custodia detti Titoli (come riportato nella documentazione allegata alla Denuncia), quest'ultimo faceva pervenire: (i) le attestazioni relative al possesso dei suddetti Titoli a cui si collegavano, (ii) le certificazioni da parte del depositario, direttamente inoltrate sia a Net che Net Life da parte di un primario istituto bancario. Nello specifico, la documentazione in questione riportava che il soggetto - non citato nelleattestazioni (ma che avrebbe dovuto essere Net e Net Life) - fosse titolare di detti Titoli di Stato e, per la prima volta, la relativa disponibilità ed esistenza - senza vincoli apparenti - veniva certificata da un istituto bancario di altissimo standing curopeo.

Codesto studio legale proseguiva comunque con il legale inglese le proprie verifiche e, quest'ultimo, nel marzo 2019, sulla base degli approfondimenti effettuati, informava le Società del fatto che: Net e Net Life non risultavano detenere, neppure indirettamente, i Titoli di Stato presso alcun conto bancario; già il 28 agosto 2017 i Titoli di Stato crano stati asseritamente trasferiti da alla società nell'ambito, per l'appunto, del Securities lending agreement; non risultava aver mai sottoscritto alcun contratto di service con per conto e in nome delle Società (e neppure per conto proprio); la suddetta attestazione di cui al punto (i) non era stata resa con riferimento a Net e/o Net Life e/o neppure a gli stessi Titoli sarebbero stati ricevuti in deposito soltanto per una settimana al solo evidente scopo di far rilasciare la suddetta certificazione di cui al suddetto punto (ii) da parte della banca, ed essere poi riceduti e/o restituiti a terzi (proprio perché forse, in tal caso, si trattava di un prestito titoli di brevissima durata).

Una volta scoperta tale ultima circostanza, l'avvocato inglese aveva quindiavuto modo di commentare l'accaduto, evidenziando come il tentativo di mistificare la realtà conseguente alle verifiche sul deposito di questi Titoli di Stato - per la prima volta avviate dal management insediatosi a gennaio 2019 - fosse connotato da un carattere di frode sofisticata, in quanto aveva coinvolto anche una banca depositaria di alto standing europeo del tutto ignara di tali vicende.

Per contro, appare evidente come, a fronte della circostanza che sino a quel momento nessuna verifica era mai stata posta in essere circa l'effettivo deposito dei Titoli di Stato

e la loro disponibilità e titolarità, non era stata congegnata alcuna "frode sofisticata" per occultare l'assenza di tali elementi. Sotto tale profilo, infatti, era risultato sufficiente il semplice invio tramite email di un'"autocertificazione" su carta semplice da parte di chi forse non aveva neppure mai avuto la disponibilità iniziale di questi Titoli e neppure un conto su cui depositarli, per le ragioni sopra indicate. In ogni caso, tale asserita disponibilità e titolarità sarebbero state definitivamente compromesse a partire dall'agosto 2018, in conseguenza del trasferimento di tali Titoli sulla base del Securities lending agreement.

Conclusioni

A conclusione dell'ulteriore analisi condotta nei termini sopra prospettati, si ritiene di non condividere affatto le considerazioni svolte nel Parere Fiori in riferimento all'insussistenza della necessità di procedere con la rettifica dei Bilanci 2017 in quanto, comunque, basate su errati presupposti di fatto.

Infatti, tra settembre 2016 e luglio 2017 sono stati complessivamente trasferiti titoli c/o reinvestita liquidità per un valore pari a circa Euro 26,2 milioni, a controparti contrattuali nei termini sopra illustrati, senza che vi fosse successivamente alcuna evidenza bancaria e/o di un soggetto terzo che attestasse il deposito dei Titoli di Stato, di fatto non accessibili direttamente o indirettamente alle Società e sui quali le stesse non hanno mai avuto alcuna visibilità nel corso del rapporto, specie con richiesto di averla, se non dopo l'insediamento del nuovo management, nominato nel gennaio 2019. Non risulta che Net e Net Life abbiano mai provveduto ad aprire formalmente alcun rapporto di deposito con la depositaria né con qualsivoglia per i Titoli di Stato nell'ambito del rapporto con altra banca depositaria di tale società (neppure in quello con gli stessi flussi venivano, infatti, reinvestiti senza avere l'evidenza della disponibilità della liquidità e i nuovi acquisti venivano registrati in contabilità senza avere alcuna evidenza contabile, né alcun riscontro di movimento su conto corrente.

Non appare possibile sostenere l'equivalenza di assetti proprietari tra un deposito bancario e la situazione venutasi a creare con l'asserita stipula del "Securities lending agreement" avente ad oggetto i Titoli di Stato. Fermo restando come non sia chiaro se lo stesso sia stato semplicemente utilizzato per creare una "parvenza" di operazione che giustificasse l'assenza di detti Titoli in capo in ogni caso, la struttura stessa del contratto non avrebbe consentito alle Società di poter concretamente disporre dei Titoli di Stato almeno sino al 30 settembre 2021, sempre che gli stessi non fossero stati alienati prima o, addirittura, non potessero essere più restituiti per via del ricorrere di una delle cause di cessazione, quale l'"Act of Insolvency" di (si ricorda che quest'ultima – oltre a compiere gli atti illeciti già sopra descritti, è stata oggetto di cancellazione forzata dal Registro delle Imprese del Regno Unito nel 2019 per non aver ottemperato ad alcun adempimento nei confronti di tale istituzione).

Appare, quindi, evidente come le Società non potessero ritenere di avere - già all'epoca della redazione dei Bilanci 2017 - alcuna piena e libera disponibilità e titolarità dei Titoli di Stato e, altresì come, prima dell'attivazione delle verifiche su tali assets sotto l'impulso del nuovo management, non sussistesse alcuna "frode sofisticata", dal momento che, risultarono decisive e sufficienti le sole attestazioni di da cui

originano i rilievi sollevati dal dott. Cremona in ordine alla corretta applicazione dei principi contabili e di revisione.

Di conseguenza, preso atto del contenuto del parere rilasciato dal Dott. Cremona sulla circostanza che i Bilanci 2017 risultano affetti da "errori rilevanti", riconducibili a gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli ai tempi adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei Bilanci 2017, nonché il mancato rispetto delle regole di diligenza richieste, si conferma quanto già rappresentato, ovvero che sussiste la necessità di revocare la delibera di approvazione dei Bilanci 2017, con contestuale approvazione dei medesimi corretti (con presentazione del bilancio consolidato 2017 Net).

Sempre secondo quanto rappresentato dal dott. Cremona, gli errori di cui ai Bilanci 2017 risulterebbero essere riconducibili, altresì, all'operato negligente ed in violazione di regole e principi contabili di revisione della Società di Revisione, e, pertanto, si conferma che sussistono i motivi per revocare per "giusta causa" l'incarico conferito alla stessa. Le ragioni consistono nel grave inadempimento della Società di Revisione quanto al proprio operato, nella carente fiducia che oggi le Società ripongono in detto consulente, nel venir meno del requisito di "indipendenza" in caso di contestazioni da parte di Net e Net Life, nonché, da ultimo, nella situazione conflittuale in cui questa verserebbe nell'ambito dell'attività di rettifica dei Bilanci 2017 e nella predisposizione di quelli relativi all'esercizio 2018.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti sulle questioni oggetto di disamina, si porgono cordiali saluti.

Avv. Dario Trevisan

Mu (Ban



ULTERIORI NOTE TECNICHE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA
DEI PRESUPPOSTI PER LA RETTIFICA E LA SUCCESSIVA
RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017
DELLA NET INSURANCE S.P.A. E DELLA NET INSURANCE LIFE
S.P.A.

MAGGIO 2019

PROF. GIOVANNI FIORI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE NELL'UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	4
3.	ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICO-CONTABILI	5
3.1.	11 Secondo Parere Cremona	5
3.2.	Il Secondo Parere Trevisan	8
4.	CONCLUSIONI	12

1. PREMESSA

I sig.ri Dott. Renato Giulio Amato e Avv. Francesca Romana Amato, in qualità di consiglieri di amministrazione della Net Insurance S.p.A. (di seguito anche "Net Insurance" o "NI") e della Net Insurance Life S.p.A. (di seguito anche "Net Life" o "NL", congiuntamente anche le "Società") hanno richiesto allo scrivente Prof. Giovanni Fiori, Ordinario di Economia Aziendale presso la Luiss Guido Carli di Roma, con studio in Roma, via Giovanni Paisiello 24, di effettuare ulteriori approfondimenti di natura tecnico-contabile in merito al seguente tema – già precedentemente trattato nel parere dello scrivente del 17.05.2019 (di seguito anche "Parere Fiori") –: "alla luce delle note vicende afferenti i rapporto con la "", si richiede se sia necessario o meno procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei bilanci chiusi al 31.12.2017 della Net Insurance S.p.A. e della Net Insurance Life S.p.A." (di seguito anche "Bilanci 2017").

Ciò in quanto, successivamente al 17.05.2019 ed in occasione del C.d.A. delle Società convocato per il 29.05.2019, sono stati messi a disposizione dei consiglieri i seguenti due ulteriori pareri, i quali, *inter alia*, presentano alcune osservazioni al già richiamato Parere Fiori:

- i) parere reso dal Dott. Massimo Cremona del 23.05.2019 (di seguito anche "Secondo Parere Cremona"), in aggiunta a quello già reso dal medesimo professionista in data 13.05.2019 (di seguito anche "Parere Cremona"), nel quale viene ribadita la tesi secondo cui i Bilanci 2017 conterrebbero errori rilevanti, tali da inficiare il rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta sancito dall'art. 2423 c.c.;
- ii) parere reso dallo Studio Legale Trevisan & Associati del 24.05.2019 (di seguito anche "Secondo Parere Trevisan"), in aggiunta a quello già reso del medesimo studio in data 15.05.2019, ove viene nuovamente evidenziata la necessità di revocare la delibera di approvazione del Bilanci 2017, poiché inficiati da errori rilevanti.

2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Va preliminarmente osservato che al sottoscritto era stato richiesto un parere di natura esclusivamente contabile, basato su una ricostruzione dei fatti così come ci erano stati rappresentati dai richiedenti e sulla base della documentazione esaminata e richiamata nel Parere Fiori.

Molte delle contestazioni mosse nel Secondo Parere Cremona e nel Secondo Parere Trevisan al primo parere del sottoscritto sono collegate a diverse interpretazioni e/o ricostruzioni dei fatti.

Va chiarito, in premessa, che, anche nel caso in cui la ricostruzione della vicenda e il giudizio sulla gravità dell'errore possano risultare differenti da quanto indicato nel Parere Fiori, le modalità di correzione dell'errore non risulterebbero comunque differenti rispetto a quelle già rappresentate.

Ciò che conta, infatti, è quanto previsto dall'OIC 29 e cioè che qualunque sia l'errore contabile e la sua gravità o tipologia, la correzione deve necessariamente avvenire nel bilancio relativo al momento in cui si viene a conoscenza dell'errore stesso (cfr. par. 47). L'OIC 29 non contempla alcuna altra possibilità di correzione dell'errore.

La correzione di bilanci precedenti non è contemplata né dall'OIC 29 né dallo IAS 8 e ciò è l'unica cosa che conta ai fini del parere richiesto al sottoscritto.

La correzione dei bilanci precedenti è prassi ammessa dai principi contabili statunitensi (c.d. *restatement*); la sua mancata introduzione anche nei principi contabili IFRS, peraltro, è stata sempre storicamente una delle motivazioni della mancata convergenza US GAAP-IFRS.

Il paragrafo 53 dell'OIC 29 fa poi riferimento alla possibile nullità o annullabilità della delibera cha ha approvato il bilancio contenente l'errore. Ma ovviamente ciò è tema squisitamente giuridico, e lo dice espressamente l'OIC stesso, c peraltro la nullità di una delibera di approvazione del bilancio è questione ovviamente del tutto diversa rispetto alla correzione dei bilanci precedenti.

3. ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICO-CONTABILI

Ciò premesso, dedichiamo comunque alcune brevi note per chiarire alcuni aspetti evidenziati nei secondi pareri Cremona e Trevisan.

3.1. Il Secondo Parere Cremona

Nel parere del 23.05.2019, il Dott. Cremona evidenzia anzitutto "che alcuni fatti citati nel Parere Fiori siano diversi dai fatti assunti" nel Parere Cremona del 13.05.2019.

Il riferimento è a quanto riportato dallo scrivente nel paragrafo 'Breve ricostruzione della vicenda', ove – come già espressamente indicato nel medesimo Parere Fiori – si è partiti dai contenuti del Parere Cremona per riepilogare brevemente i principali accadimenti verificatisi nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra la e la Net Insurance e la Net Life.

Sul punto non si può che ribadire quanto evidenziato nel paragrafo precedente, e cioè che la cronistoria e la precisa ricostruzione della vicenda con tutti gli attori coinvolti contengono, senz'altro, elementi di attenzione dal punto di vista giuridico ma non modificano, invece, la sostanza dell'operazione e, conseguentemente, i riflessi contabili sui Bilanci 2017.

Peraltro, come già illustrato nel precedente parere del sottoscritto, al 31.12.2017 le Società erano proprietarie dei Titoli di Stato (venduti poi a febbraio 2019) e, dunque, hanno correttamente iscritto tali attività nei propri bilanci – pena la violazione della rappresentazione veritiera e corretta dell'art. 2423 c.c. –, indipendentemente dall'intermediario a cui sono stati effettivamente affidati, titolato o meno a svolgere quel ruolo.

Nel prosieguo del proprio parere, poi, il Dott. Cremona manifesta il proprio "assoluto disaccordo nella definizione dell'operazione in esame di 'frode sofisticata' utilizzata nel Parere Fiori", sostenendo che "tale definizione risulta estrapolata da una mail inviata dall'avv. (legale incaricato di assistere il Gruppo Net nella vicenda) all'avv. Dario Trevisan traendone conclusioni diverse [d]alla finalità che essa aveva nel suo contesto originario" (cfr. pag. 1).

In particolare, il Dott. Cremona ritiene che tale espressione non potesse essere utilizzata "per sostenere che, in sede di predisposizione dei bilanci al 31.12.2017, le Società non avrebbero potuto ottenere elementi informativi idonei ad assicurare un corretto trattamento contabile dei titoli di proprietà".

Premesso che la qualifica di "frode" agli eventi in commento è attribuita anche dalle Società nella comunicazione inviata all'IVASS il 27.03.2019 e nella denuncia/querela presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 1.04.2019, anche su questo punto, si precisa che al sottoscritto interessa esclusivamente la sostanza dell'operazione dal punto di vista contabile, e sotto tale profilo qualunque ulteriore informazione a disposizione non avrebbe modificato la rappresentazione dei Bilanci 2017 rimanendo in capo alle due Società la proprietà dei Titoli, indipendentemente da qualsivoglia riferimento al tipo di frode ovvero alle "attività di verifica basilari poste in essere" dal management societario.

Contabilmente, infatti, la gravità della frode non assume alcuna rilevanza né dal punto di vista delle tecniche di correzione dell'errore né e soprattutto sul fatto che l'errore debba essere corretto solo ed esclusivamente nel momento in cui viene scoperto, e cioè nel bilancio 2019. Per quanto risulta al sottoscritto, tale errore non sembrerebbe essere stato scoperto né dalla società Net Insurance né dalla Archimede in sede della due diligence svolta per il tramite di propri consulenti, né dal nuovo organo amministrativo che ha approvato nel Consiglio di Amministrazione del 20.03.2019 un progetto di bilancio al 31.12.2018 che riportava nell'attivo i Titoli di cui agli eventi in commento.

Peraltro, in assenza di ulteriore documentazione a supporto, non avendo lo stesso contratto una data certa, non appare neppure possibile affermare con certezza che il richiamato contratto di prestito titoli fosse effettivamente esistente già all'epoca delle predisposizione dei Bilanci 2017.

Tuttavia, pur volendone – in astratto – assumere sia la conoscibilità che la correttezza della data ivi riportata, ciò che risulta maggiormente rilevante nella presente sede è che <u>dai contenuti del contratto di prestito titoli non emerge alcun elemento tale da far ritenere che sussista l'obbligo di effettuare una diversa contabilizzazione dell'operazione rispetto a quella effettuata nei Bilanci 2017.</u>

Come già rilevato nel Parere Fiori, cui si rimanda per ulteriori dettagli, trattandosi invero di un contratto di prestito titoli, la NI e la NL – sia alla data di chiusura dei Bilanci 2017 che alla data di approvazione degli stessi – risultavano le uniche proprietarie dei Titoli in questione e, pertanto, le sole legittimate ad iscriverli nel proprio attivo patrimoniale. Anzi, una differente contabilizzazione avrebbe violato i principi cardine di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta dell'art. 2423 c.c., poiché le Società non avrebbero fornito le informazioni relative ad un asset facente parte del patrimonio aziendale.

Sul punto, deve dunque rilevarsi come non appaia condivisibile quanto riportato a pag. 4 del Secondo Parere Cremona, ove si afferma che "sembra difficile ipotizzare che l'illecito trasferimento nell'agosto del 2017 dei Titoli da (soggetto non autorizzato all'esercizio di attività regolamentate) a potesse costituire oggetto di semplice informativa nella nota integrativa, senza alcuna rettifica dei valori economico-patrimoniali".

Contrariamente alle perplessità sollevate dal Dott. Cremona, non essendovi tutt'ora alcuna certezza che il prestito titoli fosse effettivamente avvenuto nell'agosto 2017¹, non potendosi all'epoca sapere che si trattava di illecito e, soprattutto, rimanendo in capo alle due Società la proprietà dei Titoli oggetto di trasferimento (lo stesso Dott. Cremona sostiene che i titoli "non erano nella disponibilità" ma non si riferisce mai alla loro proprietà), NI e NL non avrebbero dovuto apportare alcuna modifica contabile ai propri saldi economico-patrimoniali al 31.12.2017, bensì fornire per l'appunto un'informativa in nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, comma 9, c.c., secondo quanto chiaramente indicato dal codice civile e dai principi contabili.

Si ribadisce dunque nuovamente che, quand'anche – una volta palesatasi la frode nel marzo 2019 – si ritenesse di essere in presenza di un "errore 'rilevante'" (pag. 4 del Secondo Parere Cremona), i rimedi da adottare sarebbero esclusivamente quelli indicati dall'OIC 29, già illustrati più volte nei paragrafi precedenti e nel mio precedente parere.

¹ Il contratto non ha data certa, non è siglato nelle pagine e reca la medesima sottoscrizione per entrambe le parti.

In particolare, secondo quanto chiaramente statuito dai paragrafi 47-49 dell'OIC 29, l'eventuale correzione dell'errore dovrebbe essere effettuata nel bilancio 2019², poiché è proprio in tale esercizio (12.02.2019) che si è verificato l'unico evento distrattivo certo che ha comportato il venir meno del diritto di proprietà in capo alle Società: la cessione dei Titoli a terzi soggetti operata dalla

3.2. Il Secondo Parere Trevisan

Il Secondo Parere Trevisan, oltre a ripercorrere taluni temi già affrontati nel Secondo Parere Cremona, presenta altresì alcuni approfondimenti in merito al contratto di prestito titoli ('Securities lending agreement') siglato tra la e la

Sul punto, pur concordando pienamente sull'assenza di data certa del contratto di prestito titoli, si ritiene che le conseguenze derivanti da tale circostanza siano opposte rispetto a quelle presentate nel Secondo Parere Trevisan.

Infatti, l'unico evento di cui si ha certezza è quello della vendita dei Titoli, effettuata illegittimamente dalla il 12.02.2019, evidenziandosi, dunque, l'impossibilità che la cessione sia avvenuta anteriormente all'esercizio 2019.

Al contrario, l'evento che non ha data certa – come già sottolineato anche dallo Studio Trevisan – è proprio la formalizzazione del contratto di prestito titoli, peraltro siglato dal medesimo soggetto per entrambe le parti coinvolte (i.e. e e e), che, in assenza di alcuna evidenza, potrebbe anche, astrattamente, essere stato effettuato il giorno prima della cessione dei Titoli e, quindi, nel 2019.

Alla luce delle considerazioni effettuate, dunque, non si può che confermare ulteriormente come al momento dell'approvazione dei Bilanci 2017 non vi fosse -

² O, al più, nel bilancio al 31.12.2018, come è în procinto di essere, atteso che quest'ultimo non è ancora stato approvato dalla rispettiva assemblea dei soci.

come d'altronde non vi è tutt'ora – alcun elemento certo in grado di far ritenere che la proprietà dei Titoli non fosse più di Net Insurance e Net Life.

Conseguentemente, una differente contabilizzazione dei Titoli rispetto a quella effettuata nei Bilanci 2017 significherebbe violare i principi cardine di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta sanciti dall'art. 2423 c.c., poiché le Società sottacerebbero informazioni relative ad un asset facente parte del patrimonio aziendale.

Peraltro, seppur il contratto di prestito fosse stato certo e noto alle Società, nulla sarebbe comunque cambiato dal punto di vista della contabilizzazione al 31 dicembre 2017. In tal senso, infatti, senza effettuare confusione tra gli aspetti giuridici e quelli contabili, non vi sarebbe stata "un'equivalenza giuridica di assetto proprietario tra la situazione in cui questi Titoli fossero stati depositati presso un conto bancario (es presso e quella che, per l'appunto, inerisce il rapporto tra e nell'ambito del descritto 'Securities lending agreement'", come sostenuto nel Parere Trevisan; tuttavia, non si sarebbe modificata la sostanza economica dell'operazione: la proprietà dei Titoli rimaneva, infatti, in capo alle due Società.

L'ultimo argomento proposto nel Secondo Parere Trevisan che si ritiene di dover approfondire, è quello relativo alla tesi per cui la momentanea indisponibilità dei Titoli in capo alle Società avrebbe riflessi contabili sui Bilanci 2017, palesando conseguentemente la necessità di una loro rettifica e successiva riapprovazione.

A pag. 6 del proprio parere, invero, lo Studio Trevisan afferma che se "si analizza tale contratto – asseritamente stipulato il 28 agosto 2017 tra la e la all'art. 7.1 viene chiaramente indicato come la società possa disporre di questi Titoli sostanzialmente 'uti dominus', avendo il diritto di disporne di fatto come un proprietario, incluso quello di trasferirlo a terzi" e che "il diritto di di poter disporre nuovamente di questi Titoli e di vederseli restituire non sarebbe sorto sino al 30 settembre 2021".

³ Enfasi aggiunta.

Premesso che il diritto della non era quello di trasferire a terzi la proprietà dei Titoli, quanto piuttosto il prestito degli stessi⁴, è necessario effettuare le seguenti osservazioni.

A tal proposito, pur trattandosi di fattispecie giuridicamente diverse, è possibile assimilare tale operazione, esclusivamente in termini di trattamento contabile, a quelle c.d. di "pronto conto termine" per cui il comma 5 dell'art. 2424-bis c.c. prevede chiaramente che le attività oggetto di un'operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione devono comunque rimanere iscritte nel bilancio del venditore⁵.

La norma riconosce, dunque, che l'operazione non si sostanzia in una vera e propria cessione di attività ma di una temporanea perdita di titolarità del bene da parte del venditore. A parere di chi scrive, la fattispecie oggetto del presente parere mostra, dal punto di vista contabile, le medesime caratteristiche sopra descritte.

Inoltre, qualora si seguisse la tesi secondo cui ad una momentanea indisponibilità di un bene conseguirebbe l'obbligo di eliminazione contabile dello stesso dal bilancio del soggetto che ne detiene comunque la proprietà – significherebbe, ad esempio, affermare che una società immobiliare che concede in locazione uno dei propri immobili dovrebbe procedere a cancellare tali *asset* dal proprio bilancio, che si ritroverebbe, dunque, sostanzialmente vuoto, pur in presenza di numerosi immobili facenti parte del patrimonio aziendale.

Tuttavia, ribadiamo per l'ennesima volta che tale disquisizione appare del tutto ininfluente ai fini della decisione se rettificare o meno il bilancio 2017.

Non possiamo infatti che ripetere come, anche qualora le tesi di Trevisan fossero corrette ed i Titoli non fossero da considerare asset da iscrivere nel patrimonio sociale nel 2017, la correzione di tale errore dovrebbe essere comunque effettuata nel bilancio 2019, senza alcuna possibilità di correggere i Bilanci 2017.

⁴ Ad avviso di chi scrive, il parere Trevisan non considera adeguatamente le previsioni contrattuali di cui all'articolo 6 nonché il fatto di considerare il termine trasferire nell'ambito del contesto generale del contratto (ovvero non il trasferimento della proprietà - che peraltro il borrower non risulterebbe avere - ma del godimento, altrimenti non si spiegherebbero tutte le clausole del prestito che impongono al horrower di reastituire in titoli a richiesta, in caso di recesso/risoluzione del lender).

⁵ Att 2424-bis c.c. "le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore".

Va aggiunto però che, a giudizio del sottoscritto, l'iscrizione dei Titoli nei Bilanci 2017 appare corretta e giustificata per i motivi più volte evidenziati, e cioè per il fatto che tali titoli rientravano tra quelli di proprietà delle Società.

Pertanto, ove anche per assurdo si volesse procedere, in contrasto con il disposto dell'OIC 29, a rettificare i saldi patrimoniali dei Bilanci 2017 si ravviserebbe non solo una violazione dell'OIC 29 ma anche una ben più grave violazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta enunciato dall'art. 2423, c.c., poiché verrebbe omessa la rilevazione di asset che all'epoca risultavano a tutti gli effetti di proprietà delle Società.

4. CONCLUSIONI

Sono stato incaricato di redigere le presenti ulteriori note tecniche in merito al seguente tema, già trattato nel Parere Fiori: se alla luce delle note vicende afferenti i rapporto con la sia necessario procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei bilanci chiusi al 31.12.2017 della Net Insurance S.p.A. e della Net Insurance Life S.p.A.

Da un ulteriore esame della documentazione messa a disposizione dello scrivente, unitamente a quanto prescritto dalla disciplina civilista e dai principi contabili nazionali ed internazionali, è possibile ribadire come:

- ciò che conta è quanto previsto dall'OIC 29 e cioè che <u>qualunque sia</u> l'errore contabile e la sua gravità o tipologia, la correzione deve <u>necessariamente avvenire nel bilancio relativo al momento in cui si viene a conoscenza dell'errore stesso (cfr. par. 47). La correzione di bilanci <u>precedenti non è contemplata né dall'OIC 29 né dallo IAS 8 e ciò è l'unica cosa che conta ai fini del parere richiesto al sottoscritto;</u></u>
- il paragrafo 53 dell'OIC 29 fa poi riferimento alla possibile nullità o annullabilità della delibera cha ha approvato il bilancio contenente l'errore.
 Ma ovviamente ciò è tema squisitamente giuridico, c lo dice espressamente l'OIC stesso, e peraltro la nullità di una delibera di approvazione del bilancio è tema ovviamente del tutto diverso rispetto alla correzione dei bilanci precedenti;
- l'iscrizione dei Titoli nei Bilanci 2017 appare corretta e giustificata per i motivi più volte evidenziati, e cioè per il fatto che tali titoli rientravano tra quelli di proprietà delle Società;
- ove anche per assurdo si volesse procedere, in contrasto con il disposto dell'OIC 29, a rettificare i saldi patrimoniali dei Bilanci 2017 si ravviserebbe non solo una violazione dell'OIC 29 ma anche una ben più grave violazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta enunciato dall'art. 2423, c.c., poiché verrebbe omessa la rilevazione di asset che all'epoca risultavano a tutti gli effetti di proprietà delle Società.

Si ritiene con quanto sopra di aver assolto all'incarico conferito e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione.

Roma, 28 maggio 2019

Prof. Gioyanni Fiori

Roma, 27 maggio 2019

Egr. Dott. Francesco Rocchi Viale Liegi, n. 44 00197 - Roma

A mezzo e-mail

OGGETTO: PARERE PRO VERITATE

Premessa

- a. Nel corso del 2017 la Società Net Insurance S.p.A. (di seguito, "Net") ha stipulato con la Società un contratto di "premio brocheraggio" avente ad oggetto un deposito in amministrazione di titoli di Stato di proprietà di Net (di seguito, i "Titoli"), aventi un controvalore di circa 26 milioni di Euro.
- b. Nel mese di agosto 2017 la Pha indebitamente stipulato un contratto di prestito dei Titoli con la senza tuttavia informare preventivamente Net, in violazione dunque di quanto disposto dal contratto di deposito titoli.
- c. L'organo amministrativo di Net all'oscuro delle illecite operazioni sui Titoli poste in essere da e - ha appostato i Titoli nell'attivo dello stato patrimoniale del progetto di bilancio 2017, successivamente approvato dall'assemblea dei soci.
- d. Tra febbraio e marzo 2019 Sunset ha illegittimamente venduto i litoli a soggetti terzi.
- e. Solo nel mese di marzo 2019 i vertici di Net hanno scoperto

First Annual Mary Son of Son of the Annual Mary Son of Son

Ave 1., our Schule Ave 1. der Schule Ave 3. dece Prote les A. (Vince 2.) Reze

As Research research of A - Research re

10 000

to the second of the second of

BUSSOLETTI NUZZO & ASSOCIATI

la frode "architettata" da e e (riconducibili alla medesima persona fisica) a danno della società.

Quesito

Tanto premesso, mi viene chiesto di rispondere al quesito volto a conoscere se la modifica del bilancio dell'esercizio 2017 sia presupposto necessario per l'eventuale esercizio di un'azione sociale di responsabilità.

Risposta al quesito

Per le ragioni che ci accingiamo a illustrare, anticipiamo la risposta al quesito, nel senso che l'esperibilità dell'azione di responsabilità non è in alcun caso condizionata dagli eventuali interventi sul bilancio relativo all'esercizio 2017.

Data la scarsità del tempo a disposizione per la redazione del presente parere, esso sarà sintetico, anche se, confidiamo, pienamente esaustivo, la ogni caso, qualora occorra, le argomentazioni svolte nel presente parere potranno essere ulteriormente sviluppate e approfondite.

..* Sommario

1.	LE CONDIZIONI PER L'ESPRCIZIO DELL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ EVART. 2393 C.C.
2.	L'APPROVAZIONE DEL BOLANCIO NON LIBERA CLI AMAINISTRATORI DALL'EVENTUALE RESPONSABILITA
PEF	MALA GESTIO, L'ART. 2434 C.C.
3.	CONCLUSION
	* * *

LE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 2393 C.C.

Com'è noto, l'art. 2392 c.c. stabilisce che «Gli amministratari deveno adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze». Il successivo art. 2393 c.c. disciplina invece il rimedio tipico nel caso in cui la violazione di tali obblighi abbia arrecato danno alla società, ovverosia l'azione sociale di responsabilità.

In altri termini, l'azione sociale di responsabilità presuppone la violazione da parte degli amministratori degli obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto, e mira a reintegrare il patrimonio sociale leso dalla condotta degli amministratori.



In particolare, chi esercita l'azione sociale deve fornire la prova del: a comportamento illecito dell'amministratore (i.e. gli atti di mala gestio); b. il danno patito dalla società; c. il nesso eziologico tra il danno e gli atti di mala gestio.

Oltre a tali presupposti di natura sostanziale, l'art. 2393 c.e dispone un ulteriore requisito per così dire "procedimentale": l'azione sociale infatti può essere legittimamente promossa «in seguito a deliberazione dell'assemblea» o, in alternativa, «a seguito di deliberazione del collegio sindacale». Come dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di osservare, non occorre tuttavia che tali deliberazioni autorizzative sussistano al momento della promuncia giudiziaria, potendo intervenire anche nel corso del giudizio con effetto sanante retroattivo.

In ogni caso, l'autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità deve essere indicata tra le materie poste all'ordine del giorno ex art. 2366 e.c., salvo che la relativa delibera venga adottata «in occasione della discussione del bilancio» e sempreché «si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio» (art. 2393, Il comma, c.e.)².

La ratio di tale eccezione all'art. 2366 c.c. è agevolmente intuibile: in questo modo il legislatore ha inteso superare l'inevitabile resistenza degli amministratori a includere l'autorizzazione all'esercizio dell'azione tra le materie poste all'ordine del giorno, soprattutto nel caso in cui gli amministratori contro cui si intende esercitare l'azione siano ancora in carica³. Ma a ben vedere, tale resistenza già può ritenersi efficacemente contrastata dalla facoltà attribuita ai sindaci ex art. 2406 c.c. di convocare essi stessi l'assemblea in caso di inerzia degli amministratori, nonché dalla facoltà dei soci di ricorrere direttamente al Tribunale per ottenere la convocazione giudiziale, qualora anche i sindaci non provvedano (art. 2367 c.c.)⁴.

Si ritiene pacificamente che la deliberazione dell'assemblea (o del collegio sindacale) costituisca propriamente una condizione per l'esercizio dell'azione e non un presupposto processuale. In questo senso, cfr. ex multiv. Cass. 10 settembre 2007, n. 18939; in dourina F. Bictot ISC, sub art. 2393 c.c., in P. Abbadessa.—G. B. Portale (a cura di). Le suctetà per azioni. I. Milano, 2016, 1-407. F. Boca LLL. La responsabilità degli auministratori, in G. L. Colombo e G. B. Portale (a cura di). Trattato delle societa per azioni. IV. Torino, 1991, 429; V. SALAFIA, Lazione sociale di responsabilità, in Sic., 1995, 1009; F. VASSALL, sub art. 2393 e c., in G. Niccolini. A. Stagno D. Alcontes (a cura di). Societa di capitali. Commemorio, II, Napoli, 2004, 688.

Per "fatti di competenza" deve intendersi sta le condotte di mala gestin intervenute nel corso dell'escretzio sia le conseguenze dannose di condotte poste in essere nel corso di esercizi precedenti in tal senso cii 1. Di Sanavo, Durun delle società. Milano, 2003, 201; G. E. Cot OMOO, Imministrazione e controllo, in il mano ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari, Milano, 2004, 184; L. NAZZICONE – S. PROVIDENTI, Amministrazione e controlli nella società per azioni, Milano, 2010, 200 ss. Bruot ini, suli art. 2393 c.c., ap. cii., 1408.

Burnathal R., sub art. 2393 c.c., in L. Nazzicone (a cum dí), Codice delle società, Milano, 2018, 609.

BUSSOLETTI NUZZO & ASSOCIATI

Pertanto, la deroga all'inserimento dell'autorizzazione all'azione tra le materie poste all'ordine del giorno appare più banalmente coerente con il fatto che il bilancio - la cui approvazione pur non liberando gli amministratori da responsabilità, come si dirà nel successivo paragrafo - è certamente il documento più rilevante dal quale ricavare l'eventuale mala gestio degli amministratori; di talché è ragionevole ritenere l'autorizzazione all'esercizio dell'azione inclusa ev lege all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio⁵. Del resto, non va trascurato che in via surrogatoria a norma dell'art. 2393 bis c.e., l'azione può essere proposta anche da uno o più soci che siano titolari di almeno un quinto del capitale sociale (o nella diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo)⁶.

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO NON LIBERA GLI AMMINISTRATORI DALL'EVENTUALE RESPONSABILITÀ PER ALILA GESTIO, L'ART, 2434 C.C.

Uart. 2434 c.c. stabilisce che «L'approvazione del bilancio <u>non implica</u> liberazione degli aniministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale».

Dunque, tale disposizione sancisce inequivocabilmente l'inidoneità dell'approvazione del bilancio a liberare gli amministratori (nonché i direttori generali, i sindaci e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili) dall'eventuale responsabilità per mala gestio.

E ciò perché l'approvazione del bilancio costituisce una mera dichiarazione di scienza⁷, attraverso cui l'assemblea dei soci esprime un giudizio sulla corrispondenza tra l'effettiva realtà finanziaria, reddituale e patrimoniale della società e la rappresentazione in bilancio della stessa, senza tuttavia che tale giudizio si traduca nell'approvazione delle condotte tenute dagli amministratori⁵.

In altri termini, la delibera di approvazione del bilancio è del tutto <u>neutrale</u> rispetto alla valutazione della condotta degli amnunistratori⁹.

U Cass , 9 grugno 2004, n. 10895 cir

"⊃GG_i

Bruot is a sub-arc. 2393 cic., op. vir., 1408

^{1.746 2393} fore II commut, e.c. precisa che «Nelle metado che finno ricerso al mercara dal capitale di rischio, l'azione di ciù al commo precedente pad esvere eserchita dai voci che rappresentato un quorantestino del capitale sociale o la rituare mixura precista nello statutore.

G. STRAMPETTI, sub art. 2434 c.c., in P. Abbadessa. -G. B. Porode (a cura di). Le sociatà per azioni, 4, Milano, 2016, 2414; G. F. COLOMO, it Ellimoio di esercizio, in G. F. Colombo e G. B. Porode (a cara di). Triattato delle sacietà per izioni, VII, Torine, 1994, 434 ss., M. BUSSOUTTI - P. D. BIASI, sub art. 2434 e.c., in. G. Stecchni- A. Stagno D'Alcontres (a cara di). Nociotà di capitani. (commensario, II, Napoli, 2004.)

V. ex. moltis, Cass. 1. 9 giugno 2004, n. 10895, in Pean II., 2005, 483 ss., con nota di la NAZZIO (ESC. Trib. Milano, 13 giugno 1991, m. Soc., 1992, 76 ss., con nota di MORITTI. BUSSO ELELE OF BUSSI, sob art. 2434 c.c., rp. zir., 1085 ss., F. Bonaco, sub art. 2434 c.c., in P. Schlesinger (a curu art. Il confer cavile commentate, Milano, 2018, 720.

La dottrina che si è occupata del tema è giunta persino a sostenere, riteniamo fondatamente, che l'approvazione del bilancio non libera gli amministratori neppure nel caso in cui in esso vi sia l'integrale illustrazione dell'operazione gestoria illecita, a dimostrazione dunque della radicale alterità e non sovrapponibilità tra l'oggetto della delibera di approvazione del bilancio e l'oggetto di una eventuale delibera di scarico da responsabilità¹⁰. Diversamente opinando, da un lato si ammetterebbe una commistione fra i due piani (si vuol dire fra quello dell'approvazione del bilancio e quello dell'eventuale responsabilità) che nella realtà, alla luce del corredo normativo, non è ammissibile¹¹; e dall'altro lato, risulterebbe frustrata la ratio sottesa all'art. 2434 c.c., che consiste proprio nel consentire l'approvazione del bilancio anche in presenza di atti di mala gestio degli amministratori, senza che tale approvazione comprometta la facoltà di far valere l'illiceità della condotta degli amministratori.

3. CONCLUSION

Tanto premesso - senza che tilevi per alcun profilo il tema della fondatezza, nel caso di specie, di un'eventuale azione di responsabilità fondata sui fatti descritti in premessa - riteniamo che l'approvazione di una modifica del bilancio

STRAMPERT, sub urt. 2434 c.c., op. eit., 2415. BISSSOLFETE DE BIAS, sub att. 2434 c.c., op. eit., 1085 ss.; F. BURGO, sub urt. 2434 c.c., op. eit., 721, oj. .] if bilancio deve rappresentare i risultati della gestiona economica in maniera chiaria, verinera e corretta unche qualara rappresenti i risultati di scelle gestionali errote che possono addivitura costituire presupposto per l'azione di respansabilita verso gli amministratari la questo specifico caso, infatti, il bilancio come documenta tecmen-contabile, è valido per essere approvato, anche se, ovviamente cià non carrisponderà all'approvazione delle singole decisioni gestionali che nelle rilevazioni che presiedano alla sua formazione tenvimi riflesso si, nello stesso senso D. Cottrado, sub arr. 2434 c.c., in Obbligazioni - Bilancio, Notari e Bianchi (a cara di), in Commentario alla riforma dei divitto sacietario, diretto da Narchetti- Hianchi- Eliezzi- Notari, Milano, 2006, 653

STRAMPERTY, sub art 2434 c.c., op cit., 2415 ss. l'autore peraltre ricorre ad un efficace asgomento a contrario: se si ammenesse l'implicini approvazione della condatta degli amminentamori o seguito dell'approvazione dei bilancio, ci si porrebbe in contrasta con Forientamento delle Sezioni Luite, espresso con la Sentenza SS GU, 29 agristo 2008, n. 31931, secondo cui le deliberazioni racite e o implicite dell'assemblea sono mammissabili, in quanto contratie all'art. 2366 e.c. che prescrive la previa audicazione nell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, nello stesso senso, Chroxino, H bilancio di esercizia, opecue, 438 ss.; P. BUNAZZO, Rimmeia e transazione in ordine all azione saviale di responsabilità, Padova, 1992, 306, F. VASSALLI, sub art. 2434 e.g., in F. D'Alessandro (a una di), Commentario romano al miovo diritti delle xocieta, Padova, 2011, 749, Bessort (1) - Dr Biasi, sub art 2434 cc., op ett. 1086, in em si legge che «Diverso problema è la possibilità di deliberare lo scarico di responsabilità in occasione dell'opprovazione di bilancio. La eisposta positiva può riguardire non già uno scarion generalizzata e resa salla cuccas, che sviatorebbe di significata la norma, bensi solo umo seurico che si riferisca ad operazione o fatti specifici, che da efictueno coo paena cognizione di canara, nello stesso senso. Correstio, sub att. 2434 c.e., op. cit., 654, infine si ricordano le parole di G. Misi avest. Su di una particolare funciona del bilionero delle società per azioni, in Riv. Soc., 1956, 723, il quale sottotinea che acendere il como della gestione - vioè redigere il bilimeio - ha un significato, mentre rendere conto della gestione ne ha un oltra, e ben dallerenten.

BUSSOLETTI NUZZO & ASSOCIATI

2017 di NET, ammesso che sia possibile o necessaria data l'introduzione nel Codice Civile dell'art. 2434 *bis*, sarebbe del tutto ininfluente sull'esperibilità di un'eventuale azione di responsabilità *ex* art. 2393 c.c., non costituendo "passaggio" necessario per l'esercizio dell'azione.

Rimanlamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di approfondimento e chiarlmento e porgiamo i migliori saluti.

Prof. Ayv. Marina Cordopatri
I. I Bushe per la college Cocagata

Prof. Enrico Laghi Ordinario di Economia Aziendale Università di Roma "La Sapienza"

> Egr. dott. Francesco Rocchi Sindaco effettivo della Net Insurance S.p.A. Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 00161 Roma

Oggetto: Parere in ordine al fatto se l'illecito da cui alla denuncia effettuata da Net Insurance S.p.A. alla Procura della Repubblica di Milano, commesso da intermediari finanziari di diritto inglese cui Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. avevano affidato incarichi di intermediazione, produca riflessi sui bilanci d'esercizio di Net Insurance S.p.A. e di Net Insurance Life S.p.A. riferiti alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 dicembre 2017.

1. Mi è stato chiesto dal dott. Francesco Rocchi in qualità di Sindaco effettivo della Net Insurance S.p.A. (nel seguito anche solo "Net", "Nl", la "Società" o la "Compagnia")⁽¹⁾ di esprimere un parere (il "Parere"), ai sensi di quanto disposto dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (i "principi contabili nazionali" o i "Local GAAP"), in ordine al fatto se l'illecito da cui alla denuncia effettuata da Net Insurance S.p.A. alla Procura della Repubblica di Milano, commesso da intermediari finanziario di diritto inglese cui le Compagnie avevano affidato incarichi di intermediazione (l'"Illecito"), produca riflessi sui bilanci d'esercizio di Net Insurance S.p.A. (la "Società" o "Net") e di Net Insurance Life S.p.A. ("Net Life" e congiuntamente con la Società, le "Compagnie") riferiti alla data del 31 dicembre 2018 (i "Bilanci 2018") e alla data del 31 dicembre 2017 (i "Bilanci 2017").

¹ Si precisa che Net Insurance S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nei rami danni, capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance (il "Gruppo Net" o il "Gruppo"), il cui perimetro di consolidamento ricomprende Net Insurance Life S.p.A. ("Net Life" o "NIL" e, unitamente a Net, le "Compagnie" o le "Società") partecipata al 100% da Net Insurance (fonte: bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2017; sito web della Società, URL: www.netinsurance.it).

Al fine di esprimere il Parere mi è stata fornita, tra l'altro, la seguente documentazione(2):

- comunicato stampa di Net pubblicato in data 20 marzo 2019 (il "Comunicato Net 20.03.2019");
- comunicato stampa di Net pubblicato in data 30 marzo 2019 (il "Comunicato Net 30.03.2019");
- comunicazione trasmessa da Net all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Servizio Ispettorato) (IVASS o l'"Autorità") in data 27 marzo 2019 (la "Comunicazione NI 27.03.2019");
- atto di denuncia-querela presentato presso il Tribunale di Milano dall'amministratore delegato della Società dott. Andrea Battista (l'"A.D.") nei confronti dei sigg.

 (l'"Atto di Denuncia-Querela");
- parere con oggetto "Errore in bilancio di esercizio di compagnia assicurativa" reso dal dott. Massimo Cremona in data 13 maggio 2019 (il "Parere Cremona");
- parere con oggetto "Net Insurance S.p.A. Net Insurance Life S.p.A. Bilanci d'esercizio e consolidato 2017" reso dallo Studio Trevisan & Associati in data 15 maggio 2019 (il "Parere Trevisan");
- comunicazione con oggetto "Without prejudice and subject to contract Net Insurance S.p.A. & Another v & Others Commercial Court Claim No. CL-2019-000254 (the "Proceeding")" trasmessa dallo studio Orrick, Herrington & Sutcliffe (UK) LLP (lo "Studio OHS") allo studio O' Melveny & Myers LLP (lo "Studio OMM") in data 15 maggio 2019 (la "Comunicazione OHS 15.05.2019");
- nota predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Net in data 17 maggio 2019 ai fini dell'assemblea del 3 giugno 2019 avente ad oggetto la revoca dell'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ("BDO") e il conferimento dell'incarico a nuova società di revisione per gli esercizi 2017-2025 (la "Nota NI 17.05.2019");
- "Parere in merito alla sussistenza dei presupposti per la rettifica e la successiva riapprovazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 della Net Insurance S.p.A. e della Net Insurance Life S.p.A." reso dal prof. Giovanni Fiori in data 17 maggio 2019 (il "Parere Fiori");
- estratto degli Heads of Terms relativo agli "Aggiornamenti inerenti il contratto di prime brokerage con della della 121 maggio 2019;
- nota del dott. Massimo Cremona trasmessa al Collegio sindacale in data 23 maggio 2019 (la "Nota Cremona");

² Si precisa che, con riferimento ai documenti in bozza, si è assunto che la Società li abbia trasmessi allo scrivente nella loro versione ultima disponibile alla data di redazione del Parere.



- addendum al Parere Trevisan redatto dallo Studio Trevisan & Associati in data 24 maggio 2019 (l'"Addendum Trevisan");
- "Parere sui riflessi fiscali conseguenti all'eliminazione dal bilancio di Net Insurance S.p.A.
 e di Net Insurance Life S.p.A. dei titoli immobilizzati oggetto del contratto di Prime Broker
 con la redatto dal dott. Mario Civetta in data 28 maggio 2019
 (il "Parere Civetta 28.05.2019");
- "Ulteriori note tecniche in merito alla sussistenza dei presupposti per la rettifica e la successiva riapprovazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 della Net Insurance spa e della Net Insurance Life spa" reso dal prof. Giovanni Fiori in data 28.05.2019;
- funzionigramma di Net del 27 marzo 2017;
- Securities Lending Agreement stipulato tra
- relazione intitolata "Project broker Interim Report Osservazioni preliminari sul Sistema di Controllo Interno delle Compagnie e sull'operato degli organi di controllo con riferimento alla verifica delle operazioni oggetto di indagine" predisposta da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. ("PWC") nel mese di maggio 2019 (il "Report PWC");
- lettere di attestazione trasmessa da Net e Net Life a BDO Italia in data 9 aprile 2018 con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2017 del Gruppo;
- accordo quadro relativo al progetto Archimede stipulato da Net in data 18 giugno 2018 (l"Accordo Quadro");
- verbale del Consiglio di Amministrazione di Net del 18 ottobre 2018 (il "Verbale CdA 18.10.2018");
- comunicazione con oggetto "Procedura disciplinare avviata con lettera datata 29.3.2019 consegnata in data 1.4.2019" trasmessa dal dott. Giuseppe Caruso a Net in data 5 aprile 2019 (la "Comunicazione Caruso 5.04.2019");
- comunicazione con oggetto "Osservazioni all'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261 (il "DM") alla proposta di revoca dell'incarico di revisione legale conferito alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. dalla Compagnia Net Insurance S.p.A." trasmessa BDO Italia S.p.A. a Net in data 25 maggio 2019 (le "Osservazioni BDO-NI 25.05.2019") se non necessaria non la inserirei in quanto è un documento redatto da Paolo Bertoli non conosciuto dalla Società;
- comunicazione con oggetto "Osservazioni all'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261 (il "DM") alla proposta di revoca dell'incarico di revisione legale conferito alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. dalla Compagnia Net Insurance S.p.A." trasmessa BDO Italia S.p.A. a Net Life in data 25 maggio 2019 (le "Osservazioni BDO-NIL 25.05.2019" e, unitamente alle Osservazioni BDO-NI 25.05.2019, le "Osservazioni BDO 25.05.2019");



- estratto del progetto di bilancio di esercizio ("Estratto Bilancio d'Esercizio 2018") e del progetto di bilancio consolidato ("Estratto Bilancio Consolidato 2018") al 31 dicembre 2018 di Net riferito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, progetti di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione di Net del 20.03.2019;
- verbale dell'ispezione svolta dall'IVASS sul Gruppo redatto in data 29 settembre 2015 (il "Verbale IVASS 29.09.2015");
- relazione con oggetto "Accertamenti ispettivi presso il Gruppo Net Insurance 24/3/2015-24/7/2015" (prot. n. 229/2015) trasmessa da Net a IVASS in data 28 ottobre 2015 (la "Replica NI 28.10.2015");
- documento denominato "Residente de la companiona della companiona della companiona della
- documentazione relativa ad attestazioni e contratti stipulati tra le Compagnie e i soggetti intermediari coinvolti nella vicenda in esame a partire dal mese di giugno 2016;
- comunicazioni e documentazione condivisi a mezzo e-mail tra le Società e i consulenti legali coinvolti nella vicenda in esame concernenti le tematiche oggetto del Parere;
- comunicazioni e documentazione condivisi a mezzo e-mail tra le Società e BDO Italia S.p.A. nel mese di maggio 2019 concernenti le tematiche oggetto del Parere;
- altri documenti e informazioni utili ai fini del Parere.

Il Parere è strutturato come di seguito precisato:

- nel par. 2 si riepilogano brevemente i principali elementi fattuali relativi alla vicenda in esame che assumono rilievo ai fini del Parere;
- nel par. 3 si richiamano le valutazioni espresse nel Parere Cremona, nel Parere Trevisan, nel Parere Fiori, nella Nota Cremona e nell'Addendum Trevisan sui riflessi che, ad avviso dei professionisti citati, l'Illecito avrebbe sul bilancio d'esercizio delle Compagnie al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;
- nel par. 4 si esamina la questione dei riflessi, ai sensi delle disposizioni dei Local GAAP, dell'Illecito sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 delle Compagnie secondo le valutazioni di chi scrive;
- nel par. 5 si tratta il tema degli eventuali effetti, ai sensi delle disposizioni dei Local GAAP, dell'Illecito sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 delle Compagnie secondo le valutazioni di chi scrive;
- nel par. 6 si riportano le conclusioni alle quali si è giunti all'esito delle analisi
 effettuate.



Si precisa che il Parere si basa sulle seguenti limitazioni e assunzioni:

- le conclusioni alle quali lo scrivente è pervenuto nel Parere sono basate sul
 complesso delle valutazioni in esso contenute. Nessuna parte del Parere può essere
 utilizzata disgiuntamente rispetto al documento nella sua interezza e/o per scopi
 differenti rispetto a quelli espressamente specificati;
- le informazioni che costituiscono il supporto quantitativo e qualitativo della stima sono state fornite dal Sindaco effettivo di Net dott. Francesco Rocchi; si è fatto affidamento su tali informazioni senza procedere ad una verifica indipendente sull'accuratezza e completezza delle medesime;
- lo scrivente, non avendo effettuato alcun audit sui dati forniti, non risponde della completezza, accuratezza, attendibilità e rappresentatività di tali dati, documenti e informazioni.
- Nel presente paragrafo si riepilogano brevemente i principali elementi fattuali, tratti in specie dalla Comunicazione NI 27.03.2019, dall'Estratto Bilancio Consolidato 2018 esaminato dal CdA della Società in data 20 marzo 2019 e dall'Atto di Denuncia-Querela del 1º aprile 2019, relativi alla vicenda in esame che assumono rilievo ai fini del Parere, rinviando ai documenti citati per una più esaustiva trattazione della tematica.

Nell'ambito delle iniziative volte a rafforzare la patrimonializzazione della Società, nella seduta del Consiglio di Amministrazione (il "CdA") del 26 febbraio 2016, dopo avere analizzato e valutato diverse proposte, conferì della l'incarico per l'assistenza e la consulenza in merito alla strutturazione, l'emissione e il collocamento di un prestito subordinato Tier II con effetto al 7 aprile 2016.

Peraltro, considerato che non aveva riscontrato interesse particolare all'operazione sul mercato degli investitori istituzionali, la Società avviò una ricerca di un nuovo soggetto che potesse svolgere l'attività di collocamento del prestito subordinato quale risultante dalla struttura studiata con

Il soggetto che si occupò del collocamento venne individuato in autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority con branch italiana autorizzata anche da Consob.

In considerazione della complessità dell'operazione, chiese un compenso del 2,5% del valore dell'emissione e una disponibilità della Compagnia ad investire, una volta collocata l'emissione, propria liquidità in fondi comuni di investimento scelti tra quelli indicati dalla stessa e aventi caratteristiche necessarie e sufficienti per potere essere posti tra gli impieghi a copertura delle riserve tecniche.

Come da indicazione di il collocamento del prestito subordinato venne effettuato in tre tranche e, nelle more di tali collocamenti, la Società avviò le attività volte a valutare se i fondi comuni su cui proponeva alla Società di effettuare investimenti avessero le caratteristiche per essere posti tra gli impieghi a copertura delle riserve tecniche delle Compagnie.



Verificato che i fondi comuni indicati da per iniziative di investimento non presentavano i requisiti richiesti, la Società ricevette da data 28 settembre 2016 la proposta di sottoscrivere € 2 mln del prestito subordinato in cambio di un contratto di "prime brokerage". In base a tale contratto, sottoscritto in data 28 settembre 2016, Net Life ha trasferito propri titoli a per nominali € 10,5 mln tra settembre 2016 e febbraio 2017. Tra la fine del 2016 e la prima metà del 2017 Net e Net Life hanno sottoscritto con contratti di consulenza e di "prime brokerage" (Net Life dopo avere rescisso l'analogo contratto stipulato con a settembre 2016) in relazione ai quali sono stati trasferiti su conti indicati (oltre quelli già trasferiti da Net Life su indicazione di 🛭 Nei primi giorni del mese di luglio 2017 i contratti in essere conditioni di advisory e di "prime brokerage" vennero risolti e ne vennero sottoscritti di nuovi con 📺 "), avendo 📹 spostato le attività di consulenza 📹 stipulato con venne previsto che i Titoli di Stato oggetto di trasferimento a sarebbero stati detenuti dalla stessa 👛 tramite 🗪 quale società di servicing per tutte le attività connesse, salvo il fatto che, non essendo Banca depositaria, essa avrebbe dovuto avvalersi di una banca depositaria individuata 🕊 In definitiva, le Compagnie hanno trasferito Titoli di Stato italiani caratterizzati da un valore nominale pari, al mese di luglio 2017, a complessivi € 26 mln circa (i "Titoli") nei confronti di società riconducibili a nel periodo settembre 2016-luglio 2017; per la precisione:

- Net Life ha trasferito all'Itoli per nominali € 10,5 mln da settembre 2016 a febbraio 2017;
- Net ha trasferito a Titoli per nominali € 10 mln in data 28 febbraio 2017;
- Net Life ha trasferito a Citoli per nominali € 5 mln in data 4 aprile 2017; a
- Net e Net Life il 3 luglio 2017 decidevano di reinvestire nell'acquisto di ulteriori Titoli il corrispettivo di circa € 700 mila derivante dalla vendita di azioni Methorios effettuata in modalità "FOP" (cioè senza pagamento contestuale del prezzo), provvedendo a impartire istruzioni in tal senso

Nella Tabella 1 si riportano i riferimenti dei Titoli di proprietà di Net e di Net Life oggetto della controversia in esame.

h

TABELLA 1 ...

Compagnia	Titolo	ISIN .	** 1 1 " " " " " " " " " " " " " " " " "
Net Insurance S.p.A.	CCTS O 06/15/22	1T0005104473	5,138,000,00
	CCTS O 12/15/22	lT0005137614	5,000,000,00
Net Insurance Life S.p.A.	BTPS 1.65 03/01/32	1T0005094088	5.000.000,00
	BTPS 2 12/01/25	1T0005127086	3,500,000,00
	CCTS O 06/15/22	IT0005104473	8.038.000.00

Fonte: Atlo di Dennincia-Querela, p. 7

Nel corso dei primi mesi del 2019, il nuovo management della Società ha "iniziato a porre in essere un'attività thi investimento voltà a ottimizzare il portafoglio in termini di rischio e rendimento in coerenza con le muove linee guida in materia di investimenti approvata dal CdA delle Compagnie del Gruppo il 26 febbraio 2019" (cfr. Estratto Bilancio Consolidato 2018). In questo contesto, Net ha "messo in atto procedure al fine di ritrasferire presso le proprie usuali depositarie italiane anche i titoli oggetto del contratto di "prime brokerage" siglato con nel luglio del 2017. Tale contratto prevedeva, infatti, al fine di consentire l'oiperatività, il trasferimento di alcuni titoli su specifici rapporti di custodia indicati nel contratto stesso" (cfr. Estratto Bilàncio Consolidato 2018). La decisione della Società – viene specificato nell'Estratto Bilancio Consolidato 2018 – "fa seguito anche alla cancellazione di a far data dal 26 febbraio 2019, dal registro delle imprese britannico (Companies House); dopo avere perso i requisiti per operare su attività di servizi finanziari come risulta dai registri della FCA – Financial Conduct Authority – ente di regolazione finanziario della Gran Bretagna".

Nell'ambito delle iniziative di cui sopra, sono state riscontrate criticità nel rapporto intrattenuto dalle Compagnie con e, in data 20 marzo 2019, a seguito delle attività di approfondimento svolte, le Compagnie sono venute a conoscenza, tra l'altro, del fatto che:

- in data 28 agosto 2017 avrebbe trasferito i Titoli, mediante un contatto di "prestito titoli", a "" (il "Trasferimento 2017");
- in data 12 febbraio 2019 avvrebbe ceduto i Titoli a soggetti terzi, la cui identità, allo stato, non è nota alle Compagnie (la "Cessione 2019" e, unitamente al Trasferimento 2017, gli "Eventi").

Secondo quanto mi è stato rappresentato, fino alla data del 20 marzo 2019, entrambe le Compagnie non erano a conoscenza né del Trasferimento 2017, né della Cessione 2019.

In data 1° aprile 2019, l'amministratore delegato della Società dott. Andrea Battista (l'A.D.) ha presentato presso il Tribunale di Milano atto di denuncia-querela nei confronti dei sigga (l'Atto di Denuncia-Querela) "in ordine a condotte illecite (...) commesse ai danni delle Società, che dagli elementi emersi appaiono integrare diverse ipotesi di reato tra le quali la truffa, l'appropriazione indebita aggravata, il falso, il riciclaggio e/o autoriciclaggio" che si sarebbero sviluppate nell'ambito dei menzionati "contratti di consulenza e di Prime Brokerage stipulati da Net e Net Life con alcune società direttamente riferibili ai summenzionati soggetti" (cfr. Atto di Denuncia-Querela, p. 1).

 In relazione alla vicenda rappresentata, nel mese di maggio 2019 la Società ha richiesto al dott. Cremona e allo Studio Legale Trevisan & Associati pareri in ordine, rispettivamente, ai riflessi contabili dell'Illecito sul bilancio d'esercizio 2017 delle Compagnie (Parere

1

Cremona del 13 maggio 2019) e alla eventuale necessità di annullare la delibera di approvazione dei bilanci d'esercizio delle Compagnie e procedere alla riapprovazione del bilancio d'esercizio 2017 di Net e Net Life come rettificati a seguito delle risultanze del Parere Cremona del 13 maggio 2019 (Parere Trevisan del 15 maggio 2019).

Secondo quanto riportato nel Parere Cremona il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2017 conterrebbero "errori rilevanti connessi agli effetti della contabilizzazione di titoli di Stato che, come successivamente accertato, non erano nella disponibilità della Società" (cfr. Parere Cremona, pp. 14-15); di tal ché, come evidenziato nel Parere Trevisan, p. 9 si renderebbe necessario "procedere alla convocazione di una nuova assemblea dei soci ordinari per entrambe le Società, affinché questi possano deliberare in merito alla revoca della delibera di approvazione dei Bilanci 2017, con contestuale approvazione degli stessi rettificati".

In particolare, secondo quanto riportato a p. 15 del Parere Cremona, tali errori sarebbero riconducibili "a gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalla Società per governare il processo di formazione dei suddetti bilanci [il riferimento è ai bilanci d'esercizio 2017 di Net e Net Life], nonché ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme ai principi di revisione internazionali".

Per la precisione, le Società avrebbero agito con "negligenza" nel raccogliere le informazioni ritenute necessarie per individuare il corretto trattamento contabile del portafoglio di proprietà e tale negligenza avrebbe "causato la commissione di un errore nella redazione dei medesimi bilanci costituito dalla sovrastima del portafoglio dei titoli di Stato di proprietà. L'errore si è rivelato rilevante, considerate "la dimensione e la natura dell'errore stesso". Infatti, l'errore è stato ben superiore ai limiti di materialità imposti dalle usuali prassi contabili e adottati dalla società di revisione incaricata del controllo contabile, nonché ha contribuito affinché i bilanci in esame evidenziassero i risultati esposti nella Tabella A [il riferimento è ai dati del bilancio d'esercizio 2017 delle Compagnie]".

In data 17 maggio 2019 il prof. Fiori ha espresso un parere in merito alla sussistenza dei presupposti per la rettifica e la successiva riapprovazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 della Net Insurance S.p.A. e della Net Insurance Life S.p.A. nel quale ha concluso come segue:

- "in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci al 31.12.2017, qualora le Società fossero state a conoscenza dell'esistenza del contratto di prestito titoli, non avrebbero dunque dovuto apportare lacuna modifica ai propri saldi economico-patrimoniali, stante il permanere del diritto di proprietà dei Titoli in questione ed il godimento dei relativi frutti, bensì fornire semplicemente un'informativa in nota integrativa. I Bilanci 2017 forniscono pertanto sotto il profilo quantitativo-patrimoniale, la rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall'art. 2423 c.c.;
- l'assenza di tale informativa nei Bilanci 2017, poiché le Società risultano aver subito una "frode sofisticata", non costituisce un errore rilevante e pertanto non si rende necessario rilevare alcuna correzione contabile ai sensi dell'OIC 29;
- anche qualora venisse invece appurato che non si tratta di "frode sofisticata" ma di un errore significativo, le Società dovrebbero provvedere a rilevare la correzione dell'errore nel bilancio 2019 (ovvero nell'esercizio in cui è stato individuato l'errore), attraverso la



rideterminazione dei saldi di apertura dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto dell'esercizio al 31.12.2018 (ovvero dell'esercizio precedente);

a prescindere che venga stabilito che trattasi di "frode sofisticata" o di errore rilevante, non vi è alcun presupposto per procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei Bilanci 2017. Rettifica che, al contrario, ove invece effettuata comporterebbe una grave violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta enunciato dall'art. 2423 c.c." (cfr. Parere Fiori, pp. 15-16).

Nella sostanza, il Parere Fiori osserva che, nel caso in esame, si versa in una fattispecie di "frode sofisticata" i cui effetti dovrebbero essere registrati nel bilancio dell'esercizio nel quale la stessa viene scoperta, ovverosia nell'esercizio 2019. Trattandosi infatti di "frode sofisticata", essa non era conosciuta né conoscibile in sede di predisposizione dei Bilanci 2017, mentre era conosciuta, ma riferita a fatti di competenza del 2019, in sede di redazione dei Bilanci 2018.

In ogni caso, ove anche la fattispecie non fosse qualificata come "frode sofisticata", la stessa avrebbe, al più, potuto essere contabilmente definita come "errore non-rilevante", posto che i Bilanci 2017 e 2018 non avrebbero comunque registrato variazioni di natura quantitativa, bensì solo qualitativa, dovendosi indicare nella nota integrativa alcune informazioni aggiuntive nella stessa ai sensi dell'art. 2427, comma primo, punto 9) cod. civ.. Tale argomentazione trova ragione, nel Parere Fiori, sulla circostanza che, dall'esame della documentazione di cui all'Illecito, risulterebbe che avesse sottoscritto un'operazione di prestito dei Titoli con una società denominata e che, per effetto di questo rapporto negoziale, le Compagnie avrebbero avuto comunque la titolarità dei Titoli, sicché, da un punto di vista contabile, non avrebbero dovuto esservi modificazioni sul piano quantitativo dei Bilanci 2017.

In data 23 maggio 2019, il dott. Cremona, a seguito della richiesto di effettuare alcuni approfondimenti in ordine ai temi esaminati nel parere dallo stesso reso in data 13 maggio 2019, alla luce delle considerazioni contenute nel Parere Fiori, ha redatto una nota che ha trasmesso al Collegio Sindacale di Net.

Nella nota, il dott. Cremona specifica ulteriormente quanto già rappresentato nel parere del 13 maggio 2019, ovverosia che "se le attività di verifica basilari poste in essere al momento della predisposizione dei progetti di bilancio di esercizio di Net Insurance e di Net Life al 31.12.2018, nonché del bilancio consolidato del Gruppo Net al 31.12.2018, fossero state poste in essere un anno prima, i medesimi bilanci al 31.12.2017 avrebbero fornito ai loro utilizzatori una differente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria delle Società e del Gruppo e del rispettivo risultato economico dell'esercizio" (cfr. Nota Cremona, p. 2).

Nella sostanza, il dott. Cremona qualifica la fattispecie in esame come "errore" ai sensi dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" (l'"OIC 29") par. 44, posto che in tale paragrafo dell'OIC 29 viene specificato che un errore può verificarsi, tra l'altro, a causa "... di negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile" (cfr. Nota Cremona, p.2).

Nello specifico caso, dunque, secondo il dott. Cremona "il tenta non è la conoscenza degli effetti dell'operazione in esame quanto la conoscibilità applicando una normale e minima



diligenza" (cfr. Nota Cremona, p.3).

Se, infatti, - questa è la tesi del dott. Cremona - le Compagnie avessero adottato adeguate policy e procedure amministrative e contabili e si fossero dotate di una adeguata organizzazione in materia di controlli interni e gestione dei rischi, sarebbe stato "di agevole e rapida conoscibilità, per lo meno al momento della predisposizione dei bilanci chiusi al 31.12.2017", le seguenti circostanze:

- i) che le Compagnie intrattenevano "rapporti commerciali con una controparte non autorizzata allo svolgimento dell'attività che asseriva di svolgere",
- ii) "di non disporre della iniziale ricevuta di deposito dei Titoli presso la depositaria
- iii) "di non disporre degli estratti conto di deposito dei Titoli presso la depositaria
- iv) "di non disporre degli estratti conti di conto corrente presso la depositaria in cui avrebbero dovuto passare le cedole e il rimborso",
- v) "di non disporre delle contabili per l'acquisto di titoli derivanti dal reinvestimento delle cedole per interessi maturati sui Titoli in deposito, oltre che per l'acquisto di titoli derivati dal reinvestimento di altri giunti a scadenza" (cfr. Nota Cremona, p. 3).

Infine, il dott. Cremona ritiene che sarebbe comunque difficile ipotizzare che "l'illecito trasferimento nell'agosto del 2017 dei Titoli da (soggetto non autorizzato all'esercizio di attività regolamentate) a Sunset potesse costituire oggetto di semplice informativa nella nota integrativa senza alcuna rettifica dei valori economico-patrimoniali". E anche assumendo come plausibile questa informazione, la carenza informativa andrebbe in ogni caso qualificata come "errore rilevante", atteso che "l'assenza di una informazione da fornire in bilancio per obbligo di legge ha uguale significato rispetto all'indicazione di una informazione "non corretta" e dunque costituisce una fattispecie inclusa nella definizione di "errore" statuita nel paragrafo 10 dell'OIC 29. Dall'altro lato, è altrettanto evidente che l'omessa informazione delle operazioni di distrazione dei Titoli, per un importo complessivo di oltre Euro 26 milioni, risulta idonea ad influenzare le decisioni economiche che un normale utilizzatore assume in base al bilancio e, di conseguenza, risponde alla nozione di errore "rilevante" prevista dal paragrafo 46 dell'OIC 29" (cfr. Nota Cremona, p. 4).

In data 24 maggio 2019 lo Studio Trevisan & Associati ha reso un addendum al parere rilasciato in data 15 maggio u.s. nel quale conferma le conclusioni ivi raggiunte, anche a seguito di quanto riportato nella Nota Cremona (l'"Addendum Trevisan").

Inoltre, nell'Addendum Trevisan vengono esposte talune critiche al Parere Fiori, in particolare in punto di ricostruzione degli eventi come rappresentati nel Parere Fiori.

Per la precisione, nell'Addendum Trevisan viene specificato che "non appare possibile sostenere l'equivalenza di assetti proprietari tra un deposito bancario e la situazione venutasi a creare con l'asserita stipula del "Securities lending agreement" avente ad oggetto i Titoli di Stato [come posto a base del Parere Fiori per sostenere l'esistenza di un "errore non rilevante", ove si qualifichi la "frode sofisticata" quale "errore"]. Fermo restando come non sia chiaro se lo stesso sia stato semplicemente utilizzato per creare una "parvenza" di operazione che giustificasse l'assenza di detti Titoli in capo



del contratto non avrebbe consentito alle Società di poter concretamente disporre dei Titoli di Stato almeno sino al 30 settembre 2021, sempre che gli stessi non fossero stati alienati prima o, addirittura, non potessero essere più restituiti per via del ricorrere di una delle cause di cessazione, quale l'"Act of Insolvency" di (si ricorda che quest'ultima – oltre a compiere gli atti illeciti già sopra descritti, è stata oggetto di cancellazione forzata dal Registro delle Imprese del Regno Unito nel 2019 per non aver ottemperato ad alcun adempimento nei confronti di tale istituzione). Appare, quindi, evidente come le Società non potessero ritenere di avere – già all'epoca della redazione dei Bilanci 2017 – alcuna piena e libera disponibilità e titolarità del Titoli di Stato e, altresì come, prima dell'attivazione delle verifiche su tali assets sotto l'impulso del nuovo management, non sussistesse alcuna "frode sofisticata", dal momento che, risultarono decisive e sufficienti le sole attestazioni di da cui originano i rilievi sollevati dal dott. Cremona in ordine alla corretta applicazione dei principi contabili e di revisione" (cfr. Addendum Trevisan, pp. 8-9).

Inoltre, nell'Addendum Trevisan viene specificato che la qualifica di "frode sofisticata" alla fattispecie in esame che nel Parere Fiori viene attribuita all'avv. nell'email inviata allo studio Trevisan & Associati discenderebbe da una non appropriata interpretazione dei contenuti della e-mail da parte del prof. Fiori.

Il concetto di "frode sofisticata", infatti, secondo l'Addendum Trevisan, dovrebbe essere riconosciuto non già all'Illecito compiuto nel periodo dei trasferimenti dei Titoli nel 2007 dalle Compagnie a quanto ai tentativi compiuti da nel 2019 di occultare la situazione in essere e la mancata disponibilità dei Titoli.

Osserva in particolare l'Addendum Trevisan, pp. 7-8: "Un ultimo argomento, in riferimento agli elementi di fatto sulla base dei quali è stato rilasciato il Parere Fiori, è quello relativo alla circostanza che in esso si sosterrebbe che, anche il legale inglese, nel commentare tale vicenda, abbia asserito che si trattasse di una "frode sofisticata". Si fa riferimento, infatti, all'email inviata a codesto studio legale da detto avvocato inglese in data 22 marzo 2019. Ebbene, 🚃 infatti, non ha mai anche tale affermazione non appare corretta, L'avvocato 🔳 effettuato alcun commento che riguardasse il sistema di contabilizzazione delle società Net e Net Life e/o l'attività di revisione inerente la certificazione dei Bilanci 2017. Egli nel citare una "sophisticated fraud" si riferisce ad un contesto diverso, che nulla ha a che fare con la rendicontazione prodotta nel tempo da manegli esercizi 2017 e 2018, bensì con il tentativo, da ultimo posto in essere nell'esercizio 2019, di far risultare sussistenti i Titoli di Stato in capo a 🕻 proprio quando le società Net e Net Life, con il nuovo management, iniziarono a richiedere la documentazione bancaria e ad effettuare conseguenti verifiche sulla disponibilità dei Titoli di Stato. Si fa presente che, come indicato nella Denuncia, dopo una serie di contatti tra codesto studio legale che rappresentava Net e Net Life, e altre parti che sembravano rappresentare gli interessi di chi deteneva in custodia detti Titoli (come riportato nella documentazione allegata alla Denuncia), quest'ultimo faceva pervenire: (i) le attestazioni relative al possesso dei suddetti Titoli a cui si collegavano, (ii) le certificazioni da parte del depositario, direttamente inoltrate sia a Net che Net Life da parte di un primario istituto bancario. Nello specifico, la documentazione in questione riportava che il soggetto - non citato nelle attestazioni (ma che avrebbe dovuto essere Net e Net Life) - fosse titolare di detti Titoli di Stato e, per la prima volta, la relativa disponibilità ed esistenza - senza vincoli apparenti - veniva certificata da un istituto bancario di altissimo standing europeo. Codesto studio legale proseguiva comunque con il legale inglese le proprie verifiche e, quest'ultimo, nel marzo 2019, sulla base degli approfondimenti effettuati, informava le Società del fatto che: Net e Net Life non risultavano detenere, neppure indirettamente, i Titoli di Stato presso alcun conto bancario; già il 28 agosto 2017 i Titoli di Stato erano stati asseritamente trasferiti da



🗪 alla società 🗪 nell'ambito, per l'appunto, del Securities lending agreement; 🎩 non risultava aver mai solloscritto alcun contratto di service con per conto e in nome delle Società (e neppure per conto proprio); la suddetta attestazione di cui al punto (i) non era stata resa con riferimento a Net e/o Net Life e/o neppure a pli stessi Titoli sarebbero stati ricevuti in deposito soltanto per una settimana al solo evidente scopo di far rilasciare la suddetta certificazione di cui al suddetto punto (ii) da parte della banca, ed essere poi riceduti e/o restituiti a terzi (proprio perché forse, in tal caso, si trattava di un prestito titoli di brevissima durata). Una volta scoperta tale ultima circostanza, l'avvocato inglese aveva quindi avuto modo di commentare l'accaduto, evidenziando come il tentativo di mistificare la realtà conseguente alle verifiche sul deposito di questi Titoli di Stato - per la prima volta avviate dal management insediatosi a gennaio 2019 fosse connotato da un carattere di frode sofisticata, in quanto aveva coinvolto anche una banca depositaria di alto standing europeo del tutto ignara di tali vicende. Per contro, appare evidente come, a fronte della circostanza che sino a quel momento nessuna verifica era mai stata posta in essere circa l'effettivo deposito dei Titoli di Stato e la loro disponibilità e titolarità, non era stata congegnata alcuna "frode sofisticata" per occultare l'assenza di tali elementi. Sotto tale profilo, infatti, era risultato sufficiente il semplice invio tramite email di un'"autocertificazione su carta semplice da parte di chi 🚛 forse non aveva neppure mai avuto la disponibilità iniziale di questi Titoli e neppure un conto su cui depositarli, per le ragioni sopra indicate. In ogni caso, tale asserita disponibilità e titolarità sarebbero state definitivamente compromesse a partire dall'agosto 2018, in conseguenza del trasferimento di tali Titoli sulla base del Securities lending agreement".

4. Al fine di esprimere il parere sui riflessi dell'Illecito sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 delle Compagnie, ai sensi delle disposizioni dei Local GAAP, occorre esaminare, innanzi tutto, i Local GAAP rilevanti, e, in particolare, l'OIC 29 nella parte relativa alla disciplina dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del bilancio. Risulta infatti che l'Illecito è stato scoperto dopo che il CdA delle Compagnie del 20 marzo 2019 aveva esaminato ed approvato il progetto di bilancio dell'esercizio 2018, ma prima che lo stesso fosse stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Al riguardo, si rammenta che l'OIC 29 "disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

- a) i cambiamenti di principi contabili;
- b) i cambiamenti di stime contabili;
- c) la correzione di errori;
- d) i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" (cfr. OIC 29, par. 1).

Tale principio trova applicazione con riferimento alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile⁽³⁾, escludendo le fattispecie relative ai bilanci di liquidazione (disciplinati dal principio OIC 5 "Bilanci di liquidazione") e i bilanci redatti

³ Si precisa che, nell'ambito dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, il principio analogo all'OIC 29 è costituito dallo IAS 8 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" (lo "IAS 8"), la cui finalità è "disciplinare i criteri per la selezione e il cambiamento dei principi contabili, unitamente al relativo trattamento contabile e all'informativa sui cambiamenti di principi contabili, sulle modifiche nelle stime contabili e sulle correzioni di errori" (cfr. IAS 8, par. 1).

in sede di ritorno ai principi contabili nazionali da bilanci precedentemente presentati secondo altri principi.

In particolare, l'OIC 29, con riguardo ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio – definiti come "quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura de la data di formazione del bilancio d'esercizio" (OIC 29, par. 11).

Si precisa che, ai sensi dell'OIC 29, par. 62, "il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio" (cd. "Periodo Rilevante").

Nell'ambito dei "fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio", rientra, ai sensi dell'OIC 29, par. 59(a) anche la "scoperta di un errore o di una frode".

Ne consegue che, in sede di redazione dei Bilanci 2018, occorrerà, in linea di principio, tenere conto dei riflessi dell'Illecito, nei modi e nei termini nei quali esso possa influire sulle rilevazioni contabili delle Compagnie e sui valori economici, patrimoniali e finanziari delle stesse, ovvero sui profili informativi dei Bilanci 2018, atteso che trattasi di "frode" scoperta nel Periodo Rilevante.

Più complesso è valutare se, alla data di predisposizione dei progetti di Bilanci 2018, si abbiano tutte le informazioni e i dati per il corretto trattamento della "frode". Non rientra peraltro nell'ambito del Parere l'espressione di un giudizio sulle modalità di trattamento contabile dell'Illecito nei Bilanci 2018, anche in ragione della ristrettezza dei tempi richiesti per il rilascio del Parere, e pertanto su tale aspetto non si ritiene di dovere effettuare ulteriori riflessioni.

- 5. Anche al fine di esprimere il parere sui riflessi dell'Illecito sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 delle Compagnie, ai sensi delle disposizioni dei Local GAAP, occorre esaminare, innanzi tutto, i Local GAAP rilevanti.
- 5.1. A tale riguardo, va osservato innanzi tutto che le tematiche inerenti la nullità o l'annullabilità di una delibera di approvazione di un bilancio d'esercizio esulano dall'ambito di applicazione dell'OIC 29 (principio contabile nazionale rilevante nella fattispecie), "in quanto di natura strettamente giuridica" (cfr. OIC 29, par. 53).

Ne risulta che eventuali riflessi sui Bilanci 2017 dell'Illecito non possono essere inferiti dall'analisi e dall'interpretazione dell'OIC 29⁽⁴⁾.

¹ Va sottolineato che, al par. 53, l'OIC 29 indica che "In alcuni casi un errore commesso nell'esercizio precedente può essere tale da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato tale bilancio. Esula dall'ambito di applicazione di questo principio, in quanto di natura strettamente giuridica, la trattazione delle circostanze che possono dar Inogo all'invalidità della delibera di approvazione del bilancio".

5.2. L'unico profilo di eventuale rilevanza che può essere inferito dall'analisi e dall'interpretazione dell'OIC 29 attiene all'eventuale ipotesi di rettifica dei valori comparativi dell'esercizio 2017 da riportare nei Bilanci 2018, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dello stesso OIC 29.

Ciò premesso, si fa presente che le fattispecie che, ai sensi dell'OIC 29, possono comportare, a determinate condizioni, potenziali effetti sui valori di bilanci di esercizi precedenti (andando a incidere unicamente ed extracontabilmente sulla colonna dei valori comparativi del bilancio dell'esercizio in corso di approvazione) sono, da una parte, quella del "cambiamento di principi contabili" e, dall'altra parte, quella dell'"errore".

Posto che appare pacifico che, nel caso in esame, non si sia di fronte ad alcuna ipotesi di "cambiamento di principi contabili", l'unica fattispecie che potrebbe determinare potenzialmente effetti, diretti o indiretti, sui valori di bilanci di esercizi precedenti (si ribadisce andando a incidere sulla colonna dei valori comparativi del bilancio dell'esercizio in corso di approvazione), è quella dell'"errore".

In altre parole, solo se l'Illecito fosse qualificabile come "errore" ai sensi dei Local GAAP si dovrebbe valutare se, in ipotesi, sussistano potenziali riflessi dello stesso sui valori comparativi dell'esercizio 2017 da riportare nei Bilanci 2018; diversamente, occorrerebbe prendere atto che l'Illecito troverà i suoi riflessi – per quanto si è avuto modo di precisare – nei valori correnti dei Bilanci 2018 delle Compagnie.

A tale riguardo, si osserva che l'OIC 29, par. 10, qualifica "errore" una "una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa" e ne disciplina il trattamento contabile ai parr. 44-58.

In particolare, al par. 44, l'OIC 29 specifica che "[u]n errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile" (cfr. OIC 29, par. 44).

Da tale definizione emerge che "errore" ai sensi dell'OIC 29, è una impropria o mancata applicazione di un principio contabile che si verifica quando, al momento in cui lo stesso viene commesso, erano "disponibili" le informazioni e i dati per una sua corretta applicazione. La "disponibilità" dei dati deve intendersi come immediata disponibilità o anche possibilità di acquisizione dei dati con la diligenza richiesta per l'attività di redazione del bilancio, posto che, causa di "errore" è anche l'ipotesi della "negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile".

L'OIC 29 distingue, poi, ulteriormente, nell'ambito della categoria degli "errori", quelli "rilevanti" da quelli "non rilevanti", dove i primi sono qualificati tali se possono "individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze" (OIC 29, par. 46).



L'OIC 29, infatti, specifica, al par. 48, che solo "la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore", mentre "la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore".

In particolare, salvo il caso in cui non sia fattibile determinare o l'effetto di competenza dell'esercizio precedente ovvero l'effetto cumulativo dell'errore (nel quale caso si applicano i parr. 51 e 52 dell'OIC 29)(5), la società "ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue: a) se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente; o b) se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente" (cfr. OIC 29, par. 49).

Ancora, va sottolineato come, ai sensi del par. 47 dell'OIC 29, "[u]na correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento".

Due sono pertanto le condizioni per la rilevazione contabile in bilancio di un "errore":

- (a) la "scoperta" dell'errore;
- (b) la disponibilità dei dati e delle informazioni per il suo corretto trattamento.

In definitiva, alla luce di quanto sin qui osservato, si ritiene di potere interpretare le previsioni dell'OIC 29 nel senso che:

- a) si qualificano "errori" sia le improprie sia le mancate applicazioni di principi contabili, commesse in uno o più esercizi precedenti, che derivino dal mancato utilizzo o dall'erroneo utilizzo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di tali esercizi sono stati redatti (ie erano "già acquisite"); o b) si può ragionevolmente supporre che avrebbero dovuto essere disponibili applicando la diligenza richiesta in sede di redazione di quelli bilanci (ie erano "acquisibili operando con ordinaria diligenza");
- b) l'elemento qualificante della categoria contabile degli "errori", pertanto è la disponibilità/possibilità di acquisire con la dovuta diligenza, alla data di redazione del bilancio, dei dati e delle informazioni necessarie ad effettuare una corretta applicazione dei Local GAAP, non rilevando invece la circostanza se l'"errore" sia stato commesso non intenzionalmente ("errore in senso stretto") o sia stato commesso con l'intenzione di fornire una rappresentazione non conforme ai Local GAAP ("frode"). In altri termini, l'elemento qualificante della categoria degli



^{5 1} part. 51 e 52 dell'OIC 29 specificano quanto segue: "51. Quando non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente di un errore rilevante, la società deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente. Anche in questo caso, la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. 52. Quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo di un errore rilevante all'inizio dell'esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, la società deve rideterminare i valori comparativi per correggere l'errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile".

"errori", ai sensi dei Local GAAP, non è tanto l'intenzionalità della condotta né la natura e la qualificazione giuridica dell'"errore", quanto la circostanza che lo stesso dipenda dal fatto di non avere utilizzato o di avere erroneamente utilizzato informazioni attendibili che erano disponibili all'epoca della redazione dei bilancio e che si deve ragionevolmente ritenere che dovessero essere nella effettiva disponibilità di chi ha redatto il bilancio al momento della sua predisposizione;

- c) gli "errori" devono essere rilevati nell'esercizio in cui (a) si individui l'errore (ovvero quando l'errore viene scoperto); e, nel contempo, (b) si abbia la disponibilità delle informazioni per un corretto trattamento contabile della fattispecie. In altri termini, non è solo la "scoperta" dell'errore ad essere condizione per la sua rilevazione, ma anche la disponibilità delle informazioni per un corretto trattamento contabile della fattispecie inerente l'errore;
- d) gli "errori non rilevanti" devono essere rilevati andando a incidere sul risultato economico del periodo amministrativo nel quale l'errore viene corretto;
- e) gli "errori rilevanti" devono essere rilevati andando a rideterminare, nel bilancio dell'esercizio nel quale l'errore viene corretto, unicamente ed extracontabilmente gli importi comparativi per l'esercizio precedente o, se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando unicamente ed extracontabilmente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente, salvo che non sia possibile determinare il periodo di competenza dell'errore o gli effetti sull'esercizio di competenza, nel qual caso si dovrà rideterminare unicamente ed extracontabilmente il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente.

In definitiva, un eventuale riflesso da rilevarsi unicamente ed extracontabilmente sui valori comparativi dell'esercizio 2017 nei Bilanci 2018 dell'Illecito potrebbe rivelarsi possibile, ai sensi dell'OIC 29, se e solo se l'Illecito:

- a) sia qualificato come "errore rilevante di competenza dell'esercizio 2017",
- sia determinabile "l'effetto di competenza dell'esercizio 2017" dell'errore, ovverosia si abbia la disponibilità delle informazioni e dei dati necessari ai fini di un corretto trattamento contabile della fattispecie con riferimento all'esercizio 2017.

Nel caso in cui l'Illecito sia qualificato come errore rilevante di competenza dell'esercizio 2017 ma non si abbia la disponibilità delle informazioni e dei dati necessari ai fini di un corretto trattamento contabile della fattispecie con riferimento all'esercizio 2017, allora si dovranno rettificare i saldi di apertura dell'esercizio 2018 nei Bilanci 2018.

Ove invece l'Illecito sia qualificato come *non* rientrante nella casistica degli "errori" o sia qualificato come "errore", ma definito "errore non rilevante", ovvero sia qualificato come "errore rilevante di competenza di un esercizio successivo al 2017", allora non si dovranno riflettere gli effetti dell'Illecito nei valori comparativi dell'esercizio 2017 nei Bilanci 2018, dovendosi rifletterne gli effetti nell'esercizio corrente 2018.

5.3. Ciò posto, appare possibile esprimere l'opinione richiesta con riguardo agli eventuali riflessi dell'Illecito sui valori comparativi 2017 dei Bilanci 2018.

A tale riguardo, appare opportuno, innanzi tutto, sottolineare come la qualifica dell'Illecito come "errore" ai fini contabili – e soprattutto come "errore di competenza dell'esercizio 2017" – susciti rilevanti perplessità.

Per qualificare l'Illecito come "errore di competenza dell'esercizio 2017", occorrerebbe infatti dimostrare che, alla data di redazione del bilancio d'esercizio 2017, le Società non abbiano utilizzato ovvero abbiano utilizzato erroneamente informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di tali esercizi sono stati redatti (ie erano "già acquisite"); o b) si può ragionevolmente supporre che avrebbero dovuto essere disponibili applicando la diligenza richiesta in sede di redazione di quelli bilanci (ie erano "acquisibili operando con ordinaria diligenza").

Ebbene, nel caso di specie, dall'analisi dei fatti emerge che:

- le Società, nel 2017, erano dotate di sistemi di amministrazione e controllo che, pur migliorabili, avevano ottenuto comunque un giudizio non negativo da parte dell'Autorità di Vigilanza (cfr. Verbale IVASS 29.09.2015). Dall'analisi del Verbale IVASS 29.09.2015 e della Replica NI 28.10.2018 risulta come gli accertamenti svolti dall'Autorità non abbiano fatto emergere criticità del sistema di governo e controllo della Società tali costituire una violazione della normativa e/o dei regolamenti di settore, bensì che rappresentassero unicamente elementi da migliorare mediante la realizzazione di adeguati interventi correttivi, in relazione ai quali la Compagnia nella Replica NI 28.10.2015 ha fornito un riscontro dettagliato al fine di chiarire le motivazioni sottese a quanto svolto sino a tale data e gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere al fine di adeguarsi alle raccomandazioni dell'Autorità. Infatti, dall'analisi del Verbale IVASS29.09.2015 è agevole evincere come i rilievi abbiano ad oggetto aspetti - quali, tra gli altri, ipotesi "poco prudenziali", valutazioni "tendenzialmente ottimistiche" e criteri "non del tutto idonei" - che, pur richiedendo interventi di miglioramento (per la cui realizzazione la Compagnia ha fornito adeguato riscontro nella Replica NI 28.10.2015), non si qualificano come violazioni delle norme e dei regolamenti di settore, bensì (come precisato dalla stessa IVASS) come "aspetti meritevoli di riflessioni e di interventi correttivi" connessi ad alcune "debolezze nel sistema di governo", ad "[a]pprocci non del tutto prudenziali" emersi in materia di riservazione e alla natura ritenuta ottimistica delle previsioni poste alla base della programmazione. Alla luce di ciò, appare ragionevole concludere che il Verbale IVASS 29.09.2015 confermi, nella sostanza, come, all'epoca, al di là degli interventi di miglioramento richiesti, il sistema di governnce e di controllo di Net fosse sostanzialmente adeguato e conforme alla disciplina di settore;
- nonostante l'esistenza di una specifica procedura "flussi informativi", per quanto è stato rappresentato allo scrivente, né il direttore generale, né il Dirigente preposto/CFO hanno mai dato al CdA e/o al Collegio Sindacale informazioni utili o almeno indicatori di "warning" al fine di individuare le problematiche in esame e agire di conseguenza. In particolare, assume rilievo la circostanza che in ogni riunione del Collegio Sindacale il responsabile della funzione finanza e, in plurime



occasioni, il CFO, non hanno mai evidenziato problematiche con riferimento alla gestione dei Titoli;

- a partire dal 31 agosto 2017 ovvero tre giorni dopo la realizzazione del Trasferimento 2017 - fino almeno al mese di febbraio 2019, ciascuna Compagnia ha ricevuto su base mensile una serie di comunicazioni da (negli esercizi 2017 e 2018) o da (nel 2019) nelle quali l'intermediario ha attestato che, a ciascuna data, i rispettivi Titoli erano "nella piena, libera e ininterrotta proprietà e disponibilità della [Compagnia] alla data di carico" (6);
- alla data di redazione del bilancio d'esercizio 2017 risultavano quindi disponibili le dichiarazioni dell'intermediario circa l'esistenza e la libera disponibilità dei titoli e l'organo amministrativo della Società non aveva alcuna evidenza dell'agire illecito dell'intermediario, ragione per la quale non vi era motivo alcuno di dubitare delle dichiarazioni dell'intermediario stesso;
- il set di informazioni relative ai Titoli utilizzate ai fini della redazione dei Bilanci 2017, per quanto è stato rappresentato a chi scrive, era sostanzialmente il medesimo impiegato ai fini della predisposizione del progetto di bilancio 2018 portato all'approvazione del CdA della Società in data 20 marzo 2019, da parte del nuovo management. Sul punto va notato che nelle Osservazioni BDO 25.05.2019 ovvero, in particolare, nelle Osservazioni BDO-NI 25.05.2019, per quanto concerne Net, e nelle Osservazioni BDO-NIL 25.05.2019, per quanto concerne Net Life -, la società di revisione BDO, in replica alla proposta di revoca per giusta causa in merito alle verifiche adottate dal nuovo management della Società ricevuta in data 17 maggio 2019, ha evidenziato che tale management, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, ha trasmesso a le medesime lettere di conferma di consistenza dei depositi titoli utilizzate ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Alla luce delle risposte ricevute, sostanzialmente analoghe a quelle relative al bilancio 2017, nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 i Titoli sono stati inclusi tra gli elementi patrimoniali dell'attivo, senza formulare alcuna nota critica né richiedere ulteriori informazioni/conferme.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato emerge dunque come sia obiettivamente difficile assimilare l'Illecito a un "errore" posto che le informazioni disponibili all'epoca di redazione dei Bitanci 2017, sulla base del quadro informativo e delle conoscenze in allora disponibili, non apparivano carenti o inadeguate rispetto alle necessità connesse alla redazione di un bilancio d'esercizio. D'altra parte, indiretta conferma di tale affermazione si ha nel fatto che:

la business combination Spac Archimede/Net Insurance, nell'ambito della quale la Spac Archimede ha provveduto ad acquistare in data 17 dicembre 2018 il 30% meno una azione di Net, è stata contrattualmente attuata: (i) con la sottoscrizione

Relativamente a 7si precisa che nella comunicazione del 14 febbraio 2019 trasmessa a Net e in quella del 15 febbraio 2019 trasmessa a Net Life è specificato che 6 hereby confirms that the following securities were held in 6 name via 6 custodian bank) as of the record date of 5 february 2019. (...) The abovementioned securities are recorder by books and records in the name 6 client pursuant to the terms of a prime brokerage agreement."



di una lettera di intenti datata 1º febbraio 2018 tra i soci Net e il dott. Andrea Battista quale promotore della Spac; (ii) con l'adesione da parte della Spac Archimede, con atto del 16 aprile 2018, alla lettera d'intenti di cui al punto che precede; (iii) dalla sottoscrizione in data 18 giugno 2018 di un Accordo Quadro relativo al progetto Archimede (l'Accordo Quadro); e (iv) con la cessione delle azioni di Net alla Spac Archimede in data 17 dicembre 2018;

- nell'ambito di tali operazioni sono state operate due due diligence (le "Due Diligence"), le quali hanno avuto entrambe esito positivo. In particolare, nel corso di tali verifiche non sono emersi rilievi o criticità ostativi al perfezionamento dell'accordo (cfr. lett. G delle "Premesse" dell'Accordo Quadro). Le Due Diligence sono le seguenti:
 - la prima due diligence è la c.d. "due diligence iniziale" (la "Due Diligence Iniziale"), svoltasi nell'interesse del promotore della Spac Archimede dott. Andrea Battista nei mesi antecedenti alla sottoscrizione della lettera d'intenti del 1° febbraio 2018 sulla base della documentazione e delle informazioni richieste dallo stesso dott. Andrea Battista. Il report contenente le risultanze della Due Diligence Iniziale è stato trasmesso alla Spac Archimede dal dott. Andrea Battista (cfr. lett. F delle Premesse dell'Accordo Quadro).;
 - la seconda due diligence è la cosiddetta "due diligence Spac" (la "Due Diligence Spac"), svolta dalla Spac Archimede, la quale ha avuto un prevalente focus sui temi di natura legale (cfr. lett. D e F dell'Accordo Quadro).

Nella data room delle due diligence sono stati messi a disposizione tutti i contratti relativi ambed ai soggetti precedenti Tali contratti, tra l'altro, rientravano tra i cosiddetti "Contratti Rilevanti" come definiti al paragrafo 1.2 dell'Accordo Quadro;

- le Due Diligence sono state precedute da una Vendor Due Diligence operata da su incarico di Net. La Vendor Due Diligence è stata messa a disposizione del dott.
 Andrea Battista, della Spac Archimede e di tutti i loro consulenti;
- il dott. Battista è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Net in data 18 ottobre 2018, ovvero due mesi prima che venisse operata la cessione delle azioni con ampi poteri gestori (cfr. Verbale CdA 18.10.2018). L'attuale CFO dott. Di Capua è stato nominato ad inizio gennaio 2019 e ha iniziato a interloquire con le strutture Net anche prima della sua effettiva assunzione;
- su richiesta del dott. Battista, a giugno 2018 (ovvero sei mesi prima dell'acquisto di dicembre 2018) è stato conferito ad un consulente di fiducia dello stesso, il dott. incarico di effettuare un audit specifico sugli attivi finanziari delle Compagnie; ciò in aggiunta alle due Due Diligence operate dal dott. Battista e dalla Spac Archimede e alla Vendor Due Diligence commissionata da Net(?);



⁷ Sul punto si segnalano le dichiarazioni rese dall'ex Amministratore Delegato della Società dott. Giuseppe Caruso di cui al punto d) della Comunicazione Caruso 5.04.2019.

- è stato rappresentato a chi scrive che i soci venditori e le strutture Net abbiano fatta ampia "disclosure" sui contratti sottoscritti con e i precedenti operatori mettendo detta documentazione a disposizione:
 - i) della società di revisione BDO;
 - ii) di mella Vendor Due Diligence;
 - iii) di KanG, dello Studio Trevisan & Associati e di tutti i consulenti che hanno effettuato la Due Diligence Iniziale e la Due Diligence Spac per conto del dott. Andrea Battista e della Spac Archimede;
 - iv) del dott. consulente finanziario nominato su indicazione del dott. Andrea Battista;
 - v) del dott. Andrea Battista, Amministratore Delegato da ottobre 2018, ossia circa due mesi prima della stipula del contratto di cessione di azioni;
 - vi) del dott. Luigi Di Capua, nominato CFO a gennaio 2019, che ha predisposto il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 approvato dal CdA del 20 marzo 2019 con i Titoli iscritti tra gli elementi dell'attivo.

L'insieme di tali circostanze costituisce un'ulteriore conferma del fatto che gli Eventi che hanno contribuito alla realizzazione dell'Illecito non fossero, evidentemente, facilmente individuabili e rilevabili come invece indicato nel Parere Cremona e nella Nota Cremona. E come, anzi, all'epoca di redazione del bilancio al 31 dicembre 2017, non risultava agevole né immediato ricostruire la vicenda in esame nella sua interezza. A ciò aggiungasi che l'evento distrattivo dei Titoli è emerso solo a seguito della richiesta di disinvestimento effettuata nel corso del 2019 di cui, come detto è data notizia nei progetti di bilancio al 31.12.2018 approvati dal CdA del 20.03.2019.

In effetti, è da osservarsi che l'agire del modalità mediante le quali quest'ultimo ha interagito con la struttura, sono state tali da non consentire agli organi di governo e controllo delle Compagnie di rilevare criticità con riferimento alla gestione dei Titoli in esame.

Alla luce di quanto sopra, appare obiettivamente difficile qualificare l'Illecito come "errore" ai fini contabili.

In ogni caso, quand'anche si volesse qualificare come tale l'Illecito, si avrebbe un ulteriore profilo da valutare, ovverosia se lo stesso sia di competenza dell'esercizio 2017.

A tale riguardo, si osserva che la vendita illecita dei Titoli è avvenuta nel 2019 e, in particolare, come si è avuto modo di precisare, è stata conosciuta tra la data del 20 marzo 2019 (Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio 2018 con i Titoli all'Attivo) e quella del 30 marzo 2019 (Consiglio di Amministrazione che ha revocato la precedente delibera di approvazione in conseguenza dell'acquisita notizia dell'illecita vendita dei Titoli). Una parte sostanziale dell'Illecito si è dunque verificata nel 2019, ossia in un periodo amministrativo successivo a quello del 2017.

A ciò aggiungasi che, con riferimento all'esercizio 2017, la presunta non disponibilità e/o proprietà dei Titoli al 31 dicembre 2017 viene unicamente desunta dall'"ipotetico" contratto di prestito titoli del 28 agosto 2017 trasmesso a mezzo e-mail da all'avv. in data 25 marzo 2019. In tale e-mail è precisato, tra l'altro, che "Following letters received directly from your client, I made enquiries of client and I provided with the attached securities lending agreement between The existence of this agreement was unknown to prior to the course of these events". Al riguardo, è da osservarsi che se tale accordo era sconosciuto a (del quale e experimenta), a maggiore ragione non risulta possibile che potesse venirne a conoscenza Net.

Il contratto in questione è privo di data certa, non è siglato nelle singole pagine ed è sottoscritto unicamente in quella finale dal medesimo soggetto per entrambe le parti. Tale accordo dunque potrebbe essere stato concluso in qualsiasi data successiva al 31 dicembre 2017 (e, in ipotesi, anche dopo la vendita dei Titoli di cui si è detto).

Nella sostanza, non si hanno elementi e dati attendibili per potere qualificare l'Illecito come di competenza dell'esercizio 2017; anzi, gli unici elementi ragionevolmente certi, ovverosia la Cessione dei Titoli, collocano la parte sostanziale dell'Illecito nel 2019.

Ne risulta pertanto che la qualificazione dell'Illecito come errore rilevante di competenza del 2017 appare del tutto incerta e priva di quegli elementi di attendibilità che sono ritenuti dall'OIC 29 necessari affinché si adotti il corretto trattamento contabile di un errore.

Ne consegue che, alla luce degli elementi a disposizione, non solo appare difficoltoso qualificare l'Illecito come "errore" ai fini contabili, ma risulta obiettivamente certa la mancanza della disponibilità delle informazioni e dei dati necessari ai fini di un corretto trattamento contabile della fattispecie con riferimento all'esercizio 2017.

In definitiva, nell'epoca antecedente alla scoperta degli Eventi – e, in particolare, nel 2017 – le Compagnie non avevano disponibilità di dati-che attestassero la frode in questione; inoltre, allo stato attuale, ancora non si hanno elementi disponibili attendibili per contabilizzare ora per aliora, nel bilancio 2017, i Titoli in modo differente rispetto a quanto effettuato dalle Società, posto che non si hanno elementi certi per potere affermare che la situazione dei Titoli all'epoca non fosse quella rappresentata nei Bilanci 2017.

6. In conclusione lo scrivente ritiene che:

in sede di redazione dei Bilanci 2018, occorrerà, in linea di principio, tenere conto dei riflessi dell'Illecito, nei modi e nei termini nei quali esso possa influire sulle rilevazioni contabili delle Compagnie e sui valori economici, patrimoniali e finanziari delle stesse, ovvero sui profili informativi dei Bilanci 2018, atteso che trattasi di "frode" scoperta nel Periodo Rilevante. Più complesso è valutare se, alla data di predisposizione dei progetti di Bilanci 2018, si abbiano tutte le informazioni e i dati per il corretto trattamento della "frode". Non rientra peraltro nell'ambito del Parere l'espressione di un giudizio sulle modalità di trattamento contabile dell'Illecito nei Bilanci 2018, anche in ragione della ristrettezza dei tempi richiesti per il rilascio del Parere, e pertanto su tale aspetto non si ritiene di dovere



effettuare ulteriori riflessioni;

- le tematiche inerenti la nullità o l'annullabilità di una delibera di approvazione di un bilancio d'esercizio esulano dall'ambito di applicazione dell'OIC 29 (principio contabile nazionale rilevante nella fattispecie), "in quanto di natura strettamente giuridica" (cfr. OIC 29, par. 53). Ne risulta che eventuali riflessi sui Bilanci 2017 dell'Illecito non possono essege inferiti dall'analisi e dall'interpretazione dell'OIC 29(8);
- l'unico profilo di rilevo che può emergere dall'analisi e dall'interpretazione dell'OIC 29 riguarda il fatto se unicamente i valori comparativi dell'esercizio 2017 da riportare nei Bilanci 2018 delle Compagnie debbano essere in via extracontabile influenzati dal fatto dell'Illecito. A tale riguardo, peraltro, sulla base delle considerazioni esposte nel Parere, si ritiene che non ricorrano, allo stato, le condizioni previste dall'OIC 29 per dovere effettuare alcuna rettifica extracontabile dei valori comparativi dell'esercizio 2017 nei Bilanci 2018.

. . .

Il presente parere si compone di n° 22 pagine siglate e numerate.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e ringraziando per la fiducia accordata, si inviano i migliori saluti.

Roma, 28 maggio 2019

Enrico Laghi

⁸ Va sottolineato che, al par. 53, l'OiC 29 indica che "In alcuni casi un errore commesso nell'esercizio precedente può essere tale da rendere unila o annullabile la delibera che ha approvato tale bilancio. Esula dall'ambito di applicazione di questo principio, in quanto di natura strettamente giuridica, la trattazione delle circostanze che possono dar luogo all'invalidità della delibera di approvazione del bilancio".